Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 48

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 1º agosto 2018

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai Senatori (Riunione n. 1) . . . . . » 14

Commissioni congiunte

4ª (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 15

4ª (Difesa-Senato) e IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . » 17

7ª (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 18

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 19

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e XIII (Agricoltura-Camera):

Plenaria . . . . . » 21

Commissioni riunite

10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 23

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . *Pag.* 24

Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 204

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

2ª - Giustizia:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 217
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 222
3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 230
5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 243
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 245
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 247
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 252
7ª - Istruzione:
Plenaria . . . . . » 261
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 266
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 268
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 270
11ª - Lavoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 275
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 276
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 280
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . » 291
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 292
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 307

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 313

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 11,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Numero legale

Il PRESIDENTE, in relazione all'articolo 30 del Regolamento del Senato della Repubblica e della prassi – sempre seguita fin dal 1999 – ricorda preliminarmente che occorre la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute allorché è posta all'ordine del giorno la materia della verifica dei poteri, data la natura virtualmente deliberativa delle pronunce della Giunta, con l'accertamento preventivo mediante l'esposizione del foglio firme.

Al contrario, sulla base dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Giunta per la validità delle deliberazioni concernenti le immunità parlamentari, con l'accertamento al momento della prima votazione dopo la fine della discussione generale, vista la natura squisitamente referente delle attività della Giunta in tale ambito. Anche in questo caso sarà presente un foglio firme, ma solo ai fini amministrativi.

VERIFICA DEI POTERI
Nomina a relatore

Il PRESIDENTE procede alla nomina dei relatori per le singole Regioni, che risultano così assegnati secondo i criteri automatici di cui all'ar-

ticolo 9 del Regolamento per la verifica dei poteri (in ragione dell'età dei membri della Giunta, e secondo l'ordine alfabetico delle Regioni): senatori Grasso, Abruzzo; Tesei, Basilicata; Balboni, Calabria; Malan, Campania; Paroli, Emilia Romagna; Rossomando, Friuli Venezia Giulia; Giarrusso, Lazio; De Falco, Liguria; Modena, Lombardia; Gallicchio, Marche; Evangelista, Molise; Ginetti, Piemonte; Pillon, Puglia; Augussori, Sardegna; Urraro, Sicilia; Riccardi, Toscana; Pellegrini Emanuele, Trentino Alto Adige; Crucioli, Umbria; Bonifazi, Valle d'Aosta; Durnwalder, Veneto.

Propone quindi di affidare le relazioni riguardanti le ripartizioni Europa, Africa-Asia-Oceania-Antartide, America settentrionale e centrale nonché America meridionale, congiuntamente ai due Vice Presidenti Cucca e D'Angelo.

Secondo la prassi, procederà egli stesso a riferire sui ricorsi e sugli esposti che, per la loro portata generale, possono dirsi riferiti all'intero territorio nazionale o comunque non ad una singola regione o ripartizione.

La Giunta conviene.

Criteri per l'individuazione dei senatori interessati ai ricorsi elettorali

Il PRESIDENTE informa che – tenuto conto del sistema per l'elezione del Senato della Repubblica, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 e sulla base dei precedenti, nonché di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi il 24 luglio scorso – ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, sono individuati come destinatari della comunicazione dei ricorsi elettorali, in quanto ad essi direttamente interessati:

1) in generale, tutti i singoli senatori espressamente indicati nei ricorsi elettorali ritualmente presentati;

2) quanto ai ricorsi ritualmente presentati concernenti proclamazioni riferite alla graduatoria all'interno di una medesima lista, l'ultimo senatore proclamato appartenente alla stessa lista del ricorrente, nonché, in via prudenziale, il senatore proclamato che immediatamente lo precede nell'ambito della medesima lista del ricorrente;

3) nel caso di ricorsi ritualmente presentati concernenti l'attribuzione del seggio in un collegio uninominale, il senatore proclamato che perderebbe il seggio in caso di accoglimento dei ricorsi;

4) nel caso di ricorsi ritualmente presentati concernenti l'attribuzione dei seggi alle varie liste in sede di riparto nelle singole regioni, l'ultimo senatore proclamato appartenente alla lista che perderebbe il seggio in caso di accoglimento dei ricorsi, nonché, in via prudenziale, il senatore proclamato che immediatamente lo precede nell'ambito della medesima lista.

Avverte altresì che, sulla base della prassi instauratasi sin dalla XI legislatura (v. seduta della Giunta del 20 maggio 1992), al senatore interessato (destinatario della suddetta comunicazione) sarà consentito prendere visione ed estrarre copia del ricorso, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Dopo alcune considerazioni della senatrice GINETTI *(PD)* – alle quali replica il PRESIDENTE – la Giunta conviene.

Criteri per l'eventuale revisione delle schede

Il PRESIDENTE ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, sulla base di quanto convenuto nella citata riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, propone di adottare i seguenti criteri per la eventuale revisione delle schede elettorali, conformemente ai precedenti seguiti nel 2006, nel 2008 e nel 2013:

A) in via generale:

Ai sensi della norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) – applicabile anche all'elezione del Senato in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – da un lato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal successivo articolo 70), in ossequio al principio del *favor voti* (di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico), che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673); dall'altro lato, il voto s'intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno, quando un unico segno sia tracciato su più riquadri o rettangoli.

B) Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, in conformità con i criteri indicati nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (pagine 94 e seguenti), predisposte dal Ministero dell'interno, e recependo altresì, tra i criteri per la revisione delle schede elettorali adottati nelle precedenti legislature, quelli che appaiono utilizzabili anche con riferimento al mutato quadro normativo, sono da considerare:

B1) validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista e con un segno appena ac-

cennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o candidato uninominale o lista o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

3. i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il contrassegno, il nominativo del candidato uninominale e la lista;

B2) nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (o, per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, quelle di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1980, n. 70, in virtù dell'apposito richiamo a tali tabelle contenuto all'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 533 del 1993) o non rechino la firma dello scrutatore o il bollo della sezione richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

2. quando l'elettore ha tracciato un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

3. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, nonché scritture o segni, chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;

4. quando sulla scheda venga scritto il nome di uno dei candidati, anche qualora il nome stesso venga scritto all'interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista e quand'anche corrisponda al nome di uno dei candidati della relativa lista;

5. quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto);

6. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda;

7. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni, il nominativo del candidato uninominale e la lista;

8. quando il voto sia stato espresso con segno tracciato con matita non regolamentare.

C) Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, si richiede una diversa sistemazione della materia, in cui occorre rendere compatibili i criteri dettati con quelli de-

sumibili dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 459 del 2001, nonché dall'articolo 15 del relativo regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero). Pertanto il complesso dei criteri, in tale fattispecie, può essere così riadattato:

C1) vanno considerati validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo.

C2) Sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo, nonché scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

2. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle C e D allegate alla citata legge 27 dicembre 2001, n. 459;

3. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;

4. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda;

5. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni.

C3) Sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della citata lista;

2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno,

purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda esterno ai simboli e si ricada pertanto nel caso di cui al punto C1.4.

C4) Salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;
2. quando il voto di preferenza sia stato espresso con segno tracciato senza utilizzare una penna di colore nero o blu;
3. quando il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;
4. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
5. quando il voto di preferenza è stato espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito per la ripartizione, rimanendo ferma, in questo caso, la validità dei primi voti di preferenza sempre che siano identificabili;
6. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;
7. quando il voto di preferenza è stato espresso con numeri e non col cognome del candidato.

Premessi questi criteri, si propone in via finale e riassuntiva che venga in ogni caso privilegiato, in relazione al principio generale di cui al citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il criterio della validità del voto espresso dall'elettore ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva, affidando agli eventuali Comitati – eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri – il concreto riscontro della validità o meno dei voti espressi, da accertare in sede di revisione delle schede, secondo il principio preferenziale sopra indicato e sempre qualora non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

La Giunta conviene.

Richiesta di rilascio di copie e di informazioni

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 4 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato non inibisce alla Giunta di autorizzare il rilascio di copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta: l'unico requisito è che la richiesta provenga da «chiunque ne abbia interesse» e che «non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o nocumento all'attività della Giunta stessa».

Sulla base dei precedenti, ed in particolare di quanto stabilito nella seduta della Giunta del 26 giugno 2013, propone che la Giunta possa autorizzare il Presidente a rilasciare copie del materiale elettorale eventualmente richiesto ogni volta che sia evidente e motivato l'interesse del ri-

chiedente e che sia invece sottoposta alla Giunta stessa qualsiasi domanda di problematico accoglimento.

Conviene la Giunta.

Costituzione del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori

Il PRESIDENTE fa presente, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, che i Gruppi, secondo le intese raggiunte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi il 24 luglio scorso, hanno provveduto a designare i seguenti senatori quali componenti del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare: Augussori, Balboni, Cucca, Durnwalder, Grasso, Malan e Urraro. La Vice Presidente coordinatrice chiamata dalla Presidenza a presiederlo è la senatrice D'Angelo.

Quanto agli accertamenti affidati alla Giunta in materia di incompatibilità parlamentari, ricorda in particolare la prassi affermatasi nel senso della separatezza dei giudizi riguardanti la convalida dei risultati elettorali (che investe l'esame di possibili questioni di incapacità elettorale o di ineleggibilità, oltreché di eventuali problematiche riguardanti le operazioni elettorali) e quelli relativi alle incompatibilità.

Ricorda altresì che nella predetta riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato si è convenuto che il Comitato, non appena istituito, esamini prioritariamente la posizione del senatore D'Alfonso, presidente della regione Abruzzo. A tale riguardo, il Comitato è stato convocato al termine dell'odierna seduta della Giunta.

Con riferimento all'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta della Giunta della proposta che in merito verrà assunta dal Comitato intervengono la senatrice D'ANGELO *(M5S)* – che ne auspica una sollecita calendarizzazione, anche in una seduta da convocarsi domani – e il senatore CUCCA *(PD)*, ai quali replica il PRESIDENTE.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE, come sottolineato anche nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi il 24 luglio, fa presente che tutti gli atti relativi alle immunità parlamentari, annunciati in Assemblea, sono stati deferiti formalmente alla Giunta e verranno successivamente posti all'ordine del giorno della stessa, previa individuazione per ciascuno di essi del relatore.

Rammenta che gli atti ed i fascicoli trasmessi dall'autorità giudiziaria relativi ai documenti di cui sopra sono a disposizione dei componenti della

Giunta e possono essere consultati presso gli uffici secondo le modalità di cui all'articolo 135, comma 4, del Regolamento del Senato. In base a tale norma «Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa».

Passando all'elencazione degli atti deferiti alla Giunta, il Presidente fa poi presente che è stata assegnata una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli.

Si ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta nella scorsa legislatura.

Nel caso di intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del senatore), l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione prevede la necessità per l'autorità giudiziaria di acquisire *ex ante* – ossia prima dell'effettuazione dell'intercettazione – l'autorizzazione del Senato. Tale ipotesi è solo teorica e di scuola, in quanto non è mai pervenuta in Senato una richiesta di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione telefonica diretta, atteso la natura di «atti a sorpresa» di tali captazioni, incompatibile con una preventiva richiesta autorizzatoria.

Nei casi, invece, di intercettazioni su utenze di terzi non parlamentari, la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha chiarito che il Senato deve verificare *ex post* – ossia dopo che la captazione telefonica è stata effettuata – quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscano con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare.

Nel primo caso, ossia quello delle intercettazioni di carattere fortuito, l'utilizzo può essere autorizzato dal Senato in quanto la fortuità è idonea ad escludere qualsivoglia intento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria. Peraltro, in tale ipotesi nemmeno volendo l'autorità giudiziaria potrebbe munirsi preventivamente di un'autorizzazione allo svolgimento dell'intercettazione, attesa la fortuità e quindi l'oggettiva imprevedibilità della captazione in questione.

Al contrario, nel secondo dei due sopracitati casi, la richiesta dell'autorità giudiziaria va rigettata in quanto l'autorizzazione in questione va assimilata, quanto al regime procedurale, a quello previsto per le intercettazioni dirette, con conseguente obbligo per l'autorità giudiziaria di richiedere preventivamente l'autorizzazione del Senato.

Il Presidente evidenzia poi che sono state deferiti alla Giunta i seguenti documenti, relativi a fattispecie inerenti a casi di dell'insindacabilità per opinioni espresse, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della

Costituzione: *Doc.* IV-*ter*, n. 1 (*già Doc.* IV-*ter*, n. 15, XVII legislatura), nei confronti del signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Torino; *Doc.* IV-*ter*, n. 2 (*già Doc.* IV-*ter*, n. 16, XVII legislatura), nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma; *Doc.* IV-*ter*, n. 3 (*già Doc.* IV-*ter*, n. 17, XVII legislatura), nei confronti del signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma; *Doc.* IV-*ter*, n. 4, nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma; *Doc.* IV-*ter*, n. 5, nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Verona; *Doc.* IV-*ter*, n. 6, nei confronti del signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti, un procedimento penale pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Si rende preliminarmente opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (ossia all'esterno delle Aule parlamentari) da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un «nesso funzionale» con l'esercizio dei compiti parlamentari. Secondo tale impostazione, per la configurabilità della prerogativa in questione occorre la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari o in atti parlamentari (ad esempio interrogazioni, interpellanze eccetera), che – come precisa la stessa Corte – da un lato non si risolva in una mera comunanza di tematiche o di oggetto, dall'altro non debba tuttavia necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione formale del contenuto. La corrispondenza deve infatti essere sostanziale e contenutistica e non quindi letterale.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che ci sia una successione nel tempo (o comunque una sostanziale contestualità) tra le due tipologie di atti e che quindi l'atto *extra moenia* venga ad assumere una finalità divulgativa rispetto all'atto *intra moenia* (v. sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1998).

Infine, il Presidente evidenzia che sono stati deferiti alla Giunta alcuni atti in materia di insindacabilità, ulteriori rispetto a quelli precedentemente citati, presentati ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. In particolare, evidenzia che, a norma del predetto comma 7, le questioni relative all'insindacabilità di opinioni espresse, possono essere sottoposte alla Giunta anche direttamente dal senatore interessato. La prassi generalmente seguita per tali tipologie di atti è quella di attendere la trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria, secondo la procedura prevista al comma 4 dell'articolo 3 in questione. Quindi, salvo casi

eccezionali, i documenti di tale tipologia attualmente deferiti alla Giunta non vengono esaminati.

La Giunta prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 11,25.

Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai Senatori

Riunione n. 1

Presidenza della Vice Presidente
D'ANGELO

Orario: dalle ore 11,25 alle ore 11,45

ESAME DI CARICHE RIVESTITE DA SENATORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RIZZO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Graziano per la sua disponibilità, cedendogli contestualmente la parola.

Il generale GRAZIANO svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Graziano per l'esaustiva relazione e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

IV (Difesa)
e
X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 1º agosto 2018

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FINCANTIERI E DELL'AIAD (FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER L'AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA), NELL'AMBITO DELL'ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 476 DEF./2 (FONDO EUROPEO PER LA DIFESA)

COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

5ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
PITTONI

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Bussetti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito delle comunicazioni del Ministro.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Proseguono le comunicazioni, sospese nella seduta del 25 luglio.

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE interviene il ministro BUSSETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria

6ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per la procedura informativa.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport

Il PRESIDENTE introduce i lavori.

Il sottosegretario GIORGETTI svolge le comunicazioni in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)*, i deputati FUSACCHIA *(Misto-+E-CD)*, TOCCAFONDI *(Misto-CP-AP-PSI-AC)*, MOLLICONE *(FDI)*, MARIN *(FI)*, Valentina APREA *(FI)*, Gloria SACCANI JOTTI *(FI)*, ROSSI *(PD)*, Patrizia PRESTIPINO *(PD)*, SASSO *(Lega)*, BELOTTI *(Lega)*, TUZI *(M5S)*, Virginia VILLANI *(M5S)*, MARIANI *(M5S)* e FURGIUELE *(Lega)* e i senatori IANNONE *(FdI)*, CANGINI *(FI-BP)*, Daniela SBROLLINI *(PD)*, Simona Flavia MALPEZZI *(PD)*, Vanna IORI *(PD)*, RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e Danila DE LUCIA *(M5S)*.

Interviene per dare alcune risposte, che egli reputa urgenti, il sottosegretario GIORGETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e rinvia il seguito delle comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione del Senato
VALLARDI

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio.

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente VALLARDI introduce il seguito dell'audizione, iniziata nella seduta del 5 luglio scorso, ringraziando il Ministro per la sua disponibilità.

Avverte inoltre che a causa di imminenti votazioni presso la Camera dei deputati, la seduta dovrà concludersi intorno alle ore 9,10.

Il presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati GALLINELLA ringrazia a sua volta il Ministro.

Prende quindi la parola il ministro CENTINAIO che svolge la replica ai quesiti posti nella precedente seduta.

Intervengono poi, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici FATTORI *(M5S)* e LONARDO *(FI-BP)*.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BATTISTONI *(FI-BP)*, al quale replica il presidente VALLARDI.

Dopo un intervento del ministro CENTINAIO, al quale replicano il senatore BATTISTONI *(FI-BP)* e il deputato Paolo RUSSO *(FI-BP)*, i senatori e i deputati del Gruppo di Forza Italia abbandonano i lavori.

Prendono poi la parola per formulare quesiti e osservazioni i deputati VIVIANI *(Lega)*, Silvia BENEDETTI *(Misto-MAIE)*, Susanna CENNI *(PD)*, Monica CIABURRO *(FDI)* e Ylenja LUCASELLI *(FDI)*, nonché i senatori MOLLAME *(M5S)*, CIAMPOLILLO *(M5S)*, DE BONIS *(M5S)*, Caterina BITI *(PD)*, Rosa Silvana ABATE *(M5S)* e TRENTACOSTE *(M5S)*.

Il presidente VALLARDI, essendo decorso il tempo a disposizione, dichiara conclusa l'audizione in titolo, segnalando che il Ministro risponderà per iscritto alle domande formulate. Ringrazia quindi tutti gli intervenuti.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 1º agosto 2018

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 18,45

AUDIZIONE INFORMALE DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEL GRUPPO ILVA SULLE VICENDE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

15ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e per l'interno Candiani.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(717) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio e rinviato nella seduta del 31 luglio.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte, quindi, che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato, sui quali tuttavia non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore VITALI *(FI-BP)*, preliminarmente, ritiene inopportuno il ricorso a un provvedimento di proroga termini, in quanto – a suo avviso – bisognerebbe sempre osservare le scadenze fissate per legge. Tuttavia, nel momento in cui il Governo ricorre a questo strumento per i propri adempimenti, sarebbe opportuno accogliere anche le istanze dell'Unione delle Province d'Italia e dell'Associazione nazionale Comuni italiani, che sono state recepite dal Gruppo di Forza Italia attraverso alcuni emendamenti.

In primo luogo, con l'emendamento 1.9 si prorogano dal 31 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 le elezioni per il rinnovo degli organi di governo delle Province, anche per consentire al Governo di valutare l'opportunità di abrogare la legge n. 56 del 2014. Infatti, quella norma, oltre a trasformare le Province in enti di secondo livello, ha disciplinato le elezioni per i relativi organi di governo immediatamente successive, in attesa che il *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 e una successiva legge ordinaria completassero il processo di abolizione delle Province. Dal momento che tale *iter* è rimasto incompiuto, a causa dell'esito negativo del *referendum* sulla riforma costituzionale, auspica che la proposta di modifica in esame sia accolta, affinché il Governo possa intervenire per restituire coerenza al quadro normativo.

Gli emendamenti 1.30, 1.34, 1.42, 1.43 e 1.51, invece, sono volti a evitare alcuni adempimenti burocratici e amministrativi per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in quanto risulterebbero particolarmente onerosi per questi enti, senza determinare effetti significativi per la finanza pubblica.

Illustra, quindi, l'emendamento 11.2, a sua firma, volto a estendere fino a 36 mesi il termine, fissato al 31 dicembre 2018, per gli adeguamenti statutari delle banche popolari costituite in forma di società cooperativa per azioni. Infatti, il Consiglio di Stato deve ancora pronunciarsi nel merito su alcuni ricorsi relativi alla riforma introdotta con il decreto-legge n. 3 del 2015. Anche qualora il giudice amministrativo confermasse la decisione assunta in sede cautelare, le banche interessate avrebbero a disposizione poco più di un mese per introdurre le modifiche statutarie richieste. Nel caso che la durata della proroga risultasse troppo ampia, si potrebbe ridurla da 36 a 24 mesi.

Il senatore PARRINI *(PD)*, nel condividere le considerazioni del senatore Vitali in merito alle esigenze evidenziate dall'UPI e dall'ANCI, ritiene che, prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti, sarebbe opportuno conoscere l'elenco degli emendamenti dichiarati improponibili. Inoltre, esprime perplessità per il ritardo della Commissione bilancio, probabilmente determinato da contrasti in seno alla maggioranza.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* concorda con il senatore Parrini. Sarebbe opportuno, a suo avviso, un breve rinvio dei lavori, in modo che, alla ripresa, il Presidente possa comunicare le proprie determinazioni sulla proponibilità degli emendamenti.

Chiede, inoltre, se il Governo intenda presentare proposte di modifica.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* dichiara la propria disponibilità, in un'ottica di collaborazione costruttiva, a indicare gli emendamenti da considerare prioritari, tra quelli presentati dal proprio Gruppo. Tuttavia, per l'economia dei lavori, sarebbe preferibile conoscere prima l'elenco degli

emendamenti improponibili. Concorda, quindi, sulla necessità di una sospensione dei lavori.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* condivide la proposta di sospendere i lavori, che potranno proseguire in modo più spedito quando saranno resi noti l'elenco degli emendamenti improponibili e il parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta delle opposizioni, volte a consentire un miglior andamento dei lavori. Pertanto, assicura che contatterà per le vie brevi il Presidente della Commissione bilancio per sollecitare l'espressione del parere sugli emendamenti al decreto-legge in esame.

Propone, quindi, di sospendere brevemente i lavori e convocare un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 17 di oggi, nella quale comunicherà l'elenco degli emendamenti improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario CANDIANI presenta l'emendamento 9.0.100, pubblicato in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare per le ore 16 di oggi, mercoledì 1º agosto, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 9.0.100 del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che è convocata un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 17 di oggi, mercoledì 1º agosto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 717

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1
MIRABELLI, COLLINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di attribuire alle Regioni maggiori competenze sulle procedure da seguire in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche, alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1180, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'';

b) il comma 1181 è soppresso».

1.2
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 40 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 1 sostituire le parole: ''nell'anno 2016'' con le seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017. Gli eventuali maggiori oneri sono compensati dall'eccesso di risparmio rispetto agli obiettivi, il cosiddetto fenomeno di *overshooting*''».

1.3
DE POLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31

ottobre 2018 è prorogato alla data del primo turno elettorale di elezioni amministrative del 2019».

1.4

IANNONE, BERTACCO

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma del sistema di elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, volta a reintrodurre il suffragio universale e diretto,».

1.5

PAGANO, MODENA, MANGIALAVORI, MOLES, TOFFANIN, DE POLI, BERARDI, GALLONE, RIZZOTTI, LONARDO, MALLEGNI, MINUTO, DAMIANI, FLORIS, VITALI, GALLIANI, BATTISTONI, BARBONI, PAROLI, FERRO, AIMI, PEROSINO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018»*, ovunque ricorrono, e* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «31 gennaio 2019».

1.6

PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO

Al comma 2, sostituire ove ricorrono le parole: «31 ottobre 2018» *e le seguenti:* «31 dicembre 2018» *con le parole:* «31 gennaio 2019».

1.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2 sostituire le parole: «31 ottobre 2018» *con le seguenti:* «31 gennaio 2019» *e le parole:* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «31 gennaio 2019».

1.8

IANNONE, BERTACCO

Al comma 2 sostituire le parole: «31 ottobre 2018» *e* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «31 gennaio 2019».

1.9

MALLEGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» *e* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «31 gennaio 2019».

1.10

ROMEO, PIROVANO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In occasione della tornata elettorale del 31 ottobre 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia anche i sindaci della provincia il cui mandato scade oltre il diciottesimo mese antecedente tale data».

1.11

MALAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 non trova applicazione l'articolo 5, comma 4 legge 25 febbraio 1987, n. 67 e l'articolo 27, coma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133».

1.12

PAGANO, BARBONI, PICHETTO FRATIN, PAPATHEU, BATTISTONI, AIMI, FLORIS, LONARDO, RIZZOTTI, BERUTTI, VITALI, MALLEGNI, DE POLI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, SICLARI, PAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».

1.13

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui ai capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato. Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – facoltà di aumento delle tariffe».

1.14

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».

1.15

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.».

Conseguentemente, alla rubrica; aggiungere le seguenti parole: «e di enti locali».

1.16

PAGANO, DE SIANO, PAPATHEU, CARBONE, PAROLI, DAMIANI, DE POLI, BERARDI, VITALI, TOFFANIN, RIZZOTTI, MODENA, GALLIANI, MINUTO, BATTISTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato il 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili».

1.17

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono

essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva».

1.18

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva».

1.19

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n, 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n.61, le parole: ''Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ai fine di prorogare per il quinquennio 2016-2020 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, le regioni Umbria e Marche''».

1.20

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera *b)* del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio

dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1'';

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 77''.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale dell'anno 2017.

2-*quater*. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017».

1.21

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera *b)* del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1'';

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7''.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale dell'anno 2017.

2-*quater*. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017».

1.22

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-*bis* dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

1.23

GRASSI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È prorogata al 2018, la procedura di controllo di cui al comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicandosi soltanto al nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, rimodulato o riformulato, di cui all'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo, definitivamente approvato, senza che rilevi il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario».

1.24

PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui

all'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è esteso da cinque a dieci anni».

1.25

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000 è esteso da cinque a dieci anni».

1.39

Iannone, Bertacco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000, è esteso da cinque a dieci anni».

1.26

Pagano, Aimi, Battistoni, Barboni, Paroli, Vitali, Floris, Berardi, Lonardo, Rizzotti, De Poli, Toffanin, Damiani, Minuto, Gallone, Moles, Mangialavori, Galliani, Perosino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 267, del 2000 è esteso da cinque a dieci anni».

1.27

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, BARBONI, CARBONE, PAROLI, MODENA, BERARDI, DAMIANI, DE POLI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN, MINUTO, GALLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera *b)* del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1'';

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve, avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7''.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale dell'anno 2017.

2-*quater*. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017».

1.28

GRASSI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 233-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''fino all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'esercizio 2018''.

2-*ter*. All'Allegato 4/4, Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, articolo 1, punto 1, lettera *c)*, le parole: ''a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018''».

1.29

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 233-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''esercizio 2018''.

2-*ter*. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'allegato 4/4 ''PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO'', al punto 1, lettera *c)*, le parole: ''a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018''».

1.30

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2019, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1 commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2-*ter*. Per l'anno 2019, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.32

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. È abrogato l'articolo 1, comma 176, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.

2-*ter*. All'articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 le parole: ''100 euro'' sono sostituite con ''1.000 euro''; le parole: ''30 settembre 2005'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2018''; le parole: ''31 maggio 2005'' sono sostituite con le seguenti: ''31 ottobre 2018''».

1.33
MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

1.34
MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'articolo 1 comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.35
PAGANO, PAROLI, FERRO, AIMI, BARBONI, CARBONE, PAPATHEU, DE SIANO, MALLEGNI, VITALI, BERARDI, RIZZOTTI, DAMIANI, LONARDO, MODENA, DE POLI, GALLONE, GALLIANI, MINUTO

Dopo il comma 2, aggingere il seguente:

«2-*bis*. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti».

1.36
PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di

un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti».

1.38

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti».

1.37

Pagano, Paroli, Ferro, Aimi, Barboni, Carbone, Papatheu, De Siano, Mallegni, Vitali, Berardi, Rizzotti, Damiani, Lonardo, Modena, De Poli, Gallone, Galliani, Minuto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'Allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al punto 1, ultimo periodo, primo alinea, le parole: ''a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018.''».

1.41

Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 non trovano applicazione gli articoli 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

1.42
MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

1.43
MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1 comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.44
ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo, le parole: ''2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018 e 2019''».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e di enti locali».

1.45
IANNONE, BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, le province sono comunque disciplinate dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.46

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, l'ordinamento delle province è disciplinato dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.47

Pagano, Mallegni, Vitali, Galliani, Aimi, Paroli, Battistoni, Lonardo, Barboni, Berardi, Rizzotti, De Poli, Toffanin, Floris, Gallone, Damiani, Mangialavori, Moles, Minuto, Modena, Perosino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n.56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, le province sono comunque disciplinate dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.48

Parrini, Cerno, Zanda, Misiani, Alfieri, Comincini, D'alfonso, Ferrari, Magorno

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, le province sono comunque disciplinate dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.49

GALLONE, MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ''Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'', le parole: '', il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni'' sono soppresse».

1.50

GRASSI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede a decorrere dall'anno 2018, quanto a 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.51

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 8, commi 4, 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 47 del medesimo decreto-legge 66 del 2014».

1.52
MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2019 non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

1.53
ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'ultimo periodo, le parole: ''Per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2018 e 2019''».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e di enti locali».

1.54
PAGANO, VITALI, CARBONE, BARBONI, AIMI, FLORIS, PAROLI, FERRO, PAPATHEU, DE SIANO, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, DE POLI, DAMIANI, TOFFANIN, BERARDI, GALLONE, MINUTO, GALLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.55
PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente;

«2-*bis*. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per Fanno 2016 del

saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.56

IANNONE, BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.57

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.58

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.59

PAGANO, VITALI, PAROLI, FERRO, PAPATHEU, DE SIANO, AIMI, FLORIS, BARBONI, CARBONE, BATTISTONI, MODENA, LONARDO, MINUTO, RIZZOTTI, BERARDI, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili».

1.60

PAGANO, VITALI, DE SIANO, PAPATHEU, CARBONE, BARBONI, AIMI, FERRO, PAROLI, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, MINUTO, DE POLI, TOFFANIN, GALLONE, BERARDI, DAMIANI, GALLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.61

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.62

PAGANO, VITALI, GALLIANI, MINUTO, BERARDI, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI, MALLEGNI, PAROLI, PICHETTO FRATIN, BATTISTONI, PAPATHEU, AIMI, FLORIS, BARBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sostituire le parole: ''A decorrere dal 18 ottobre 2018,'' con le seguenti: ''A partire dal 1800 giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5 8 comma 10 del Codice Contratti Pubblici''».

1.31

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sostituire le parole: ''A decorrere dal 18 ottobre 2018,'' con le seguenti: ''A partire dal 1800 giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 58 comma 10 del Codice Contratti Pubblici''».

1.63

PAGANO, GALLIANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, MINUTO, DE POLI, DAMIANI, VITALI, RIZZOTTI, LONARDO, MODENA, BATTISTONI, PAROLI, DE SIANO, FERRO, AIMI, CARBONE, BARBONI, PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, d'istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 10 ottobre 2017 conservano la propria efficacia''».

1.64

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 10 ottobre 2017 conservano la propria efficacia''».

1.65

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e dei settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui ai precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 10 ottobre 2017 conservano la propria efficacia''».

1.66

ROMEO, FREGOLENT, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', e alle società partecipate da enti pubblici che controllano società quotate'';

b) All'articolo 25, comma 1, le parole: ''30 settembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2019''».

1.67

FREGOLENT, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', e alle società partecipate da enti pubblici che controllano società quotate'';

b) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''entro un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro due anni''».

1.68

CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 26, comma 12-*quinquies*, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';

b) al secondo periodo, le parole: ''i trienni 2015-2017 e 2016-2018'' sono sostituite con le seguenti: ''i trienni 2016-2018 e 2017-2019''.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.69

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, al comma 4 le parole: ''un anno'', sono sostituite con le seguenti: ''diciotto mesi'';

b) all'articolo 26, al comma 12-*quinquies* sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';

al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'', nonché dopo le parole: ''e 2016-2018'', sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».

1.70

FREGOLENT, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'articolo 24, comma 4, le parole: ''entro un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro due anni''».

1.71

PAGANO, BERUTTI, VITALI, PICHETTO FRATIN, BERARDI, TOFFANIN, DE POLI, GALLIANI, GALLONE, AIMI, MINUTO, PAROLI, BARBONI, FLORIS, BATTISTONI, PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, al comma 4 le parole: ''un anno'', sono sostituite con le seguenti: ''diciotto mesi'';

b) all'articolo 26, al comma 12-*quinquies,* sono apportate le seguenti modifiche:

– al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';

– al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'', nonché dopo le parole: ''e 2016-2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».

1.72

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, al comma 4 le parole: ''un anno'', sono sostituite con le seguenti: ''diciotto mesi'';

b) all'articolo 26, al comma 12-quinquies sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';

2) al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'' nonché dopo le parole: ''e 2016-2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».

1.73

ROMEO, FREGOLENT, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'articolo 25, comma 1, le parole: ''30 settembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020''».

1.74

PAGANO, VITALI, DE POLI, TOFFANIN, RIZZOTTI, GALLONE, BERARDI, GALLIANI, MINUTO, PICHETTO FRATIN, PAROLI, BARBONI, FLORIS, AIMI, PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono

sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''».

1.75

MONTEVECCHI, NUGNES, GRASSI, RUSSO, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, VANIN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' con le seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''.

2-*ter*. Agli oneri-derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 900 mila euro per il 2018 e di 1 milione di euro per gli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.76

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''».

1.77

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''».

1.78

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n, 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti'': ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';

b) al comma 1-*bis*, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';

c) al comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».

1.79

Parrini, Cerno, Zanda

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3'', le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';

b) al comma 1-*bis*, le parole: ''con efficacia limitata agli anni2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';

c) al comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite pre-

visto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massime di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».

1.80

PAGANO, VITALI, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, BERARDI, TOFFANIN, DE POLI, AIMI, PAROLI, BERUTTI, PICHETTO FRATIN, PAPATHEU, BARBONI, FLORIS, BATTISTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';

b) al comma 1-*bis*, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';

c) al comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».

1.81

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''.

2-*ter*. All'onere derivante dal comma 2-*bis* quantificato in euro 5 milioni nell'anno 2018, in euro 20 milioni nell'anno 2019 e di euro 15 milioni nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2018 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro e del Ministero dell'economia e finanze per 2 milioni di euro e per gli anni 2019 e 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.82

PAGANO, VITALI, TOFFANIN, RIZZOTTI, BERARDI, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, BERUTTI, PAROLI, PICHETTO FRATIN, SICLARI, BARBONI, FLORIS, AIMI, PAPATHEU, BATTISTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: ''31 agosto 2018'' con le seguenti: ''31 agosto 2019''».

1.83

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: ''31 agosto 2018'' con le seguenti: ''31 agosto 2019''».

1.84

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,

n. 46, al primo periodo, le parole: ''entro il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2019''».

1.85

PAGANO, VITALI, LONARDO, MODENA, DAMIANI, RIZZOTTI, GALLIANI, BERARDI, TOFFANIN, MINUTO, DE POLI, GALLONE, BARBONI, PAROLI, CARBONE, BATTISTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 40 del decreto-legge n. 50/17, comma 1, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''. All'onere derivante dal presente comma, valutato il 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili».

1.86

IANNONE, BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 40 del decreto-legge n. 50/17, comma 1, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''».

1.87

PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 40, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''».

1.88

GRASSI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''».

1.89

PAGANO, BERARDI, LONARDO, TOFFANIN, VITALI, DE POLI, MOLES, RIZZOTTI, MANGIALAVORI, DAMIANI, BARBONI, PAROLI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, AIMI, SICLARI, PAPATHEU, BATTISTONI, MODENA, BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''nell'anno 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2016 e 2017''».

1.90

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 40 del decreto-legge n. 50 del 2017,al comma 1, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''».

1.91

MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole: ''per la relativa area o categoria'' inserire le seguenti: '', e comunque, per almeno una unità''».

1.92

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis* Per gli enti locali che hanno rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 1, commi 849 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine previsto per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data in cui la delibera di cui all'articolo 243-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta definitiva.

2-*ter*. Per gli enti locali di cui al comma 2-*bis*, fino alla data di deposito della delibera di cui all'articolo 243-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né all'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

1.93

PAGANO, VITALI, AIMI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, LONARDO, PAROLI, DE POLI, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SICLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 849, primo periodo, le parole ''entro il 31 luglio 2018,'' sono eliminate;

b) al comma 849, terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti; ''entro il 30 novembre 2018'';

c) dopo il comma 849 è inserito il seguente:

''849-*ter*. Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 849 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio modulato o riformulato in base al medesimo comma 849, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''.

d) al comma 889 terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il 30 novembre 2018'';

e) dopo il comma 889 è inserito il seguente

''889-*bis*. Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 889 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''».

1.94

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 849, primo periodo, le parole ''entro il 31 luglio 2018,''» sono soppresse;

b) al comma 849, terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre 2018'';

c) dopo il comma 849 è inserito il seguente:

''849-*bis*. Nelle more dei termine di cui al terzo periodo del comma 849 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al medesimo comma 849, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione e riformulazione di cui al presente comma''.

d) al comma 889-*ter*zo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il 30 novembre 2018'';

e) dopo il comma 889 è inserito il seguente

''889-*bis*. Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 889 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delleprocedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''».

1.95

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 849, primo periodo, le parole ''entro il 31 luglio 2018,'' sono eliminate;

b) al comma 849, terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre 2018'';

c) dopo il comma 849 è inserito il seguente:

''849-*bis*. Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 849 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al medesimo comma 849, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''.

d) al comma 889-*ter*zo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il 30 novembre 2018'';

e) dopo il comma 889 è inserito il seguente

''889-*bis*, Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 889 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché del-

l'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''».

1.96

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 849 terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre 2018'';

b) al comma 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nei caso in cui gli organi amministrativi dell'ente abbiano sottoposto al Consiglio, nel rispetto del termine fissato dal terzo periodo del presente comma, apposita proposta di deliberazione di rimodulazione o riformulazione del piano munita del parere favorevole dell'organo di revisione e non fosse intervenuta valida deliberazione da parte del Consiglio Comunale, il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 30settembre 2018».

1.97

PAGANO, VITALI, TOFFANIN, FLORIS, LONARDO, BARBONI, BERARDI, DAMIANI, GALLIANI, DE POLI, GALLONE, AIMI, MINUTO, PICHETTO FRATIN, SICLARI, BATTISTONI, PAPATHEU, PAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è così sostituito:

''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i

risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario'';

b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente:

''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».

1.98

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è così sostituito:

''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riiformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario.'';

b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente:

''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».

1.99
BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della-legge 21 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è così sostituito: «Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione dei piano rimodulato o riformulato ai sensi dei comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario.'';

b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente: ''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».

1.100
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è sostituito dal seguente:

''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario.'';

b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente: ''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali

che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente .comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».

1.101

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 854, le parole ''20 settembre 2018'' sono sostituite dalle parole ''20 febbraio 2019'';

b) al comma 855, le parole ''31 ottobre 2018'' sono sostituite dalle parole ''31 marzo 2019'';

c) al comma 858, le parole ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle parole ''15 aprile 2019'' e le parole ''31 maggio 2019'' sono sostituite dalle parole ''30 novembre 2019''.

2-*ter*. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856; della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019».

1.102

Parrini, Cerno, Zanda

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 854, le parole ''20 settembre 2018'' sono sostituite dalle parole ''20 febbraio 2019'';

b) al comma 855, le parole ''31 ottobre 2018'' sono sostituite dalle parole ''31 marzo 2019'';

c) al comma 858, le parole ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle parole ''15 aprile 2019'' e le parole ''31 maggio 2019'' sono sostituite dalle parole ''30 novembre 2019'',

2-*ter*. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856, della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entroil 20 gennaio 2019».

1.103

PAGANO, VITALI, DAMIANI, AIMI, DE POLI, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, MODENA, BATTISTONI, PAROLI, FERRO, CARBONE, DE SIANO, PAPATHEU, LONARDO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 854, le parole ''20 settembre 2018'' sono sostituite dalle parole ''20 febbraio 2019'';

b) al comma 855, le parole ''31 ottobre 2018'' sono sostituite dalle parole ''31 marzo 2019'';

c) al comma 858, le parole ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle parole ''15 aprile 2019'' e le parole ''31 maggio 2019'' sono sostituite dalle parole ''30 novembre 2019''.

2-*ter*. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856, della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019».

1.104

ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 889, della legge n. 205 del 2017 le parole ''nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle parole: ''entro il 30 settembre 2018'' e si aggiunge l'ultimo periodo formulato come segue: ''Sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei Conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo''».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e di enti locali».

1.105

STANCANELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole ''nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle parole ''entro il 30 settembre 2018'' ed è aggiunto in fine il seguente periodo formulato: ''Sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei Conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo''».

1.106

BERNINI, SCHIFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: ''nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre 2018'' ed è aggiunto infine il seguente periodo: ''Sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei Conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avve-

nuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo''».

1.107
NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 905 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si apportano le seguenti modificazioni:

a) al primo paragrafo, le parole: ''dal 30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 31 dicembre 2018'';

b) al quarto paragrafo, le parole: ''entro il 30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».

1.108
PIROVANO, ROMEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1120, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni».

1.109
PAGANO, MALLEGNI, MINUTO, GALLIANI, BERARDI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, VITALI, DE POLI, BARBONI, PAROLI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, AIMI, SICLARI, PAPATHEU, BATTISTONI, BERNINI, BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1120, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni».

1.111

IANNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1120, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni».

1.112

PARRINI, ALFIERI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1120, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento, delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni».

1.110
MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I termini per l'associazionismo obbligatorio previsti dell'articolo 14 comma 31-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e prorogati al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, lettera *a)*, comma 1120 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono rinviati al 31 dicembre 2019».

1.113
GRASSI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, dei regolamento di cui al decreto dei Presidente de! Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all' articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna Regione e Provincia Autonoma comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema *web* dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

1.0.1
TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 5, comma 4 legge 25 febbraio 1987, n. 67 e articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133, per l'anno 2019, non

trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

1.0.2

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 233-*bis*, comma 3, le parole: ''esercizio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''esercizio 2018''.

2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'allegato 4/4, Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, articolo 1, punto 1, lettera *c)*, le parole: ''a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018''».

1.0.8

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione per l'anno 2019, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

1.0.3

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e l'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2019 non trovano applicazione nei confronti-dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

1.0.9

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'anno 2019, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione».

1.0.10

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Gli articoli 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, per l'anno 2019 non trovano applicazione».

1.0.4

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 1 comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione».

1.0.5

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 8, commi 4 ,14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2019, non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 47 del medesimo decreto-legge 66 del 2014».

1.0.6

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2019, non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

1.0.7

GRASSI, TURCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali)

1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema *web* dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Art. 2.

2.1

CUCCA, ROSSOMANDO, COLLINA, PARRINI, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sopprimere il comma 1.

2.2

CUCCA, ROSSOMANDO, COLLINA, PARRINI, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sopprimere il comma 2.

2.3

GRASSI, PIARULLI, PERILLI, VONO, MANTOVANI, GARRUTI, ROMANO, MORRA, URRARO, LOMUTI, D'ANGELO, GIARRUSSO, RICCARDI, CRUCIOLI, EVANGELISTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 10 gennaio 2022;

b) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 10 gennaio 2022;

c) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 10 gennaio 2022».

2.4

VESCOVI, PIROVANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'', conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 10 gennaio 2022;

b) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'', conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato ai 10 gennaio 2022».

2.5

BRESSA, CASINI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' e, conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, le parole: ''10 gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2022''.

3-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è abrogato».

2.6

BRESSA, CASINI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' e, conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, è prorogato al 10 gennaio 2022.

3-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è abrogato».

2.7

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 10, commi 1, 2, 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'', conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, è prorogato al 10 gennaio 2022».

2.8

MALLEGNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Fino al 31 dicembre 2021, nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, e nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio.'', conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia e di Portoferraio, è prorogato al 10 gennaio 2022''».

2.9

ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, MISIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 10, comma 1» *con le seguenti:* «all'articolo 10, commi 1 e 3» *e dopo la parola:* «Ischia» *aggiungere le seguenti:* «e Portoferraio».

2.10

ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, FARAONE, MIRABELLI, MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «10 gennaio 2017» *sono sostituite dalle le seguenti:* «10 gennaio 2022».

2.27

ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, FARAONE, MIRABELLI, MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «10 gennaio 2017» *sono sostituite dalle le seguenti:* «10 gennaio 2022».

2.28

ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, FARAONE, MIRABELLI, MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «10 gennaio 2017» *sono sostituite dalle le seguenti:* «10 gennaio 2022».

2.11

FARAONE, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La proroga di cui al comma 3, si applica anche alle sezioni distaccate di Nicosia e Modica».

2.12

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente:

«3-bis). Alla legge 16 febbraio 1913, n, 89, articolo 19, comma 1, le parole: ''entro il 28 febbraio di ciascun anno '' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 26 febbraio di ciascun anno''».

2.13
CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: ''sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sette anni''».

2.14
CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il termine di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è differito al 10 febbraio 2020».

2.15
LA RUSSA, STANCANELLI, BALBONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''cinque'' sostituita dalla seguente: ''sette''».

2.16
RICCARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».

2.17
RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».

2.18

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».

2.19

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il termine di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è differito al 10 febbraio 2020».

2.20

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''».

2.21

STANCANELLI, BALBONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In attesa della riforma della magistratura onoraria e di pace, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e dei relativi decreti attuativi».

2.22

STANCANELLI, BALBONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In attesa della riforma della magistratura onoraria e di pace, è sospesa l'efficacia dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».

2.23

STANCANELLI, BALBONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In attesa della riforma della magistratura onoraria e di pace, è sospesa l'efficacia degli articoli 29 comma 2 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e dell'articolo 2, comma 17, lettera *a)*, n. 4 della legge 57 del 2016».

2.24

STANCANELLI, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 1, comma 470, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato e conseguentemente all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 al comma 3, secondo periodo, le parole: ''possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa'' sono-sostituite con le seguenti: ''maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati'', il comma 4 è abrogato».

2.25

MALLEGNI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidi-

rettivi che si renderanno vacanti negli anni 2018, 2019 e 2020, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2020».

2.26

De Bertoldi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle procedure esecutive giudiziali, sia mobiliari che immobiliari, ai sensi dell'articolo 585 del codice di procedura civile e successive modificazioni, il termine per il saldo del prezzo di aggiudicazione di un bene venduto all'asta giudiziale è assoggettato alla sospensione per il periodo feriale dell'attività-giudiziaria dei tribunali, stabilito dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, Tale disposizione ha efficacia immediata e si applica anche alle procedure esecutive in corso, a qualunque stadio essere siano, in modo tale, che la sospensione del termine sia applicabile anche per i termini di pagamento scadenti il mese di agosto 2018».

Art. 3.

3.1

Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Martelli

Al comma 1, sostituire le parole: «31 agosto 2019» *con le seguenti:* «31 dicembre 2018».

3.2

Arrigoni, Briziarelli, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».

3.3

STEGER, DURNWALDER

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all' articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».

3.4

LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Fino alla data del subendo-nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».

3.5

PAGANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».

3.6

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, BARBONI, DAMIANI, FERRO, FLORIS, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, AIMI, BERUTTI, PAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: ''Fino alla data del subentro'' a ''non oltre il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2019'';

b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis* i commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152''».

3.7

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: ''Fino alla data del subentro'' a: ''non oltre il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2019''».

3.8

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: ''Fino allagata del subentro'' a ''non oltre il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2019''».

3.9

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, BARBONI, DAMIANI, FERRO, FLORIS, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, AIMI, BERUTTI, PAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, le parole: '', e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: '', e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,''».

3.10

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».

3.11

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Dal 10 gennaio

2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».

3.12

PARRINI, COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: ''6-*bis*. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: effettuate entro il 31 dicembre 2016' sono sostituite con le seguenti: effettuate entro il 31 dicembre 2020'''.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero».

3.13

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, FERRAZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 6, comma 3, le parole: ''entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto'', sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».

3.14

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, BARBONI, DAMIANI, FERRO, FLORIS, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, AIMI, BERUTTI, PAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 6, comma 3, le parole: ''entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto'', sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».

3.15

ANASTASI, CASTALDI, GRASSI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: ''a decorrere dal 10 luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 10 luglio 2020'';

b) al comma 60, le parole: ''a decorrere dal 10 luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 10 luglio 2020''».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di vendita di energia elettrica e gas naturale».

3.16

GIROTTO, GRASSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e che accedono agli incentivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mediante l'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, il termine di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 è prorogato di 24 mesi».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di energia».

3.17

GALLONE, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

''6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente norma, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1''».

3.18

MALLEGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nelle more di una revisione degli allegati del decreto legislativo 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 95-5/2014/UE e del regolamento 997/2017/LJE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 ''Cancerogeno'' ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 95 5/2014/UE, si utilizza la determinazione dei *marker* di cancerogenicità contemplata nella nota ''L'' dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».

3.19
NASTRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali montane di competenza dei comuni della regione Piemonte, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini dell'utilizzo delle risorse dei Fondo di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari; e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.20
NASTRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A favore dei piccoli comuni tra quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a valere nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori.

Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale».

3.0.1

RIPAMONTI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Proroga dì termini in materia di commercio)

1. Al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti relativi al rilascio e al rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche privilegiando la maggiore valorizzazione della professionalità maturata sul posteggio nonché al fine di attribuire alle Regioni maggiori competenze sulle procedure da seguire, nel quadro di un riordino complessivo della materia, il termine di cui all'articolo 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è differito al 30 giugno 2021. Il comma 1181 dell'articolo 1 della medesima legge è soppresso».

Art. 4.

4.1

D'ARIENZO, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» *con le seguenti:* «31 ottobre 2018».

4.2

GRASSI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: ''31 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».

4.3

PAGANO, MINUTO, GALLIANI, BERARDI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, VITALI, DE POLI, LONARDO, BERUTTI, BARBONI, PAROLI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, AIMI, SICLARI, PAPATHEU, BATTISTONI, PEROSINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: ''31 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».

4.4

PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1078 della legge n. 205 del 2017, le parole: ''31 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».

4.5

IANNONE, BERTACCO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1078, della legge n. 205 del 2017, le parole: '' 31 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».

4.6

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1078 della legge n. 205 del 2017, sostituire le parole: ''31 marzo'' con le seguenti: ''30 giugno''».

4.7

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1142, all'ultimo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

4.8

Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali, Paroli, Dal Mas, Lonardo, Modena, De Poli, Damiani, Rizzotti, Barboni, Ferro, Tiraboschi, Floris

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 al 2021,''.

1-*ter*: All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

4.9
LA RUSSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 al 2021,''.

1-*ter*. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

4.10
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 13, comma 14-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''30 novembre 2012'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2020''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020, si provvede:

a) *quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018; a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per le esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

c) *quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione*

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.11

GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, TOFFANIN, BERARDI, DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

«3-*bis*, All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2080''».

4.12

GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, TOFFANIN, BERARDI, DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

«3-*bis*, All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2060''».

4.13

GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, TOFFANIN, BERARDI, DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

«3-*bis*, All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2050''».

4.14

GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, TOFFANIN, BERARDI, DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

«3-*bis*, All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2050''».

4.15

VONO, CORBETTA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al secondo periodo, le parole: ''alla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso''».

4.16

PAGANO, MODENA

Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile n. 50 le parole: ''alla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso''».

4.17

GRASSI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e di comunicazioni».

4.18

ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''per il quadriennio 2017 – 2020'' sono sostituite con: ''per l'anno 2017'' e le parole: ''di ciascun anno'' sono abrogate».

4.19

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''30 giugno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».

4.20

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: ''30 giugno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''.

3-*ter*. I tempi indicati all'allegato 1, del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno».

4.21

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 1122, lettera *i)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''.

3-*ter*. Limitatamente ai rifugi-alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».

4.22

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BARBONI, DAMIANI, DE POLI, MODENA, FLORIS, LONARDO, RIZZOTTI, FERRO, AIMI, TIRABOSCHI, BERUTTI, PAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, comma 179, le parole ''dodici mesi'', sono sostituite con le seguenti: ''ventiquattro mesi''».

4.23

GRASSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delie imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli''».

4.24

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BERARDI, AIMI, FLORIS, FERRO, BARBONI, DAMIANI, DE POLI, MODENA, LONARDO, RIZZOTTI, TIRABOSCHI, BERUTTI, MOLES

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività

possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli''».

4.25

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo dì fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli''».

4.26

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Alla legge 11 dicembre 2012, m 224, all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli''».

4.0.1

ROMEO, PIROVANO, FAGGI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* dei comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al quale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4 comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: ''alla data di presentazione della domanda'' aggiungere le seguenti: ''mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda''».

4.0.2

ROMEO, PIROVANO, FAGGI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».

4.0.3

VONO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».

4.0.4

LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto dei Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».

4.0.5

VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».

4.0.6

MARGIOTTA, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».

4.0.19

De Petris

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019".

4.0.7

Vitali

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e al quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2019''.

2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

4.0.8

La Russa

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e ai terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e al quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 settembre 2019''».

2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

4.0.9

Verducci

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e al quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2019''.

2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

4.0.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e ai quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''36settembre 2019''».

2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 anno 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

4.0.11

La Russa

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».

4.0.12
VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

4.0.13
VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».

4.0.14
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

4.0.15

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di lavoro)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 910, alinea, le parole: ''A far data dal 10 luglio 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''A far data dal 10 luglio 2019'';

b) al comma 914, secondo periodo, le parole: ''dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 10 gennaio 2019''».

4.0.16

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con il seguente: ''2019''».

4.0.17

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e al quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2019''.

2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31-dicembre 2019''».

4.0.18

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)

1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''51 dicembre''2018''».

Art. 5.

5.1

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''2019 e 2020''.

1-*ter*. Ai medesimi fini di cui al comma 1-*bis*, all'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''2019 e 2020''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sì provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.2

RIVOLTA, PIROVANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in tema di istituzione e disciplina del servizio civile universale, le parole: ''l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale, nonché a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, cessa di avere efficacia alla data del 31 maggio 2020''».

5.3

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, FERRO, DAMIANI, DE POLI, MODENA, LONARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 29 lettera *b)*, legge 28 giugno 2012 n. 92, dopo le parole: ''al 31 dicembre 2015'', sono inserite le seguenti: ''e dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020''».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «*Fondi-di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

5.4

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 2015 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2018 il termine utile ai fini della sottoscrizione e dei deposito dei contratti collettivi aziendali è prorogato al 31 dicembre 2018. La domanda di ammissione allo sgravio contributivo di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 12 settembre 2017 è presentata entro il 15 gennaio 2019. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 del medesimo Decreto Ministeriale''».

5.5

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 25, al comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 2015 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2018 il termine utile ai fini della sottoscrizione e del deposito dei contratti collettivi aziendali è prorogato al 31 dicembre 2018. La domanda di ammissione allo sgravio contributivo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 2017 è presentata entro il 15 gennaio 2019. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 del medesimo decreto ministeriale''».

5.6

PARRINI, MALPEZZI, IORI, COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 594 dopo le parole socio: ''socio assistenziali'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi'';

b) al comma 597 le parole: ''tre anni'' sono sostituite con le parole: ''cinque anni'';

c) al comma 599 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di coordinamento degli educatori per un periodo minimo di tre anni, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività''».

5.7

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013,2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2019 e a quattro giorni per l'anno 2020, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.8
NASTRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-*quater*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.1
GARAVINI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Regime speciale per lavoratori impatriati: estensione periodo dì fruizione incentivi fiscali)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".

2. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2022".

3. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017 -2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2022 inclusi"».

5.0.2

VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, e successive modificazioni, le parole: ''e per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i tre periodi d'imposta successivi».

5.0.3

GARAVINI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Proroga dei termini di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

1. All'articolo 5-*septies* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''*3.* L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 dicembre 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 28 febbraio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento dei versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata''».

5.0.4

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Proroga del termine di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche)

1. Nelle more della ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), ed in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, il termine di applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito di prescrizione dei contributi pensionistici, già fissato con la circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 al 10 gennaio 2019, è prorogato di un ulteriore anno al 10 gennaio 2020».

5.0.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: ''nell'anno 2018'' con le seguenti ''negli anni 2018 e 2019'' aggiungere in fine le seguenti parole: ''e la regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 7 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, per le specifiche situazioni occupazionali ricadenti nell'area di crisi industriale complessa di Frosinone''.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, per la quota di finanziamenti non coperta dalle parte non utilizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, si provvede nel limite massimo di euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando per il 2018 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 4 milioni di euro e del Ministero della economia e finanze per 3 milioni di euro e per l'anno 2019 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

5.0.6

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Frosinone)

1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, aggiungere in fine le seguenti parole ''e la regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 7 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, per le specifiche situazioni occupazionali ricadenti nell'area di crisi industriale complessa di Frosinone''.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 quantificato in euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2018 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 4 milioni di euro e del Ministero dell'economia e finanze per 3 milioni di euro e per l'anno 2019 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 6.

6.1
BORGHESI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «è prorogato» sono inserite le seguenti: «, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

6.2
PARRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proroga di cui al precedente periodo si applica solo alle procedure di abilitazione ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.3
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di 4 anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal precedente comma, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a 6 anni. Conseguentemente il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è abrogato.

3-*ter*. All'articolo 21 comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: ''almeno sei anni'' sono sostituite con le parole: ''almeno 3 anni''.

3-*quater*. All'articolo 21 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: ''sei anni scolastici'' sono sostituite con le parole: ''tre anni scolastici''».

6.4
GRASSI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''al 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2018''.

3-*ter*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''al 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2018''».

6.5

PAGANO, VITALI, MOLES, MANGIALAVORI, MODENA, AIMI, TOFFANIN, BERARDI, DAMIANI, DE POLI, LONARDO, RIZZOTTI, FLORIS, PAROLI, SICLARI, PICHETTO FRATIN, BATTISTONI, BERUTTI, PAPATHEU, PEROSINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».

6.6

VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2019''.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.7

GRANATO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, alinea, sostituire le parole: ''10 gennaio 2019'' con le seguenti: ''10 gennaio 2020'';

b) all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: ''10 gennaio 2019'' con le seguenti: ''10 gennaio 2020'';

c) all'articolo 19, comma 3, lettera *b)*, sostituire le parole: ''10 gennaio 2019'' con le seguenti: ''10 gennaio 2020'';

d) all'articolo 19, comma 6, sostituire le parole: ''dall'anno scolastico 2019/2020'' con le seguenti: ''dall'anno scolastico 2020/2021'';

e) all'articolo 19, comma 5, sostituire le parole: ''10 gennaio 2019'' con le seguenti: ''10 gennaio 2020'';

f) all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: ''dall'anno 2019'' con le seguenti: ''dall'anno 2020''».

6.8

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 900 mila euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.9

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* dei decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono aggiunte le seguenti: '', 2018/2019 e 2019/2020''».

6.10

TAVERNA, SILERI, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020».

6.11

FREGOLENT, ARRIGONI, PIROVANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020».

6.12

PAGANO, AIMI, DE POLI, RIZZOTTI, BERARDI, VITALI, MOLES, MANGIALAVORI, LONARDO, BARBONI, PAROLI, BERUTTI, SICLARI, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, PEROSINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2018, n. 45, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'', sono sostituite con le seguenti: ''Entro il 31 dicembre 2018''».

6.13

PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20-*bis,* comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con legge n. 45 del 7 aprile 2018, le parole: ''Entro

il 31 agosto 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 dicembre 2018''».

6.14

PAGANO, VITALI, MINUTO, MANGIALAVORI, MODENA, DE POLI, GALLIANI, RIZZOTTI, BERARDI, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, MOLES, LONARDO, DE SIANO, BARBONI, FERRO, PAPATHEU, PAROLI, CARBONE, PEROSINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio, dettato dai decreti del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 e 7 agosto 2017, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermi restando i termini sopra indicati, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».

6.15

PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio, dettato dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 e dal decreto ministeriale 7 agosto 2017, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020.

Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermi restando i termini sopra indicati, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».

6.16

PITTONI, PIROVANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili-esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico e considerato che occorre assicurare l'assegnazione del dirigente scolastico titolare ad un elevatissimo numero di scuole, in attesa degli esiti del concorso ordinario in fase di espletamento; ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla dataci entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 2018, ai fini dell'attivazione di un corso concorso intensivo di formazione di 80 ore riservato per coloro che, in riferimento al concorso per dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del15 luglio 2011, ovvero con il decreto di rettoria le n. 499 del 20 luglio 2015 nel 2011, abbiano superato la prova preselettiva o, comunque, abbiano sostenuto con esito positivo tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 oppure che abbiano riportato una pronuncia giurisdizionale favorevole almeno nel primo grado di giudizio.

Al termine del corso i candidati sostengono una prova finale, al superamento della quale saranno posti in coda alle graduatorie regionali relative al concorso bandito nel 2011, ancorché le medesime risultino esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge, e nominati, anche nei corso dell'anno scolastico, sui posti vacanti e disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni da autorizzare per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

6.17

VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: ''sesto anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''decimo anno'' e le parole: ''settimo anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''undicesimo anno''».

6.18

FEDELI, GINETTI, MALPEZZI, PITTELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 aprile 2016, è adottato entro il 30 settembre 2018».

6.0.1

RIZZOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 6-*bis*.

(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)

1. in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di conversione del presente decreto e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, dei decreto legislativo 30 marzo 2G01, n. 165;

b) sono prorogate, fino ai 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

6.0.2
ZANDA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)

1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di conversione del presente decreto e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo

b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Art. 7.

7.1
MARCUCCI, RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «e nell'anno 2018» *con le seguenti:* «e negli anni 2018 e 2019».

7.2
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MIRABELLI, DAMIANI, DE POLI, RIZZOTTI, LONARDO, MODENA, MOLES, FLORIS, BARBONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "10 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 giugno 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "10 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2021».

7.3

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 44-*bis"*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole: "per l'anno 2019", "per fanno 2020" e "a decorrere dal 10 gennaio 2021", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e "a decorrere dal 10 gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso "Art. 44-*bis"*, comma 2, le parole: "10 gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2020";

c) al comma 1, capoverso "Art. 44-*quater*" al comma 6, le parole: "10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2020''».

7.4

VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 44-*bis*." comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e "a decorrere dal 1º gennaio 2021'', sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''per l'anno 2020'', "per l'anno 2021" e "a decorrere dal 10 gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso "Art. 44-*bis*." comma 2, le parole: "10 gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2020";

c) al comma 1, capoverso «Art. 44-*quater*.»al comma 6, le parole: "10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2020"».

7.5

CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 44-*bis*." comma 1, lettera *a)*, *b) c)*, le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e: "a decorrere dal 20 gennaio 2021", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e: "a decorrere dal 10 gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso ''Art. 44-*bis*.'' comma 2, le parole: "10 gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2020".

c) al comma 1, capoverso "Art. 44-*quater*." comma 6, le parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2020"».

7.6

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, capoverso "Art. 44-*ter*." sostituire la parola: "2019", ovunque presente, con: "2020" e, conseguentemente, sostituire la parola: "2020", ovunque presente, con: "2021'' e sostituire la parola: "2021", ovunque presente, con: "2022"».

7.7

CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, capoverso "Art. 44-*ter*", sostituire la parola: "2019'', ovunque presente, con "2020" e, conseguentemente, sostituire la parola: "2020", ovunque presente, con "2021" e sostituire la parola: "2021", ovunque presente, con "2022"».

7.8

RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

7.9

DE BERTOLDI

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».

G/717/1/1

RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Il Senato, premesso che:

la legge di stabilità per il 2016, legge 208 del 2015, ha istituito il c.d. *bonus* cultura, cioè una carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro, per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo;

il *bonus* cultura è uno strumento volto a diffondere «cultura» e a massimizzare la penetrazione dei prodotti creativi presso le giovani generazioni;

con la manovra di bilancio per l'anno 2017, si è esteso la possibilità di utilizzo della *card* all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

malgrado il *bonus* abbia conosciuto inizialmente alcune difficoltà, dovute in primo luogo alla novità dello strumento e ad alcune problematiche tecniche relative all'accesso da parte dei giovani alla piattaforma *web*« dedicata, ad oggi sta producendo risultati significativi e-concreti sul piano della crescita dei consumi culturali;

il *bonus* ha riavvicinata i neomaggiorenni alla cultura, dimostrandosi un sostegno concreto alla lettura, alle piccole librerie, e anche, più in generale, all'industria creativa e alla domanda di tutti i contenuti culturali,

compresi quelli che in passato sono stati scarsamente considerati dallo Stato;

a tale proposito l'esclusione dell'editoria audiovisiva dal bonus appare vieppiù incomprensibile, in quando il comparto dell'*Home Entertainment* rappresenta la memoria storica del cinema perché è stato, e sarà sempre in grado, di assicurare al pubblico la reperibilità continua e costante delle opere cinematografiche e audiovisive del passato, permettendo così alle nuove generazioni di conoscere la cultura del grande cinema di ogni epoca;

in vista dell'annunciata rimodulazione e rivisitazione del *bonus* cultura per l'anno 2019, come annunciato dal Governo in sede di audizione parlamentare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilizzare il *bonus* e, soprattutto, a ricomprendere anche il settore dell'editoria audiovisiva nell'ambito di applicazione del futuro bonus cultura, quale memoria storia del settore audiovisivo.

7.0.1

MALPEZZI, MARCUCCI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Proroga del temine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto "Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati")

1. È prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto ''*Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati*'', istituita con DPCM 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le-modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere».

Art. 8.

8.1
ZAFFINI, LA PIETRA

Al comma 1, sostituire le parole: «10 dicembre 2018» *con le seguenti:* «2019».

8.2
ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti;

«1-*bis*. Esclusivamente per gli animali da affezione, il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, può, in deroga all'articolo 118, comma 1-*bis*, utilizzare il modello di ricetta, in forma cartacea, definito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. L'applicazione della deroga di cui al comma ...-*bis* è subordinata all'utilizzo di un ricettario a pagine prenumerate, vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente, costituito da 2 fogli autoricalcanti, di cui 1 copia originale destinata al Servizio Veterinario Locale e 1 copia al proprietario dell'animale, per ciascuna prescrizione. Ultimate le pagine del ricettario, quest'ultimo deve essere consegnato al Servizio Veterinario Locale che lo ha vidimato».

8.3
MARINO, CUCCA

Al comma 4, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis*. Dopo le parole: «al comma 2, primo periodo» sono soppresse le parole: «e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «fino al 6%» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 20 per cento».

8.4

ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Con efficacia fino al 31 dicembre 2021, al fine di far ripartire il mercato italiano dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ripristinare le entrate derivanti dal relativo gettito dell'imposta sul valore aggiunto, in attesa di una decisione organica europea sulla tassazione dei citati prodotti, nell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

''1-*bis*. 1. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di. consumo in misura pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data dì entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-*bis*, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

4-*ter*. L'istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associ azioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e relativi sottocodici.

4-*quarter*. All'articolo 39-*ter*decies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: ''cinquanta per cento'' sono sostituite dalle parole: ''venticinque per cento''.

4-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si provvede mediante il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, qualora non compensati dalle maggiori entrate annue a titolo di accisa sui tabacchi lavorati».

8.5

FARAONE, BINI, BOLDRINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre 2018''».

8.6

MOLES, MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».

8.7

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».

8.8

BORGHESI, PIROVANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n.190 dopo le parole: ''31 dicembre 2018'' è aggiunto il seguente periodo: ''I lotti di medicinali prodotti alla data del 30 giugno 2017 che non siano

stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta''».

8.9

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''I lotti di medicinali prodotti e distribuiti alla data del 31 dicembre 2018 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza dei medicinale indicata in etichetta''».

8.10

ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nelle more di una revisione degli allegati del D. Lgs. 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini de l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 955/2014/UE e del regolamento 997/2017/UE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno » ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si utilizza la determinatone dei marker di cancerogenicità contemplata nella nota ''L'' dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».

8.11
MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8'', con espressa esclusione delle cause di incompatibilità ivi sancite alla lettera *c)* quando la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile. 1968, n. 475, e successive modificazioni».

8.12
MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n0 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n0 27, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''12 mesi''».

8.13
ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis*, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

''3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, a decorrere dal 2013 la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico''».

G/717/2/1
CALDEROLI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l'articolo 21-*ter* del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;

lo stesso articolo 21-*ter*, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;

considerato che:

in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 – recante norme transitorie e finali – prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore dei presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati

dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;

impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore dei decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.

G/717/3/1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21-*ter*, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha esteso le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide nati dal 1959 al 1965, anche ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nel 1958 e 1966;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965, viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n.31 e delle linee guida emanate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Comando Logistico dell'Esercito il 24 settembre 2010;

l'articolo 21-*ter*, al comma 2 prevede che l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

esclusivamente per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, la legge 160/2016 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 21-*ter* in commento il Ministro della salute apporta con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, determinando una netta separazione dei percorsi;

il Ministro della Salute ha emanato il Regolamento in argomento con decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicem-

bre 2017 che, in base a quanto stabilito dalla legge 160/2016 sopra ricordata, all'articolo – 5 norme transitorie e finali – ha disposto «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscono due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili.

Impegna il Governo:

a prorogare integralmente e correttamente le disposizioni emanate con il decreto del Ministro del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali 2 ottobre 2009, n.163, le circolari e le linee guida diramate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito anteriori alle modifiche apportate con il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, della focomelia, dell'emimelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966 che abbiano presentato istanza al Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo entro la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 166/2017.

8.0.1

TARICCO, FARAONE

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto'', sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».

8.0.2

BRIZIARELLI, LUCIDI, MODENA, ZAFFINI, TESEI, FUSCO, ERRANI

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

''3-*bis*. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione''».

Art. 9.

9.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «trecento giorni» *con le seguenti:* «seicentosessantacinque giorni».

9.2

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera *c)* del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine, come prolungato dal comma 1».

9.3

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3, dei decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera *c)* del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

9.96

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera *c)* del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

9.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, prov-

vede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015, limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimìs* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

9.42

VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».

9.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«*2*. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, le parole: ''75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';

b) alla lettera *d)*, le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';

c) dopo fa lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

''*d-bis)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''.

2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.31

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, le parole: ''75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';

b) alla lettera *d)*, le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';

c) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

''d-*bis)*: a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».

9.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* alla lettera *d)*, le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';

b-ter) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

''*e)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».

9.7

BALBONI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti:*

«*b-bis)* alla lettera *d)*, le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';

b-ter) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

''*e)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo delta riduzione non applicata''».

9.8

RICHETTI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* alla lettera *d)*, le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';

b-ter) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

''*e)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo delta riduzione non applicata''».

9.9

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

«*c)* alla lettera *d)*, le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 cento''; per cento''.

d) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

''*e)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».

9.10

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«Al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: ''Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente'' è inserito il seguente: ''Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo-è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà''».

9.11

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo la lettera *e-bis)*, è inserita la seguente lettera:

''*e-ter.)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere''».

9.12

IORI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 è inserito il seguente:

''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello, stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, di cui all5 articolo 2-*bis*, comma 44, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

9.13

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della 1. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-*bis* comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo-dei comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

9.14

Bernini, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla 1. 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-*bis* comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

9.15
BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 20207 prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

9.16
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

''3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del

comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si fa fronte mediante riduzione ''dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

9.17

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

''3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre.2014, n. 190''».

9.18

MANTOVANI, PERILLI, CORBETTA, GARRUTI, GRASSI, MORRA, ROMANO, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

''3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31.12.2020, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale

propria prevista al secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

9.19

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';

b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».

9.20

SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 14-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';

b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».

9.21

MANTOVANI, PERILLI, CORBETTA, GARRUTI, GRASSI, MORRA, ROMANO, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';

b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».

9.22

BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 14-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';

b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».

9.23

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759 legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';

b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».

9.24

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: ''In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati sino alla cessazione dei relativi contratti''».

9.25

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'Articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 134 del 07/08/2012, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''7-*bis*. Hanno altresì diritto alla concessione dei contributi perla riparazione, a ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente; previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa''».

9.26

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai

relativi oneri si provvede; nei limite di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

9.27

PATRIARCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il termine dì cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

9.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai retativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, per ciascuno anno del biennio 2019-2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

9.29

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi-oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno

2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

9.30

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, BARBONI, RIZZOTTI, AIMI, DAMIANI, FERRO, MODENA, DE POLI, LONARDO, PAROLI, DAL MAS, FLORIS, BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 al 2021,''.

2-*ter*. All'onere derivante- dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche''».

9.32

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015 il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

''Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento dei cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per fa consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20% del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo dei proget-

tista viene ulteriormente decurtato del 2% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto ai termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo dei 10% del compensostesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5% sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50%; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5% sulla parte spettante relativa ai SAL, fino ad un massimo del 50%. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30%. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2% sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10%. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n.108 del 18/04/2012; L.125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi

apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10% del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

9.33

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

''16-*quinquies*. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del D.L 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4 del Dlgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del D.L. 83/2012''.

2-*ter*. Agii oneri derivanti dal comma 2-*bis* pari ad euro 1.038.735,00 per il comune dell'Aquila e ad ' 1.038.735,00 per i restanti comuni del cratere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-*sexies* del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività dei personale''».

9.34

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fin,e i seguenti commi:

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

''16-*quinquies*. Gli enti locali di cui all'articolo del D.L 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art.20 commi 2, 3, 4 del D.lgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale''.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede mediante l'utilizzo-delle risorse di cui al comma 67-*sexies* del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale».

9.35

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni con Legge n. 160/2016, sostituire le parole: ''e per l'anno 2017'', con le seguenti: ''e per gli anni 2019 e 2020''.

2-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede con assegnazione di risorse a valere su Fondi Cipe, appositamente individuati in sede di programmazione».

9.36

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* dei decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''.

2-*ter*. All'onere di cui al comma 2-*bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».

9.37

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* dei decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».

9.38

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.*bis*Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».

9.39

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».

9.40

SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».

9.41

MANTOVANI, PERILLI, CORBETTA, GARRUTI, GRASSI, MORRA, ROMANO, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».

9.43

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal D.L 39/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 77/09».

9.44

ARRIGONI, PATUANELLI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019'';

b) al secondo periodo, le parole: ''31 luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».

9.45

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito alla data del 30 ottobre 2018».

9.46

VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''per l'anno 2018'' sono inserite le parole: ''e per l'anno 2019''.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applicala riduzione delle spese fiscali».

9.47

VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli anni successivi l'indennità è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati al presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili''».

9.48

VERDUCCI

Dopo il comma 2, agigungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

''4-*bis*. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per Vanno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno''.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 39 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importa di 134,8 milioni di euro per fanno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, preve-

dendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.49

VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-*bis*. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

''7-*bis*, Le disposizioni, di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economi co-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».

9.50

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

4. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

9.51

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola, Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.52

VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;

«2-*bis*. All'articolo 50, comma 3, lettera *a)*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: ''Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità dì personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-*ter*, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese''»

9.53

VERDUCCI

Dopo il comma 2, agigungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 50, comma 9-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016'', è aggiunto il seguente periodo: ''e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019''».

2-*ter*. Ai maggiori oneri-di cui al comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti, più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali''».

9.55

VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per Vanno 2018'', sono inserite le seguenti: ''di 2-9-milioni di euro per Vanno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';

b) al comma 1-*bis* le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''1 contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità dì personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro periranno 2020, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di. razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per-importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.54

CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, GRASSI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono sostituite con le seguenti: ''di 29 milioni di euro per l'anno 2018 e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3'' e le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sosti-

tuite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019'';

b) al comma 1-*bis*, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni dal 2017 al 2019'';

c) al comma 3-*bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».

9.56

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';

b) al comma 1-*bis* le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';

c) al comma 3-*bis* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3''».

9.57
VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono inserite le parole: ''e per l'anno 2019''.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.58
VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020'';

b) all'ultimo periodo le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2021'';

2-*ter*. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''nel 2017'' sono aggiunte le seguenti: '', nel 2018 e nel 2019'';

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016''.

2-*quater*. All'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: ''37 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

b) al terzo periodo, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

2-quinquies. All'articolo 2-*bis*, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una ''zona rossa'' istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo''.

2-*sexies*. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:

''746. Le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 10 novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

746-*bis*. Le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 10 novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229''.

2-*septies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-*bis* a 2-sexies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi

di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.59

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';

b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite dì 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.

2-*ter*. All'onere di cui al comma 2-*bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».

9.60

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma

761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';

b) le parole: ''nel limite di 500,000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.61

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';

b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».

9.62

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';

b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».

9.63

BARBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';

b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».

9.64

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a/ 31 dicembre 2020'';

b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedente comma; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.65

MANTOVANI, PERILLI, CORBETTA, GARRUTI, GRASSI, MORRA, ROMANO, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 9, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';

b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.66

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le scadenze dei termini previste dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.67

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».

9.68

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».

9.69

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».

9.70

VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''2018, 2019 e 2020''».

9.71

COLTORTI, RICCIARDI, SANTILLO, NUGNES, MONTEVECCHI, GRASSI

Dopo il comma 2, agigungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 dicembre 2018''».

9.72

PAGANO, MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: ''31 agosto 2018'' sono sostituire con le seguenti: ''31 agosto 2019''».

9.73

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''31 agosto 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».

9.74

ASTORRE, MARGIOTTA, D'ARIENZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla, legge 7 aprile 2017,

n. 45, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''Entro il 31 dicembre 2018''».

9.75
PAGANO, MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli istituti scolastici che hanno richiesto finanziamento ai sensi del precedente comma 3, il termine è prorogato di 1 anno''».

9.76
ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';

b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis* si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

9.77
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';

b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis* si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

9.78

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';

b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis* si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

9.79

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.80

SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

''*758.* Ai fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 2 dei decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'armo 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

9.81

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

''*758.* Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per lo ricostruzione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

9.82

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''60 rate'' sono sostituite con le seguenti: ''120 rate'' ed è aggiunto in fine il seguente periodo: ''L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a

ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento''.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018 a 55 milioni di, euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».

9.83

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: ''31 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2020''».

Conseguentemente, dopo la lettera b)*, comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 è aggiunta la seguente:*

«*c)* le disposizioni di cui alla lettera *b)*, comma 1, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

9.84

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017''».

9.85
MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2020''».

Conseguentemente, dopo il comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6, articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento-ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

9.86
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, DAMIANI, TIRABOSCHI, RIZZOTTI, MODENA, DE POLI, FERRO, PAROLI, MOLES, FLORIS, AIMI, BARBONI, LONARDO, BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«1-*bis* All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle parole: ''10 gennaio 2020''».

Conseguentemente, All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative a tutte le rubriche.*

9.87
QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le pa-

role: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle parole: ''10 gennaio 2020''».

9.88

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge-24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, primo periodo, le parole: ''Per l'anno 2019'' e ''per il medesimo anno 2019'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''Per gli anni 2019 e 2020'' e ''per i medesimi anni 2019 e 2020'';

b) al comma 8-*bis* le parole: ''per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».

9.89

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:

''Art. 1-*ter*.

(Proroga sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva)

1. All'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: '31 dicembre 2018' e '31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2020' e '31 gennaio 2021'.

2. Limitatamente agli immobili ai quali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, dei decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Eorio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017''».

9.90
ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''e nel 2018'' sono sostituite dalle seguenti: '', nel 2018 e 2019''».

9.91
QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: ''La proroga di cui al presente comma si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del presente decreto''».

9.92
VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

''*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti

assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto-pubblico delegati ai sensi del comma 2'''.

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

''*b-bis)* al comma 2 dopo le parole: 'o agli altri enti locali' sono aggiunte le parole: 'ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico'''».

9.93

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''trenta mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trentasei mesi''».

9.94

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e spedali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».

9.95

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2017, n. 204, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, e successivamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2018, n. 52, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.97

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo, dalla legge n. 44 del 2012».

9.98

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma dei 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato

ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.99
MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi dì cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i. e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica».

9.100
MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017».

9.101
DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'origi-

naria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

2-*ter*. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.

2-*quater*. Nei comuni di cui al comma 2-*bis*, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-*quinquies*. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti».

9.102

De Siano, Carbone, Cesaro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati all'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 10 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 217, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-*ter*. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicem-

bre n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2-*quater*. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

2-*quinquies*. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono inserite le seguenti: ''su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,''».

9.103

De Siano, Carbone, Cesaro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione *post*-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma 6=ter dei medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2-*ter*. Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2-*quater*. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

2-*quinquies*. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono inserite le seguenti: ''su proposta del Commissa-

rio straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,''».

9.104

VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è rifinanziato per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la somma di euro 50 milioni, a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *f)* e 3, comma 1, lettera *q)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi *L)* ed *M)* del conto corrente n. 20127 ''Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali'' allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018».

9.105

SAPONARA, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le risorse, assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, nonché le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intenden-

dosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiano per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati dal precedente comma.

2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».

9.106

SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2-*ter*. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 2-*bis* provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

G/717/4/1

QUAGLIARIELLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 717 Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 9 del decreto in oggetto prevede una ulteriore proroga a 300 giorni dei termini entro i quali comunicare i dati relativi all'ammontare dei danni subìti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018;

considerato che:

il termine di comunicazione dei dati per i contribuenti che per primi in ordine cronologico hanno ricevuto la notifica da parte del Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, nelle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, sarebbe stato di qualche giorno antecedente la data di entrata in vigore della proroga di cui all'articolo 9 del presente decreto;

impegna il Governo:

a chiarire in sede normativa e a dare indicazione all'Agenzia delle Entrate affinché l'applicazione delle proroga di cui all'articolo 9 comprenda anche i termini intervenuti *in medias res*.

9.0.1

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MALLEGNI, TIRABOSCHI, BERARDI, BARBONI, LONARDO, MODENA, FLORIS, DAMIANI, MOLES, FERRO, AIMI, BERUTTI, PAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Proroga dell'applicazione delle sanzioni per fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica)

All'articolo 1, comma 917, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: ''In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia *stata comunque regolarmente assolta''*».

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.500:000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» *iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma* «Fondi di riserva e speciali», *missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

9.0.2

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i)*, comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'', sostituire le parole: ''30 giugno 2019'' con le seguenti: ''31 dicembre 2019''.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».

9.0.3

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MALLEGNI, DAMIANI, BARBONI, AIMI, TIRABOSCHI, LONARDO, DE POLI, FERRO, FLORIS, MODENA, MOLES, BERUTTI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Proroga incentivi, all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 14,3 milioni di euro nel 2018, 28.6 milioni di euro nel 2019 e 42,9 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

9.0.4

GRASSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera *b)*, della legge 287 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni, destinate alte emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'articolo 4, comma 2, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo le parole: ''alla data di presentazione della domanda'' sono aggiunte le seguenti: ''mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo-restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda''».

9.0.100

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)

1. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale", sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

l) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";

2) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente";

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma l, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica"».

Art. 10.

10.1
PARRINI, COLLINA, VALENTE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e al comma 375» *fino alla fine del comma.*

10.2
ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa».

Art. 11.

11.1
COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «All'articolo 2» *fino a:* «180 giorni».

11.2
VITALI

Al comma 1, sostituire le parole da:« all'articolo 1» *fino alla fine del comma con le seguenti:* « all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''36 mesi''».

11.4

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire le parole da:« all'articolo 1» *fino alla fine del comma con le seguenti:* « all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''36 mesi''».

11.3

La Russa, De Bertoldi

Al comma 1, sostituire le parole da:« all'articolo 1» *fino alla fine del comma con le seguenti:* « all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''24 mesi''».

11.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire le parole da:« all'articolo 1» *fino alla fine del comma con le seguenti:* « all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''24 mesi''».

11.7

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018», *con le seguenti:* «31 gennaio 2019»;

b) *al comma 2, lettera* f)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i gruppi di cui al comma 1-*bis*, tale soglia, è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

11.6

FERRAZZI, PARRINI, COLLINA, D'ALFONSO, MARINO, BOLDRINI, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 agosto 2018''».

11.8

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

11.9

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

11.10

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* g).

11.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i gruppi di cui al comma 1-*bis*, tale soglia è stabilita, sentita la Banca d'I-

talia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

11.12
LONARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto legge 21 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015 n. 11, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».

11.0.1
BOTTICI, FENU, DRAGO, CASTALDI, DI PIAZZA, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 246, le parole: ''dal 2015 al 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2018 al 2020''».

11.0.2
CIRIANI

*Dopo l'***articolo„***, inserire il seguente;*

«Art. 11-*bis*.

(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2025''».

11.0.3

RIPAMONTI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA. dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 ottobre 2011, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018».

11.0.4

ARRIGONI, FREGOLENT, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Proroga di termini in materia di energia)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 59, le parole: ''a decorrere dal 10 luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 10 luglio 2020'';

b) al comma 60, le parole: ''a decorrere dal 10 luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 10 luglio 2020''».

11.0.5
CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei-presente decreto.

2. Il Comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».

Art. 13.

13.1
PARRINI, COLLINA

Sopprimere l'articolo.

13.2
ROMEO, PIROVANO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74.

01-*bis*. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti sul Fondo sviluppo e coesione.

01-*ter*. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 04.

01-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti».

Conseguentemente, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al penultimo periodo le parole ''secondo, terzo e quarto periodo'' sono soppresse;

b) all'ultimo periodo, le parole da ''sono da adottare'' fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ''sono adottati entro il 31 ottobre 2018''».

13.3

D'ARIENZO, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» *con le seguenti:* «31 Agosto 2018».

13.4

ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I termini previsti dall'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018, n. 56, finalizzati all'impiego delle risorse per le quote di competenza di ciascuna regione sono spostati alla medesima data prevista al comma 1. Conseguentemente all'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 495-*bis* è inserito il seguente:

''495-*ter*. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di-previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.

Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Non

sono oggetto di trasmissione alla BDAP gli investimenti realizzati dai privati beneficiari dei contributi erogati dalle Regioni a valere degli spazi finanziari. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475''.

b) i commi da 497 a 500 sono soppressi.

TABELLA 1

Regioni	Riparto spazi finanziari 2018	Profilo investimenti				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.284.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696.140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
Totale	**500.000.000**	**175.000.000**	**137.000.000**	**130.000.000**	**53.000.000**	**5.000.000**

TABELLA 2

Regioni	Riparto spazi finanziari 2019	Profilo investimenti				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090

Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.284.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696.140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
Totale	**500.000.000**	**175.000.000**	**137.000.000**	**130.000.000**	**53.000.000**	**5.000.000**

1-*ter.* Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 così come convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-*quater*. Al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''accantonata per l'anno 2017'' e dopo le parole: ''Servizio sanitario nazionale per il 2017'' sono aggiunte: ''per l'anno 2018 e 2019''.

1-*quinquies*. A decorrere dal 2018 le regioni e le province autonome e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica.

1-*sexies*. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: ''per gli anni 2017-2019'' sono sostituite con: ''per gli anni 2017-2020''.

1-*septies.* La disposizione dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che il piano di rientro dal disavanzo può coprire un lasso di tempo anche superiore al triennio dal bilancio di previsione, se rientrante entro il tempo della consiliatura. Resta ferma la previsione per cui il disavanzo di amministrazione non può essere ripianato oltre la durata della consiliatura''.

1-*octies*. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alinea, le parole: ''dall'anno 2018'' vengono sostituite con le parole: ''dall'anno 2021'';

b) alla lettera *c)* del comma 2 le parole: ''dal secondo anno'' sono sostituite con le seguenti: ''dal quarto anno'';

c) al comma 2, lettera *d)*, secondo periodo, le parole: ''alla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso'';

d) a comma 6, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi'';

e) al comma 8, l'anno ''2018'' è sostituito con: ''l'anno 2020'';

f) al comma 8-*bis*, l'anno ''2017'' è sostituito con: ''l'anno 2018''.

1-*novies*. All'articolo 4, del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, è aggiunto il seguente comma:

''Al comma 1, dell'articolo 39 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: per il quadriennio 2017-2020' sono sostituite con: per anno 2017' e le parole di ciascun anno' sono abrogate''».

13.5

RICHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli incentivi finalizzati al sostegno della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dai fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018».

13.0.1

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, FERRO, BARBONI, AIMI, DAMIANI, DE POLI, MODENA, LONARDO, RIZZOTTI, FLORIS, BERUTTI, PAROLI, DAL MAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 ai 2021,''.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

13.0.2

ARRIGONI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico dei lavoro telematico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».

13.0.3

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».

13.0.4

STEGER, DURNWALDER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n, 151, la parola; ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».

13.0.5

LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».

13.0.6

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: '' sei precedenti alla data di cui al comma 1'';

b) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».

13.0.7

STEGER, DURNWALDER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''i sei precedenti alla data di cui al comma 1'';

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è pervista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».

13.0.8

LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del Lavoro telematico)

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''i sei precedenti alla data di cui al comma 7'';

b) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è pervista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».

13.0.9

MORONESE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art 13-*bis*.

(Termini in materia di biomasse)

1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».

13.0.10

ROMEO, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205, al comma 932, le parole: ''31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti; ''31 dicembre''».

13.0.11

ROMEO, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia fiscale)

1. Al comma 997 della legge L. 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: ''10 gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2019'';

b) alla lettera *b)* le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019'';

c) alle lettera *c)* le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''».

13.0.12

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BERARDI, TIRABOSCHI, DAMIANI, DE POLI, LONARDO, FERRO, MODENA, RIZZOTTI, MOLES, BARBONI, FLORIS, AIMI, PAROLI, BERUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i)*, comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'', sostituire le parole: ''30 giugno 2019'' con le parole: ''31 dicembre 2019''.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».

13.0.13

GASPARRI, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''10 gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2019'';

b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019'';

c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''».

13.0.14
ARRIGONI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;

''1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1''».

13.0.15
PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

1. All'articolo 16 dei-decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1''».

Plenaria

16ª Seduta (2º pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Candiani e per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE, relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Non essendoci interventi in discussione, si passa alla votazione.

Il senatore PARRINI *(PD)*, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. Rileva che il provvedimento in esame avrebbe meritato un migliore approfondimento, poiché contiene misure molto criticabili.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* annuncia il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(717) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, relatore, presenta l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nel comunicare alla Commissione gli emendamenti improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, fornisce alcune informazioni sui criteri seguiti nella valutazione. Ricorda, anzitutto, che la stessa norma del Regolamento del Senato è stata oggetto, fin dal 1984, di una interpretazione della Giunta per il Regolamento, diretta a chiarire che, in sede di conversione di decreti-legge, lo scrutinio debba essere il più rigoroso. Inoltre, gli sviluppi più recenti della giurisprudenza costituzionale rivelano un'attenzione molto sensibile all'esigenza di preservare i caratteri propri di una legge sui generis come quella di conversione dei decreti-legge. Le indicazioni che si ricavano dalle sentenze della Corte costituzionale in materia hanno guidato la Presidenza anche per il decreto in esame. Pertanto, possono essere considerati proponibili gli emendamenti che modificano il testo del decreto-legge o che comunque sono in correlazione diretta con le disposizioni che vi sono contenute. Tra quelli che propongono disposizioni ulteriori, sono da considerarsi proponibili gli emendamenti che abbiano ad oggetto materia strettamente connessa al contenuto del decreto-legge o emendamenti recanti proroghe di termini o di regimi giuridici. Non possono essere ammessi all'esame emendamenti che prorogano termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Dichiara, quindi, improponibili gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.27, 1.30, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.91, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.26, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 4.22, 4.0.1, 5.8, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 6.16, 7.8, 7.9, 8.2, 8.10, 8.11, 9.3, 9.10, 9.11, 9.24, 9.25, 9.33, 9.34, 9.43, 9.48, 9.52, 9.53, 9.82, 9.92, 9.97, 9.98, 9.99, 9.101, 9.102, 9.103, 9.0.1, 9.0.4, 11.11, 11.0.5.

Pur essendo consapevole che l'effetto prodotto è di entità significativa, ritiene tuttavia di non potersi discostare, nella valutazione sulla proponibilità degli emendamenti, da criteri seguiti con sempre maggiore attenzione nelle procedure parlamentari di conversione dei decreti-legge.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* ritira gli emendamenti 6.5, 6.12, 6.14, 7.2, 9.72, 9.75 e 9.0.1. Inoltre, aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.49, 4.0.5, 4.0.7 e 4.0.12 e li ritira.

Sottoscrive, altresì, gli emendamenti 1.49, 3.17 e 9.102 e li ritira in quanto improponibili.

Segnala, quindi, alcune delle proposte di modifica presentate dal Gruppo Forza Italia, di cui auspica l'approvazione.

Si sofferma, anzitutto, sugli emendamenti 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 7.3 e 7.7, che recano proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali e frequenze televisive. Considera prioritari, altresì, gli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.9, relativi alla proroga del mandato dei presidenti di Provincia, e gli emendamenti 1.29 e 1.37, che riguardano i Comuni di minori dimensioni.

Segnala l'emendamento 1.62, relativo all'utilizzo delle piattaforme telematiche nell'ambito dei contratti pubblici, e l'emendamento 1.74, con cui si propone la proroga di misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 nelle zone interessate dagli eventi sismici. Ricorda l'emendamento 1.106, volto a prorogare i termini per la presentazione dei piani di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che lo abbiano approvato prima dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2017. Inoltre, annette particolare rilevanza all'emendamento 2.8, per il ripristino della sezione distaccata del Portoferraio nel circondario del tribunale di Livorno.

Con l'emendamento 2.12 si intende prorogare il termine per il versamento al Consiglio nazionale del notariato della quota annuale destinata a coprire gli oneri dell'assicurazione obbligatoria professionale. Gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.11 sono volti a prorogare i termini di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Si sofferma sugli emendamenti 4.8, 9.30 e 13.0.1, che prevedono una estensione temporale dell'applicazione dell'aliquota al 10 per cento per la cedolare secca sugli affitti, nonché sull'emendamento 4.14, che proroga fino al 31 dicembre 2030 il termine di durata delle concessioni demaniali, e sull'emendamento 4.16, relativo all'applicazione delle sanzioni in materia di affidamento dei servizi di trasporti pubblico regionale e locale.

Segnala, quindi, gli emendamenti 5.3 e 5.4, che confermano per il triennio 2018-2020 l'esenzione contributiva per le assunzioni a tempo determinato prevista originariamente per alcuni contratti stagionali, e l'emendamento 6.0.1, con cui si proroga l'efficacia delle graduatorie nei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

Sottolinea l'importanza dell'emendamento 9.2, che proroga i termini per la presentazione della documentazione ai fini del recupero degli aiuti di Stato per il sisma del 2009.

Anche altri emendamenti riferiti all'articolo 9 sono volti a favorire la ricostruzione post terremoto. In particolare, l'emendamento 9.9 proroga i termini per la partecipazione al Fondo di solidarietà dei Comuni del cratere del sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna; l'emendamento 9.14 proroga l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili; l'emendamento 9.23 proroga il termine per usufruire del supporto offerto da Fintecna; l'emendamento 9.29 estende al 31 dicembre 2020 la sospensione dei mutui privati sugli edifici inagibili; l'emendamento 9.38 dispone

la proroga dell'autorizzazione per l'assunzione di personale destinato all'attività straordinaria conseguente al sisma del maggio 2012; l'emendamento 9.45 proroga ulteriormente il termine per la presentazione dei progetti di riparazione degli edifici inagibili con danno lieve; l'emendamento 9.50 è finalizzato a prorogare l'applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nel settore del turismo; l'emendamento 9.62 proroga il pagamento degli straordinari al personale degli enti locali impegnato nelle attività conseguenti al sisma; l'emendamento 9.68 proroga i termini per il credito d'imposta per gli investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma. Anche gli emendamenti 9.83, 9.84, 9.85, 9.89 e 9.94 sono volti a prorogare misure a favore delle zone colpite dal sisma, che dovrebbero essere estese ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia.

Con l'emendamento 9.86, si prevede una ulteriore proroga della sospensione dei pagamenti delle utenze domestiche.

Segnala, infine, gli emendamenti 9.0.2 e 13.0.12, che prorogano i termini per completare l'adeguamento alla normativa antincendio nelle strutture turistico-ricettive, nonché l'emendamento 9.0.3, che proroga gli incentivi per l'acquisto di abitazioni a classe energetica elevata, e l'emendamento 13.0.13, volto a prorogare i termini in materia di rivalutazione di beni d'impresa e rideterminazione di valori di acquisto.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* illustra l'emendamento 1.7, volto a differire al 31 gennaio 2019 le scadenze dei mandati dei presidenti di Provincia previste tra i mesi di ottobre 2018 e gennaio 2019. In questo modo, si potrebbero accorpare le elezioni provinciali in un'unica data.

Segnala l'emendamento 1.25, che – al fine di affrontare il problema degli enti locali in situazione di dissesto finanziario – estende da cinque a dieci anni il termine previsto dall'articolo 259 del TUEL per le Province che presentino un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019.

Si sofferma sull'emendamento 1.46, sebbene sia stato dichiarato improponibile, al fine di richiamare l'attenzione sull'urgenza di un intervento normativo per un riordino organico della disciplina riguardante l'ordinamento delle Province.

L'emendamento 2.7 è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2021 il ripristino delle sezioni distaccate di Lipari, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e di Portoferraio, nel circondario del tribunale di Livorno, oltre a quella di Ischia.

Con gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6, dichiarati improponibili, si affronta la questione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. Tale misura di sostegno, infatti, non è stata più rifinanziata, soprattutto con riferimento alle zone di Frosinone e Rieti, dove la situazione è particolarmente grave. A tale proposito, auspica un intervento del Ministero dello sviluppo economico.

Segnala gli emendamenti 4.0.10 e 4.0.14, che prorogano i termini in materia di frequenze televisive. Illustra, quindi, gli emendamenti che pre-

vedono misure per le zone colpite dal sisma: in particolare, gli emendamenti 9.36 e 9.59 prorogano i termini in materia di assunzione di personale per accelerare la ricostruzione in Abruzzo; l'emendamento prevede la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza per i Comuni interessati dal sisma nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; l'emendamento 9.6 proroga i termini per la partecipazione al Fondo di solidarietà dei Comuni del cratere del sisma in Emilia-Romagna; l'emendamento 9.28 proroga la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi nei territori colpiti dal sisma e da altri eventi atmosferici.

Infine, con gli emendamenti 11.4 e 11.5, si intende estendere, rispettivamente, a 36 o 24 mesi, il termine entro cui le banche popolari devono completare gli adeguamenti statutari delle banche popolari, a seguito della trasformazione in società per azioni.

Il senatore QUAGLIARIELLO *(FI-BP)*, in merito all'emendamento 9.38, a sua firma, già illustrato dal senatore Pagano, sottolinea la situazione di particolare disagio negli uffici speciali per la ricostruzione a causa della carenza di personale, che provoca un ritardo nell'esame delle pratiche. Ritiene pertanto indispensabile un intervento, per risolvere una disfunzione che finisce per arrecare grave danno ai cittadini.

Illustra, quindi, l'emendamento 9.91, con il quale si intende risolvere i dubbi interpretativi in merito all'operatività della misura dello sconto fiscale per i danni subiti a seguito del sisma del 2009, a causa di una lieve discrasia tra le date di entrata in vigore di successivi provvedimenti di proroga. Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento, qualora venisse accolto l'ordine del giorno G/717/4/1, di analogo contenuto.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* illustra alcuni emendamenti a sua firma, soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 4.20, che proroga al 30 giugno 2019 il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione.

Il senatore STANCANELLI *(FdI)* illustra l'emendamento 1.105, con il quale – per evitare il dissesto di alcuni enti locali – si intende prorogare i termini per la presentazione dei piani di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che lo abbiano approvato prima dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2017.

L'emendamento 2.15 è volto a estendere a sette anni, in luogo di cinque, il termine per l'utilizzo di codici commentati nelle prove scritte di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, in quanto non sono mai stati attivati i corsi di formazione previsti.

Gli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23 sospendono i termini per l'applicazione delle misure relative alla dotazione organica della magistratura onoraria. A tale riguardo, ricorda che la questione è inclusa nel contratto di Governo.

Infine, si sofferma sull'emendamento 2.24, che riguarda l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 23

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), detta le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/853, che ha modificato la previgente normativa europea in relazione al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco e delle loro componenti essenziali;

– i punti di maggior rilievo della direttiva sono l'introduzione di disposizioni per la disciplina delle modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; la ridefinizione del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, volta a consentire anche, attraverso l'istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; la previsione di forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, con la modifica dei relativi criteri di acquisizione e detenzione,

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo procede ad adeguare al contenuto della direttiva la disciplina sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile, che nell'ordinamento interno è contenuta in una molteplicità di fonti;

– alcune disposizioni contenute nella direttiva trovano già una corrispondenza coerente nella legislazione vigente e, perciò, non si rendono necessari ulteriori interventi di adeguamento dell'ordinamento nazionale. Si tratta, in particolare, di previsioni in tema di requisiti per l'acquisizione di armi e di munizioni, di disciplina degli obblighi di custodia e sorveglianza delle armi, di disciplina del tiro sportivo, delle armi da segnalazione e allarme,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 1, siano escluse dall'ambito di applicazione dello schema di decreto non solo le armi, ma anche le munizioni delle Forze armate e di polizia, conformemente al disposto della direttiva;

– all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, la definizione di «munizione», contenuta nell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 527 del 1997, sia uniformata a quella stabilita dalla direttiva;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, modificativo dell'articolo 38 TULPS, concernente l'obbligo per i detentori di armi da sparo di presentare la prevista documentazione medica ogni cinque anni, in luogo dei sei anni originariamente previsti, si rileva che le disposizioni transitorie, contenute all'articolo 15, comma 3 dello schema prevedono che l'obbligo sia assolto, in fase di prima applicazione, nel termine di dodici mesi. In proposito, la norma sia integrata, prevedendo che, in analogia a quanto avvenuto in occasione di una revisione straordinaria effettuata nei 2013, gli uffici di P.S., decorso il periodo di dodici mesi della fase di prima applicazione, informino i detentori non ottemperanti assegnando loro un ulteriore termine di 30 o 60 giorni e che l'avvio della procedura per il rilascio del certificato interrompa il suddetto termine;

– all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, sia modificato l'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, nella parte in cui disciplina i limiti della capienza dei caricatori (cinque colpi per l'arma lunga; quindici per l'arma corta). Tali limiti di capienza siano uniformati a quelli massimi consentiti dalla direttiva: dieci per arma lunga venti per arma corta;

– all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, modificativo dell'articolo 11-*bis* della legge n. 110 del 1975, sia previsto che, nel sistema di tracciabilità dell'amministrazione competente, non siano inseriti i riferimenti al numero del catalogo, se presente, al tipo di arma, in quanto compreso nella «classificazione secondo la normativa europea», né ai dati relativi alla marcatura;

– in relazione al divieto di vendita di armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, previsto dall'articolo 5, lettera *e)*, dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, si rileva che, anche in questo caso, la disposizione non risulta essere prevista dalla direttiva. Il testo della direttiva non vieta la compravendita mediante contratto a distanza, ma stabilisce che questa tipologia di transazione commerciale sia subordinata al controllo dell'identità della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, laddove richiesto, del possesso della necessaria autorizzazione all'acquisto e alla detenzione, da effettuarsi ad opera di soggetti autorizzati quali armaioli, intermediari autorizzati o di pubbliche autorità, prima o al momento della consegna delle armi. Sia dunque riformulata la disposizione di cui al citato articolo 5, lettera *e)*, dello schema di decreto legislativo, in senso meno restrittivo per le suddette tipologie di transazioni commerciali e più aderente al dettato della direttiva;

– con riferimento alle nuove misure di custodia per la detenzione delle armi, il testo della direttiva (UE) 2017/853, che modifica l'articolo 5-*bis* della direttiva, dispone che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia e sicurezza, commisurate al numero e alla categoria delle armi e delle munizioni detenute, mentre il testo dello

schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, lascia ampio margine di discrezionalità all'Autorità di pubblica sicurezza nell'imporre le adeguate misure di custodia delle armi e delle munizioni. Sia dunque riformulato l'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, dello schema di decreto legislativo, in modo più aderente al dettato della direttiva, tale da garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale;

– l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo attribuisce alla Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare, caso per caso, il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi. Tale disposizione, che non trova riscontro nel testo della direttiva, è già presente nell'ordinamento nazionale; con l'articolo 7 dello schema si introduce l'indicazione espressa dell'autorità competente a stabilire il numero massimo di munizioni e si viene a commisurare la relativa valutazione a particolari esigenze di sicurezza. Dunque, non essendo stati previsti, nella norma di delega, criteri direttivi specifici, lo schema di decreto si limiti al solo recepimento del testo della direttiva, rinviando a un possibile riordino organico e omogeneo della materia la revisione delle disposizioni specifiche del diritto interno;

– all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, modificativo dell'articolo 12 del decreto-legge n. 306 del 1992, che rimette ad un regolamento la disciplina della facoltà del Questore di ridurre il numero delle munizioni detenibili, al di sotto del limite stabilito dalla legge, sia definita la durata delle limitazioni che il Questore può imporre quanto al numero delle munizioni detenibili;

– sia modificato l'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, con riferimento al comparto armiero, nel senso di prevedere che la marcatura sia apposta su una parte dell'arma ben visibile ed ispezionabile (e non come oggi stabilito su una parte delimitata del fusto o della carcassa) e che l'arma non rechi ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi oltre alla marcatura;

– all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, con riferimento allo scambio di informazioni tra Stati a fini di tracciabilità delle munizioni, il rinvio all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* sia integrato, facendo riferimento alla legge n. 509 del 1993, considerato che altrimenti il testo appare riferibile all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo che non reca tali previsioni;

– all'articolo 13, comma 3, concernente i presupposti sulla base dei quali viene individuato il tiratore sportivo abilitato ad utilizzare le armi delle «nuove» categorie A6 e A7, siano considerati tiratori sportivi non solo gli iscritti alle Federazioni del CONI, ma anche gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI, nonché ai poligoni e ai campi di tiro privati;

– sia introdotto un più articolato regime transitorio, in conseguenza delle norme della direttiva che hanno inserito, tra quelle vietate, armi in precedenza legalmente detenibili per vari fini, ribadendo la non retroattività dei nuovi divieti di detenzione delle armi;

– sia modificato l'articolo 38 del TULPS, nella parte in cui disciplina le modalità di invio telematico (PEC) della denuncia di detenzione delle armi. In particolare, si consenta che l'invio telematico possa essere effettuato non solo nei confronti della Questura ma, in alternativa, anche alla Stazione dei Carabinieri qualora competente per territorio;

– si intervenga sulla disciplina delle collezioni di armi comuni, in particolare sulle difformità di prassi delle Questure che limitano le facoltà di trasporto delle armi «in collezione», con effetti ritenuti eccessivamente restrittivi.

Formula, altresì, le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *b)*, è opportuno inserire una disposizione che, all'articolo 34 del TULPS, aggiunga, in fine, un comma, volto a stabilire che l'avviso di cui ai commi precedenti consiste nella comunicazione, senza altri adempimenti, delle modalità e dei tempi del trasporto, inviata all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri, almeno 48 ore prima del trasporto, anche mediante fax o posta elettronica certificata, ovvero mediante sistemi informativi automatizzati che consentano l'identificazione dell'utente;

– sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, recante modifiche al TULPS, si segnala che l'articolo 57, comma 3, del testo unico, introdotto nel 2010, il quale prevede la concessione di una licenza ai campi di tiro e poligoni privati, non è mai entrato in vigore, perché non è stato emanato il relativo regolamento. È invece necessario che tale norma entri in vigore entro il 14 settembre, data di entrata in vigore della direttiva, poiché – per evitare discriminazioni – occorre estendere la possibilità di detenzione delle armi di cui alla categoria A6 e A7 anche agli iscritti ai poligoni privati. Si potrebbe altresì prevedere che la sicurezza delle attività nei campi di tiro per armi ad anima liscia risulti da completa perizia balistica sottoscritta da un professionista abilitato alla progettazione, e che la sicurezza dei poligoni di tiro per armi ad anima rigata sia certificata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o da un istituto o dipartimento universitario di ingegneria o scienza dei materiali, ovvero da un organismo di certificazione accreditato;

– all'articolo 3, al comma 3, dopo la lettera *e)*, appare opportuno aggiungere la seguente: «*e*-bis) all'articolo 43, secondo comma, dopo le parole "può essere ricusata" sono inserite le seguenti "ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,"». La modifica si rende necessaria al fine di disporre che la riabilitazione escluda, in tutti i casi, la preclusione obbligatoria al rilascio della licenza di porto d'armi;

– l'articolo 5, comma 1, lettera *c)* reca modifiche al comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, in particolare sopprimendo la possibilità di sostituire una parte essenziale d'arma recante la marcatura, previo versamento al CeRiMant per la rottamazione. Tale soppressione fa sì che, in caso di rottura di una parte essenziale d'arma recante i marchi e sostituibile, non sarà più possibile sostituirla con un'altra parte nuova ed

anch'essa punzonata, ma si dovrà necessariamente rottamare l'intera arma, con conseguente danno economico per il detentore dell'arma e costi a carico dello Stato, poiché appunto l'arma, anziché essere riparata, verrebbe versata interamente al CeRiMant per la rottamazione;

– all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, con riferimento alle informazioni riportate nelle marcature, appare necessario separare la disciplina delle armi prodotte da quella delle armi importate. Difatti, delle armi importate quasi mai si conosce l'anno di produzione, e assai spesso non è noto l'effettivo fabbricante (ma solo il produttore), né il luogo o Paese di fabbricazione, che potrebbe essere diverso dalla sede del produttore. Ne consegue che le armi importate diventano così tutte clandestine, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, n. 2) della stessa legge n. 110 del 1975. Appare pertanto essenziale che, sulle armi introdotte nel territorio dello Stato, il fabbricante, il Paese o luogo di fabbricazione o assemblaggio e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, se sconosciuti, possano essere sostituiti rispettivamente dal produttore o importatore nell'Unione europea, dal Paese membro dell'Unione europea di prima importazione e dall'anno di importazione. La norma peraltro non incide negativamente sugli obblighi recati dalla normativa dell'Unione europea, poiché è impossibile richiedere la marcatura di informazioni non conosciute, né conoscibili;

– all'articolo 5, appare necessario, anche ai fini della pubblica sicurezza, stabilire una disciplina generale, specificando che il trasporto delle armi detenute in collezione fuori dal luogo di detenzione sia previamente comunicato all'ufficio di pubblica sicurezza competente per territorio e che l'eventuale munizionamento acquisito per la prova di tali armi sia utilizzato o distrutto entro poche ore, impedendo che prescrizioni aggiuntive possano discriminare categorie di cittadini;

– la disposizione che attribuisce all'autorità provinciale di P.S. il potere specifico di imporre discrezionalmente una limitazione all'acquisto di munizioni nel periodo di validità del titolo, escludendo da tale limitazioni le munizioni acquistate nei poligoni pubblici e privati, rimetterebbe esclusivamente al potere discrezionale di Prefetti e Questori (a seconda della tipologia di PDA) la decisione sul quantitativo massimo di munizioni che il titolare di un PDA potrebbe acquistare nel corso di validità del titolo (ora sei anni per il PDA sportivo e la licenza di caccia). Tale disposizione avrebbe un impatto riduttivo sull'economia del comparto, mentre non avrebbe ricadute utili in termini di pubblica sicurezza. Peraltro, essa, da un lato, non recepisce alcuna disposizione comunitaria, poiché in nessuna delle direttive in materia di armi è articolata una tale prescrizione, né ha come effetto quello di conseguire una semplificazione sul piano amministrativo, dal momento che l'articolo 9 del TULPS già prevede tale facoltà in capo alle autorità provinciali di P.S.;

– all'articolo 13, comma 2, al fine di evitare discriminazioni, la possibilità di dimostrare i requisiti psicofisici per la detenzione di armi, presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato

o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovrebbe essere estesa anche alle altre certificazioni relative ad armi, esplosivi e munizioni, in particolare quelle relative alla concessione di porto d'armi o alle licenze professionali. Il certificato dovrebbe essere comunque quello previsto dalla normativa per il tipo di licenza in oggetto. Sarebbe opportuno, inoltre, aggiungere una norma di semplificazione, che dispensi il titolare di una licenza in corso di validità, per la quale ha presentato la certificazione di requisiti psicofisici più stringenti, dalla necessità di presentare ulteriori certificazioni per diverse licenze di cui chiede il rilascio o il rinnovo;

– sempre all'articolo 13, con riferimento all'acquisto di armi delle categorie A6 e A7, consentito solo ai «tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI», si rileva che le armi di cui alle nuove categorie A6 ed A7, ossia specifiche tipologie di armi lunghe con capacità di fuoco superiore ai 10 colpi e corte con capacità di fuoco superiore ai 20 colpi, sono, ai sensi della normativa italiana (articolo 2, comma 2, della legge n. 110 del 1975), solo armi qualificate come sportive, poiché, con l'emanazione del decreto legislativo n. 121 del 2013, si è disposto che tutte le armi comuni da sparo lunghe con capacità di colpi superiore a 5 e quelle corte con capacità di colpi superiore a 15, per essere immesse sul mercato con tale capacità maggiorata di colpi, debbono obbligatoriamente conseguire il riconoscimento di armi sportive. Consentire solo ai tiratori sportivi, se per tiratori sportivi si intendono solo gli agonisti, l'acquisto di tali tipologie di armi e dei relativi caricatori, impedirebbe la possibilità di acquisto ed uso di queste armi a collezionisti e, più in generale, ai soggetti diversi dagli agonisti. Si rileva, inoltre, che il nuovo regime giuridico delle armi A6 e A7, destinate alla sola attività sportiva, presenta ulteriori criticità, dal momento che chi, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, avrà la possibilità, perché tiratore sportivo, di detenere tali armi, dovrà comunque tenere conto del limite di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 110 del 1975. Tale limite deve essere pertanto elevato a dodici armi sportive, al fine di evitare che chi ne possegga già sei si trovi nella condizione di non poter detenere armi che sono riqualificate come sportive dalla direttiva e dallo schema di decreto legislativo in titolo;

– in ragione della frammentarietà della normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi, ai fini di una più chiara implementazione della direttiva in oggetto e una sua uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è auspicabile un preciso recepimento nell'ordinamento giuridico interno dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, come novellato, che identifica le categorie delle armi A, B e C, prevedendo una revisione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di eliminare il disallineamento tra ordinamento nazionale e normativa comunitaria, e salvaguardando le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 717

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.100
BORGHESI, *relatore*

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

17ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue il seguito dell'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice RICCARDI *(M5S)* illustra una proposta di parere, favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore CUCCA *(PD)* chiede una breve sospensione della seduta, prende atto della proposta della relatrice e segnala che la proroga del termine per l'esame di abilitazione forense ivi suggerita dovrebbe essere più lunga.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione rende parere sul testo del provvedimento, richiamando specifiche tematiche.

Il senatore STANCANELLI *(FdI)* richiama gli emendamenti predisposti dal suo Gruppo presso la Commissione di merito, che trattano anche della problematica dell'iscrizione all'Albo dei cassazionisti.

Il senatore DAL MAS *(FI-BP)* interviene sull'articolo 2 del decreto-legge che reca, al comma 1, la proroga del termine di applicazione di disposizioni in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 e sottolinea, riportandosi alle osservazioni già fatte proprie dal senatore Caliendo nella precedente legislatura durante l'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, una serie di perplessità inerenti il merito del provvedimento.

La senatrice MODENA *(FI-BP)* chiede chiarimenti sulle intenzioni del Governo in merito alla disciplina delle intercettazioni, la cui entrata in vigore viene in questa sede prorogata.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come la presente proroga sia uno strumento necessario per evitare l'entrata in vigore della normativa sulle intercettazioni e ricorda che dopo la proroga si stabilirà come procedere.

La senatrice VALENTE *(PD)* insiste per la richiesta di sospensione affinché si possa procedere ad un approfondimento, con la relatrice e il rappresentante del Governo, della proposta di parere, tenendo conto del dibattito odierno.

La Commissione conviene quindi di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 10,40.

La relatrice RICCARDI *(M5S)* riformula la proposta di parere (pubblicata in allegato) introducendo in merito alla proroga del termine relativo alla riforma dell'esame di abilitazione forense una modifica del termine previsto da cinque a otto anni.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Il presidente OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)* avverte che si passa alla votazione.

Il senatore CUCCA *(PD)* nel prendere atto della riformulazione della proposta di parere preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, seppur mantenendo delle riserve su alcune parti del disegno di legge tra cui in particolare la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4.

I senatori GRASSO *(Misto-LeU)*, STANCANELLI *(FdI)*, PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, Juliane UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)* rendono dichiarazioni di voto favorevole.

La senatrice MODENA *(FI-BP)* dichiarandosi contraria al ricorso a proroghe per questioni di metodo, rende dichiarazione di voto contraria.

Così come da ultimo riformulato dalla relatrice, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *g)*, *h)* e *r)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 luglio.

La relatrice PIARULLI *(M5S)* si riserva di presentare nella seduta pomeridiana di oggi, una nuova proposta di schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità che la proroga dei termini processuali disposta a suo tempo per i processi pendenti nella sezione distaccata di Ischia, a seguito degli eventi sismici, venga estesa anche alle circoscrizioni di Lipari e Portoferraio;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità della proroga (da cinque a otto anni), attraverso la modifica dell'articolo 49 comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 del termine che dispone l'entrata in vigore della riforma dell'esame di abilitazione forense, da svolgersi senza l'ausilio dei codici commentati con la giurisprudenza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità che la proroga dei termini processuali disposta a suo tempo per i processi pendenti nella sezione distaccata di Ischia, a seguito degli eventi sismici, venga estesa anche alle circoscrizioni di Lipari e Portoferraio;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità della proroga (da cinque a sette anni), attraverso la modifica dell'articolo 49 comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 del termine che dispone l'entrata in vigore della riforma dell'esame di abilitazione forense, da svolgersi senza l'ausilio dei codici commentati con la giurisprudenza.

Plenaria

18ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *g)*, *h)* e *r)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice PIARULLI *(M5S)* illustra una nuova proposta di schema di parere, (pubblicata in allegato).

Intervengono in relazione alla seconda condizione contenuta nella proposta di parere i senatori GRASSO *(Misto-LeU)*, Valeria VALENTE *(PD)*, GIARRUSSO *(M5S)* e PILLON *(L-SP-PSd'Az)*.

La Commissione conviene quindi di sospendere la seduta per un esame di tale questione.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,50.

La senatrice VALENTE *(PD)* stigmatizza la durata della sospensione e rimarca nei confronti delle opposizioni maggiori attenzioni e tutele in merito alla organizzazione dei lavori. Ricorda, inoltre, la necessità che su una materia tanto delicata la Commissione proceda con la dovuta attenzione all'esame di complesse questioni giuridiche.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle rimostranze della senatrice Valente, fa presente che la sospensione è stata determinata da un'esigenza di migliore analisi di un testo importante e complesso.

La relatrice PIARULLI *(M5S)* si riserva di presentare un'ulteriore proposta per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(536) ***Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»***

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che della discussione è redatto il resoconto stenografico.

Informa che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni 1ª e 5ª su testo ed emendamenti e della Commissione 11ª sul testo del provvedimento.

Ricorda che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di ieri).

Il senatore CUCCA *(PD)* manifesta perplessità sull'organizzazione dei lavori in merito ai termini stringenti concessi per la presentazione degli emendamenti sul provvedimento in titolo. Tuttavia ritira tutti gli emendamenti presentati al fine di favorire una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione e a riprova della mancanza, da parte del suo Gruppo parlamentare, di qualsiasi intenzione ostruzionistica.

Il presidente OSTELLARI ricorda che restano quindi presentati solo gli emendamenti della relatrice.

La relatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra gli emendamenti a propria firma 1.4, 2.6 e 8.3 e ne sollecita l'approvazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole su tali emendamenti.

Il presidente OSTELLARI avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Presente il numero legale per deliberare, l'emendamento 1.4, messo a voti, è approvato.

Il presidente OSTELLARI fa notare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Con successiva votazione, è approvato all'unanimità l'articolo 1, così come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

L'emendamento 2.6, posto a voti, è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'articolo 2, così come modificato. Posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, è approvato senza modifiche l'articolo 3, cui non sono riferite proposte emendative, all'unanimità.

Posto ai voti, è approvato senza modifiche l'articolo 4, cui non sono riferite proposte emendative, all'unanimità.

Posto ai voti, è approvato senza modifiche l'articolo 5, cui non sono riferite proposte emendative, all'unanimità.

Posto ai voti, è approvato senza modifiche l'articolo 6, cui non sono riferite proposte emendative, all'unanimità.

Posto ai voti, è approvato senza modifiche l'articolo 7, cui non sono riferite proposte emendative, all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'emendamento della relatrice 8.3 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'articolo 8, così come modificato. Posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'articolo 9, cui non sono stati presentati emendamenti. Posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Il presidente OSTELLARI avverte che si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

La senatrice MODENA *(FI-BP)* preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Si riserva una più ampia riflessione sul funzionamento delle cosiddette «casa famiglia», che costituisce un tema delicato di intervento normativo.

Il senatore CUCCA *(PD)* preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo condividendo l'intervento della senatrice Modena. Sottolinea la necessità che nell'operatività della Commissione d'inchiesta vi sia una adeguata vigilanza su tali profili.

I senatori STANCANELLI *(FdI)*, GRASSO *(Misto-LeU)*, Juliane UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, PILLON *(L-SP-PSd'Az)* e Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)* preannunciano il voto favorevole.

La Commissione unanime conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente sul testo degli articoli del disegno di legge n. 536 così come modificato, nonché a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 20 E 29

Il rappresentante del GOVERNO riferisce che la Conferenza unificata Stato-Regioni, ha espresso oggi un parere critico sugli atti del Governo nn. 20 e 29.

Visto l'esito dei pareri e la delicatezza della materia assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere da parte della Commissione anche successivamente al termine del 5 agosto.

La senatrice VALENTE *(PD)* e il senatore CUCCA *(PD)* chiedono ulteriori ragguagli in merito.

Il presidente OSTELLARI chiarisce che il tempo ulteriore assicurato dal Governo rispetto al termine assegnato alla Commissione del 5 di agosto, è motivato dal sopravvenuto esito del parere reso dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

La seduta termina alle ore 17,15.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 16

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

premesso in via generale che:

la legge 23 giugno 2017 n. 103 recante: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

il comma 85 dell'articolo 1 esplica i criteri e i principi direttivi a cui il Governo dovrà attenersi per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

nello specifico lo schema di decreto legislativo in titolo è volto ad attuare le deleghe previste alle lettere *g)*, *h)* e *r)* del già citato comma 85 che prevedono: l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento – lettera *g)*-; maggiore valorizzazione del volontariato, sia all'interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna – lettera *h)*-; al miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna – lettera *r)*;

considerato che:

le disposizioni previste all'articolo 1 del citato schema di decreto novellano in gran parte il capo II – condizioni generali- e l'articolo 26 della legge 354 del 1975. Le modifiche nell'ordine riguardano: *a)* le caratteristiche degli edifici penitenziari; *b)* la previsione che le aree residenziali siano dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica; *c)* la previsione della collocazione in spazio separato dei servizi igienici rispetto alle camere pernottamento; *d)* l'obbligo per gli istituti di dotarsi di strumenti ulteriori rispetto quelli presenti nelle biblioteche dei penitenziari; *e)* l'obbligo per gli istituti di dotarsi di strumenti e strutture in alcuni casi ulteriori rispetto a quelli presenti relativamente alla materia religiosa e alle pratiche di culto;

le novelle in questione sono quindi volte alla modifica delle norme inerenti al trattamento del detenuto. I singoli interventi sono accumunati dalla mancata considerazione della *vexata quaestio* del sovraffollamento carcerario. Infatti prevedere specificatamente un elenco di locali e strumenti che tassativamente devono essere presenti all'interno degli istituti di pena, può in questo momento essere un obiettivo irrealizzabile in quanto la previsione di ulteriori locali, oltre che onerosa in un momento di notevole necessità di risorse per l'edilizia carceraria, ridurrebbe drasticamente l'ampiezza di quelli destinati al pernottamento e alla vita dei detenuti;

considerato altresì che:

l'articolo 1, al comma 1, lettera *b),* capoverso «Art. 6», al comma 5, garantisce ai condannati alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere singole, fatta salva la contraria prescrizione del sanitario, ovvero il caso in cui le particolari situazioni dell'istituto non lo consentano;

la novella in questione non tiene conto dei monitoraggi effettuati dal Dipartimento amministrazione penitenziaria che per mezzo di circolari, ha ribadito che lo stato di privazione della libertà reca ai detenuti disturbi fisici e psicologici non sempre visibili e le allocazioni in stanze singole accentuerebbero ancora di più la possibilità di atti autolesionistici da parte degli stessi;

inoltre la novella andrebbe considerata in rapporto all'annoso problema del sovraffollamento carcerario che, in linea di massima, rende assai complesso poter destinare ad un singolo soggetto un locale destinato al pernottamento;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, alla lettera *a)*, capoverso «Art. 20», al comma 8, prevede la possibilità per gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati;

in relazione alla novella con la quale si interviene sull'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario relativo al lavoro penitenziario, andrebbero previsti maggiori controlli e l'assoluta trasparenza nelle procedure di selezione delle cooperative sociali e degli altri soggetti privati con le quali stipulare le convenzioni di inserimento lavorativo;

rilevato ancora che:

l'articolo 2, comma 1, alla lettera *c)*, introduce nella legge sull'ordinamento penitenziario un autonomo articolo relativo al lavoro di pubblica utilità, sganciandone l'operatività dal lavoro esterno e quindi prevedendolo anche all'interno del carcere;

il lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno del carcere, non essendo più ricompreso nell'ambito dell'articolo 21, dovrebbe essere soggetto alle limitazioni soggettive previste al comma 1, dell'articolo 21 del-

l'Ordinamento penitenziario. Quindi nei casi di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di un terzo della pena e comunque di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni;

rilevato ulteriormente che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, capoverso «Art 20-*ter*», al comma 7, prevede che il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscano titolo di priorità nell'assegnazione dei fondi da parte della Cassa delle ammende per i programmi di reinserimento dei detenuti nel mercato del lavoro;

la disposizione appare di difficile applicazione pratica e soggetta a notevole discrezionalità in quanto il mero riferimento al numero e la qualità dei progetti non sembrano parametri idonei e bastevoli ai fini dell'assegnazione dei fondi;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 1, alla lettera *l)*, novella l'istituto della liberazione anticipata, aggiungendo all'articolo 54 della legge 354 del 1975, il comma 3-*bis,* estende fino a 60 giorni per ogni semestre – nella misura di un giorno per ogni 5 giorni di partecipazione al progetto e comunque non superiore a 15 giorni –, dai 45 attualmente previsti all'articolo 54 dalla legge 354 del 1975, la detrazione di pena concessa al condannato a pena detentiva in caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità;

sul punto si osserva che i principi e criteri direttivi in conformità ai quali deve essere esercitata la delega in esame non fanno alcun riferimento al Capo VI del titolo I dell'ordinamento penitenziario – nell'ambito del quale si colloca appunto la disciplina della liberazione anticipata – né peraltro gli altri principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 85 dell'articolo 1 della citata legge n. 103 del 2017, anche aventi ad oggetto le materie di cui al predetto Capo VI, fanno alcun riferimento espresso al meccanismo di riduzione della pena da espiare caratteristico dell'istituto della liberazione anticipata. Il silenzio della previsione di delega – che è invece esplicita laddove autorizza il legislatore delegato ad intervenire su altri istituti che incidono sullo stato detentivo – induce pertanto ad escludere che il legislatore delegato sia stato abilitato ad intervenire in modo così significativo sulla misura della detrazione di pena conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata;

rilevato infine che:

l'articolo 3 detta una disposizione transitoria in tema di liberazione anticipata in relazione all'espletamento di progetti di pubblica utilità, pre-

vedendone l'applicazione retroattiva a far data dall'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2013, n. 78;

in relazione alle criticità relative alla modifica prevista all'articolo 2, comma 1, alla lettera *l)*, relativa alla estensione della liberazione anticipata, si richiede la soppressione dell'articolo;

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) che, all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, capoverso «Art 20», al comma 8 venga previsto maggiore controllo e trasparenza nelle procedure di selezione delle cooperative sociali ed altri soggetti privati con le quali stipulare convenzioni di inserimento lavorativo, nonché controlli e requisiti più stringenti con riferimento ai singoli membri delle stesse autorizzati che in qualche modo si rapportano con i detenuti;

b) che all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, capoverso «Art 20-*ter*» venga sostituito il comma 6 con il seguente: «I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni»;

c) che all'articolo 2, comma 1, venga soppressa la lettera *l)*, e conseguentemente venga soppresso l'articolo 3;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire alla lettera a) le parole: «artigianali sportive, di culto e di socializzazione con le seguenti: » ove possibile, culturali, sportive e religiose«;

b) all'articolo1, comma 1, lettera *b)*, capoverso «Art 6», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

c) all'articolo1, comma 1, lettera *b)*, capoverso «Art 6», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

e) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere *d)* ed *e)*;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, capoverso «Art 20-*ter*», valuti il Governo di sopprimere il comma 7.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00108, presentata dal senatore Malan, sullo sgombero del villaggio Khan Al Ahmar.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stata chiamata a rispondere l'onorevole Del Re, sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

La sottosegretaria DEL RE risponde alla suddetta interrogazione, innanzitutto offrendo alcuni elementi di contesto sul sistema di pianificazione del territorio nella cosiddetta Area C in Cisgiordania, un'area dove i piani di sviluppo vengono adottati senza il coinvolgimento delle comunità palestinesi ivi stanziate e le richieste di permessi delle comunità palestinesi autoctone vengono largamente respinte. Proprio per tale mo-

tivo, il sistema di pianificazione non è considerato compatibile col diritto internazionale, come peraltro affermato in diversi rapporti delle Nazioni Unite. Per citare ulteriori dati concreti, da un documento pubblicato lo scorso giugno dall'Amministrazione Civile Israeliana, si evince che, dal 1967 ad oggi, lo Stato di Israele ha affidato quasi esclusivamente ai cittadini israeliani il 40% dell'area C della Cisgiordania, le cui terre sono state dichiarate «State land». Risulta, infatti, che il 99,7% di tali terreni è stato utilizzato per la costruzione degli insediamenti e per tutti i servizi e le infrastrutture a questi collegati, mentre solo lo 0,2% è stato concesso ai cittadini palestinesi.

Gli accordi di Oslo evocati dal senatore Malan, pur prevedendo il mantenimento dell'autorità israeliana sull'Area C, furono tuttavia concepiti per durare un tempo limitato e in prospettiva del successivo trasferimento di questa porzione di territorio alla Parte palestinese. Infatti, i territori che ricadono nell'Area C costituiscono oltre il 60% dell'intera Cisgiordania, ovvero la parte preponderante del futuro Stato palestinese, in ossequio alla soluzione a due Stati che l'Italia sostiene da decenni.

Per quanto concerne, nello specifico, il villaggio di Khan Al Ahmar, la comunità dei suoi abitanti vive lì da oltre sessant'anni ed ha ripetutamente manifestato l'intenzione di volerci restare. È, dunque, in questa zona nelle immediate adiacenze dell'Area E1 – e non altrove – che l'eventuale intervento delle Autorità israeliane a sostegno della popolazione potrebbe avvenire, come fatto presente anche a livello europeo.

In proposito, ricorda che il diritto internazionale umanitario – in particolare la quarta Convenzione di Ginevra – proibisce i trasferimenti forzati di una popolazione autoctona in un territorio occupato.

Aggiunge che se il villaggio dovesse essere demolito, potrebbe avere inizio un'espansione degli insediamenti anche nelle zone circostanti. Così facendo, la Cisgiordania finirebbe per essere tagliata in due e questo rischierebbe di mettere a repentaglio la stessa realizzazione di un futuro Stato palestinese contiguo.

Quanto alla «scuola di gomme», fa presente che si tratta di un progetto finanziato anche dalla Cooperazione italiana e che da quasi dieci anni ha garantito istruzione a centinaia di bambini della comunità locale e di quelle circostanti.

La scuola è stata costruita con pneumatici ed argilla ed è priva di fondamenta, in ossequio al divieto di costruire in Area C senza permessi delle Autorità israeliane. Il progetto è stato presentato alla XII Biennale di Architettura di Venezia nel 2010 e lo studio che ne ha curato la progettazione assicura che le tecniche di costruzione utilizzate prevedono un'elevata prestazione termica e statica. L'intonacatura esterna in argilla garantisce la protezione della gomma dai raggi solari, evitandone il deterioramento e il rilascio di sostanze nocive.

Per tutti questi motivi il Governo italiano, in stretto coordinamento con i principali *partner* UE, continuerà a prestare la massima attenzione al caso della «scuola di gomme» e più in generale al villaggio di Khan Al Ahmar. Inoltre, proprio ieri, il Ministro Moavero, assieme ai suoi omo-

loghi di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, ha scritto una lettera congiunta al Primo Ministro Netanyahu per chiedere di riconsiderare la decisione di demolizione della scuola.

La sottosegretaria DEL RE passa, infine, ad aggiornare sulla ulteriore udienza presso la Corte Suprema israeliana, tenutasi in data odierna, la quale ha dato allo Stato israeliano cinque giorni per presentare un piano dettagliato per il trasferimento della comunità beduina in un sito alternativo rispetto a Jabal West. La comunità avrà, a sua volta, cinque giorni per presentare proprie osservazioni su tale piano e per fornire maggiori dettagli sulla petizione che aveva a suo tempo presentato per ottenere la legalizzazione delle strutture esistenti nel villaggio, nonché dimostrare che il villaggio sorge su proprietà privata di palestinesi. Trascorsi questi termini, la Corte potrà decidere in base agli elementi acquisiti oppure convocare una nuova udienza.

Il senatore MALAN *(FI-BP)*, in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

In primo luogo perché viene ribadito erroneamente che il villaggio in questione è collocato nell'area E1, che, tra l'altro, notoriamente non risponde affatto ai principi basilari di salubrità, trovandosi proprio ai margini di un'autostrada.

In secondo luogo, continua l'interrogante, si continua a prendere in considerazione solamente le argomentazioni addotte da una delle parti in causa, quella palestinese, laddove, come stabilito anche dagli Accordi di Oslo, spetta all'autorità israeliana di concedere legittimamente i permessi di costruzione.

Secondo il senatore Malan, tale impostazione, che predilige una parte in contrapposizione all'altra, non è condivisibile anche perché insuscettibile di favorire un futuro accordo equilibrato tra israeliani e palestinesi.

Per ultimo, si tratta di un approccio non produttivo di risultati per le persone coinvolte, in quanto, non essendo stata accolta la proposta di trasferimento verso un'altra località, dotata di servizi adeguati per la popolazione, i bambini del villaggio di Khan Al Ahmar continuano a vivere in condizioni sanitarie inidonee.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETROCELLI *(M5S)* comunica che la prossima settimana sarà incardinata una proposta di regolamento dell'Unione europea in tema di cooperazione allo sviluppo, sottolineando che si tratta di un interessante progetto legislativo europeo che mira a definire la nuova cor-

nice normativa comunitaria in tema di vicinato e di aiuto internazionale allo sviluppo.

Se assegnati in tempo, inoltre, potranno essere esaminati disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, anche di natura parlamentare.

Ricorda che martedì 7 agosto è prevista la seduta congiunta, presso la Camera dei deputati, alle ore 13,30, delle Commissioni Affari esteri di Senato e Camera, per l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Moavero sulla Presidenza italiana dell'OSCE.

Comunica, infine, che la Presidente del Senato ha dato il suo assenso per lo svolgimento degli affari assegnati, rispettivamente, sul futuro delle relazioni con la Federazione russa e sulla situazione nel Corno d'Africa.

Sollecita, quindi, i Gruppi ad inoltrare, tramite gli Uffici di Segreteria, le proprie proposte in merito ai vari soggetti e personalità da audire, in modo da poter avviare le rispettive indagini immediatamente alla ripresa dei lavori, a settembre.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice PACIFICO *(M5S)*, relatrice, illustra il provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione Affari costituzionali, recante la conversione del decreto-legge di proroga dei termini previsti da alcune disposizioni legislative.

Il decreto-legge, che si compone di 14 articoli, prevede interventi finalizzati a prorogare le scadenze relative a provvedimenti in vari ambiti tematici, dagli enti territoriali alla materia delle intercettazioni, dall'ambiente alle infrastrutture, dalle politiche sociali all'istruzione, dalla salute alla materia bancaria, nonché a supporto dei fondi, rispettivamente, per la concessione di contributi agli interessi in operazioni di *export-credit* e per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. L'intento complessivo del provvedimento è quello di garantire continuità, efficienza ed efficacia all'azione amministrativa e l'operatività dei fondi a sostegno degli investimenti.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala una disposizione in materia di scuola italiana all'estero; in particolare l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge consente, in attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 che disciplina il comparto, di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico le graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero. Il testo, in parti-

colare, assicura la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee, consentendo dunque il regolare avvio dell'anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo.

La relazione allegata al provvedimento evidenzia il carattere di urgenza della diposizione in esame, poiché è necessario disporre l'invio all'estero del personale necessario con un anticipo di alcuni mesi rispetto all'inizio dell'anno scolastico, onde consentire in tempi adeguati il trasferimento all'estero del personale e delle relative famiglie.

La relazione tecnica precisa inoltre che da tale misura non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che nulla viene innovato in relazione al trattamento economico di tale personale: i relativi oneri sono già quantificati e autorizzati dal decreto legislativo n. 64 del 2017, sul cui schema peraltro la Commissione Affari esteri, unitamente alla Commissione Istruzione, formulò al Governo nel marzo 2017 un parere favorevole con alcune condizioni.

Un interesse residuale per la Commissione, per ciò che concerne il tema del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese, si ravvisa anche in relazione all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge che reca il rifinanziamento del Fondo per la concessione di contributi agli interessi in operazioni di *export-credit*. In particolare il finanziamento ulteriore del Fondo – istituito presso il Mediocredito centrale – per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito stesso concedono per attività di sostegno all'*export*, opera nella misura di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, ed è finalizzato a consentire la prosecuzione delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con le risorse derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. L'interesse della Commissione deriva dal fatto che il Fondo per la concessione di contributi agli interessi in operazioni di *export-credit*, è gestito dalla SIMEST, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, ma soprattutto amministrato da un Comitato Agevolazioni – che approva le operazioni – composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'attività del Fondo è dunque finalizzata a favorire l'internazionalizzazione delle nostre realtà produttive, consentendo alle imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all'estero, partecipate appunto da SIMEST, in Paesi non appartenenti all'Unione europea, tramite l'accesso a finanziamenti bancari agevolati.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà conto di una conferente bozza di parere non ostativo che sottopone all'attenzione dei commissari.

Segue un breve intervento della rappresentante del GOVERNO, la quale esprime piena condivisione per i contenuti della proposta di parere testé presentata, e del senatore ALFIERI *(PD)*, il quale dichiara di condividere l'impostazione dello schema di parere limitatamente a quanto attiene alla competenza della Commissione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, successivamente, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la bozza di parere proposta dalla relatrice, pubblicata in allegato, che è accolta dalla Commissione.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (n. COM(2018) 465 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e conclusione. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 1)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il senatore AIMI *(FI-BP)*, relatore, illustra un conferente schema di risoluzione sull'atto in esame.

Non essendovi domande di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del numero di senatori richiesto per tale deliberazione, pone ai voti lo schema di risoluzione formulato dal relatore (pubblicato in allegato), che viene approvato dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (n. COM(2018) 373 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e conclusione. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 2)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il presidente PETROCELLI, in sostituzione della relatrice, senatrice Bonfrisco, impossibilitata a prendere parte alla seduta, dà lettura di una proposta di risoluzione, contenente i principali punti della relativa relazione, precedentemente svolta.

Successivamente, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione, pone ai voti lo schema di risoluzione formulato dalla relatrice (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PETROCELLI avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, giovedì 2 agosto, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

valutato l'intento complessivo del provvedimento;

apprezzata la disposizione relativa alla proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale da destinare alle scuole italiane all'estero;

ribadita la necessità di garantire condizioni effettive per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero e per il rafforzamento del sistema di formazione italiana nel mondo;

espresso l'auspicio di una rapida approvazione delle nuove modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale da destinare alle scuole italiane all'estero;

preso altresì atto del rifinanziamento del Fondo per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito stesso concedono per attività di sostegno all'*export*;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 465 DEFINITIVO (*Doc.* XVIII, n. 1)

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018) 465 definitivo);

ricordato che lo strumento di assistenza preadesione è il meccanismo di finanziamento europeo per il sostegno alla transizione e al rafforzamento delle istituzioni, alla cooperazione transfrontaliera, allo sviluppo regionale, delle risorse umane e rurale dei Paesi candidati e di quelli potenzialmente candidati ad entrare nell'Unione europea;

giudicato lo strumento di assistenza preadesione fondamentale per gli obiettivi generali di stabilità, sicurezza e prosperità per l'immediato vicinato dell'Unione europea, nonché per il raggiungimento di obiettivi fondamentali di ripresa economica sostenibile, controllo delle migrazioni, contrasto al terrorismo ed alle organizzazioni criminali, nonché approvvigionamento energetico e tutela dell'ambiente;

ribadito che il processo di allargamento rappresenta una prospettiva geopolitica irrinunciabile, nonché un investimento sostanziale per la diffusione della prosperità economica e dei valori democratici su cui si fonda l'Unione europea, e per il mantenimento di condizioni di pace, sicurezza e stabilità per l'intero continente europeo;

riaffermata l'esigenza di un pieno sostegno da parte dell'Unione europea alle prospettive di allargamento ai Balcani occidentali, area geopolitica di straordinaria importanza e dal valore strategico fondamentale per il nostro Paese, in considerazione dei consolidati rapporti economici, politici e culturali che l'Italia vanta con quegli Stati;

tenuto conto che la Proposta di regolamento definisce il quadro normativo di riferimento dello strumento di assistenza preadesione (IPA III) destinato a succedere a IPA II nel sostegno, a partire dal 2021, dei Paesi potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ovvero l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'Islanda, il Kosovo, il Montenegro, la Serbia, la Turchia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nel loro percorso di avvicinamento all'Unione europea;

preso atto che tale proposta è parte integrante del quadro finanziario pluriennale delineato dalla Commissione europea per il periodo 2021-

2027, collocandosi peraltro in attuazione della strategia a medio termine per la politica di allargamento dell'Unione;

ritenuta adeguata la previsione circa una dotazione finanziaria complessiva per IPA III pari a 14,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, anche in considerazione del monitoraggio dei risultati conseguiti da IPA II;

condiviso l'obiettivo generale della proposta, definito dall'articolo 3, ovvero quello di aiutare i beneficiari ad adottare e attuare riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per consentire loro di rispettare i valori dell'Unione e per allinearsi alle norme e alle politiche UE, contribuendo in questo modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità;

espresso apprezzamento anche per gli obiettivi specifici del nuovo strumento di assistenza preadesione, tra cui quelli relativi al rafforzamento dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani, della società civile e della sicurezza, nonché alla gestione della migrazione, incluso il controllo efficace delle frontiere;

ribadita altresì l'importanza degli ulteriori obiettivi previsti dal testo, come il consolidamento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il sostegno alle riforme strutturali e la buona *governance*, la riconciliazione e il sostegno per rapporti di buon vicinato, il rafforzamento dello sviluppo economico e sociale, lo sviluppo regionale e le politiche sociali, occupazionali e ambientali di questi Paesi, nonché il sostegno alla cooperazione territoriale e ai programmi di cooperazione transfrontaliera;

sottolineata l'opportunità che il consolidamento delle prospettive dell'allargamento passi attraverso un sostegno mirato e selettivo ai candidati o ai potenziali candidati all'adesione, Paesi peraltro già sottoposti ad una stringente attività di valutazione e monitoraggio dei progressi compiuti nel loro percorso di avvicinamento all'Unione europea;

sottolineata l'importanza delle norme relative alle attività di monitoraggio, revisione contabile, valutazione e protezione degli interessi finanziari dell'Unione;

ravvisata l'opportunità che il nostro Paese contribuisca in modo fattivo al rafforzamento delle prospettive di adesione all'Unione europea dei Balcani occidentali, dando vita ad iniziative di coordinamento e di analisi rafforzate anche nell'ambito delle iniziative multilaterali che consentano un monitoraggio addizionale della situazione e che contribuiscano altresì ad agevolare la costruzione di rapporti economici, culturali e politici privilegiati fra l'Italia, gli altri Stati membri e questi Paesi, facilitando le possibilità di investimento da parte delle realtà imprenditoriali italiane ed europee;

impegna il Governo

a sostenere tali posizioni in sede di Unione europea e ad adoperarsi per il loro recepimento, nonché a predisporre tutte le misure più utili a facilitare il percorso di avvicinamento dei Paesi collocati nell'aerea dei

Balcani occidentali alla prospettiva dell'adesione entro i termini indicati dalla Commissione europea;

a favorire ai vari livelli, l'attività di controllo e monitoraggio dei meccanismi di finanziamento di IPA III, assicurando adeguati parametri di trasparenza.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 373 DEFINITIVO *(Doc.* XVIII, n. 2)

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018) 373 definitivo);

tenuto conto che il provvedimento rientra fra le iniziative legislative volte a promuovere lo sviluppo armonioso dell'Unione europea attraverso misure di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dei diversi ambiti regionali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

considerata la necessità di garantire un'attenzione addizionale alle regioni frontaliere, aree che per le loro peculiarità geografiche e per la sussistenza di ostacoli giuridici ed amministrativi derivanti dalla diversità degli ordinamenti giuridici nazionali, risultano oggettivamente più penalizzate anche dal punto di vista dei risultati economici rispetto a quelle situate all'interno degli Stati;

apprezzato l'intento complessivo della proposta normativa finalizzato a consentire agli Stati membri di adottare meccanismi volontari per la eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero mediante l'applicazione ad una propria regione transfrontaliera di disposizioni giuridiche di un altro Stato membro limitrofo, qualora l'applicazione delle disposizioni interne costituisca un ostacolo giuridico all'attuazione di un progetto congiunto;

apprezzato il riferimento alla possibilità che gli Stati membri possano ricorrere al meccanismo anche in relazione alle regioni transfrontaliere situate lungo frontiere marittime o in quelle comprese tra uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi;

preso atto con favore delle disposizioni sulle modalità per l'attuazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni di cui al presente Regolamento, nonché sulle forme di protezione giuridica accordate alle persone che dovessero ritenersi lese da atti o omissioni derivanti dall'applicazione di disposizioni giuridiche di un altro Stato membro;

ricordata l'importanza per le regioni transfrontaliere degli specifici programmi di cooperazione nell'ambito della politica di coesione, a partire dai cosiddetti fondi *Interreg*, finalizzati a migliorare l'integrazione europea di tali aree, nonché del sostegno di tipo istituzionale garantito dai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

ribadita in particolare l'importanza della partecipazione italiana ai programmi di cooperazione territoriale europea, che, con riferimento al periodo 2014-2020 vede il nostro Paese aderire a 19 programmi, di cui otto di cooperazione transfrontaliera, tre di cooperazione transfrontaliera esterna, quattro di cooperazione transnazionale e quattro di cooperazione interregionale;

evidenziato il contributo fondamentale al rafforzamento dell'identità europea e al rilancio delle prospettive di rinnovamento dell'Unione europea che proprio i programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale concorrono a garantire, in ragione del peculiare approccio territoriale e multilivello che richiedono;

richiamati altresì i contenuti e le proposte della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'Unione europea» – COM(2017) 534 – del 20 settembre 2017;

impegna il Governo

a valorizzare ulteriormente le esperienze maturate nella *governance* nazionale di attuazione e gestione dei programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020;

a rafforzare ulteriormente la partecipazione italiana a tali programmi anche con riferimento al periodo successivo al 2020;

a promuovere a livello europeo un'occasione di riflessione sull'impegno fin qui profuso dall'Unione europea per il raggiungimento di effettivi livelli di coesione economica, sociale e territoriale fra i diversi ambiti regionali, anche in vista di un possibile adeguamento degli impegni di spesa da destinare a tale scopo;

a predisporre un'attività di monitoraggio costante delle aree transfrontaliere del nostro Paese e delle loro problematiche, al fine identificare preventivamente ulteriori ostacoli di ordine giuridico, amministrativo ed infrastrutturale ancora esistenti che penalizzano le opportunità di sviluppo anche economico di tali aree, sperimentando, laddove possibile, modelli e modalità di collaborazione ulteriormente innovativi nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera già avviati.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

20ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, con riferimento al testo, segnala ulteriori profili che appaiono meritevoli di approfondimento. Con particolare riguardo all'articolo 12, risulta necessario avere delucidazioni in merito ai seguenti aspetti: l'elenco delle aziende italiane ed estere interessate all'erogazione di finanziamenti a valere sul fondo gestito da SIMEST; l'elenco delle commesse a cui i finanziamenti sono riferiti; l'indicazione delle banche finanziatrici; i tassi pagati dalle aziende clienti e i tassi variabili sostenuti da SIMEST, con indicazione dello *spread* applicato; la durata dei suddetti finanziamenti. In ordine all'attività di SIMEST, sarebbe altresì utile sapere l'ammontare pregresso del nozionale dei derivati incarico alla stessa, il valore *Mark to Market*, nonché le banche controparti. In merito all'attività di SIMEST sui derivati attuali e su quelli in via di approvazione in carico alla stessa, sarebbe infine utile sapere se

eventuali economie derivanti da flussi vantaggiosi per SIMEST, o minori spese, verranno restituite al bilancio dello Stato o accantonate.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica volta a dare risposte in merito ai rilievi formulati dal relatore nella seduta pomeridiana di ieri.

Per quanto concerne le osservazioni fatte dal relatore nella seduta odierna, si riserva di fornire, appena possibile, le informazioni richieste, tenuto anche conto che si tratta di profili che coinvolgono le competenze di altri Dicasteri.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti all'articolo 3, occorre chiedere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle proposte 3.2 (identica o analoga al 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9) e 3.15. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 3.12. Chiede conferma che non derivino oneri connessi a procedure di infrazione europea per gli emendamenti 3.13 (identico al 3.14), 3.18 e 3.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.15 e 3.20. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.19.

Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alla proposta 4.2 (identica a 4.3, 4.4, 4.5, 4.6). Chiede conferma che non derivino oneri connessi a procedure di infrazione europea per l'emendamento 4.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.18. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (identico al 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.16).

Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.0.3, 5.0.5 e 5.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 5.0.1 e 5.0.2. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.4.

Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti all'articolo 6, chiede conferma dell'assenza di oneri correlati alla proposta 6.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 6.6, 6.8 e 6.16. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.9.

Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti all'articolo 7, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.1. Chiede conferma che non derivino oneri connessi a procedure di infrazione europea per l'emendamento 7.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 7.

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti avanzate dai senatori MARINO *(PD)*, PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* e MISIANI *(PD)*, il presidente PESCO *(M5S)* fornisce ragguagli sulle modalità e sui tempi richiesti

per l'esame del provvedimento, anche in considerazione della complessità dell'istruttoria sui profili finanziari.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria

21ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti all'articolo 8, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 8.3, 8.6 (identico all'8.7) e 8.13. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.4. Segnala altresì che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.8 e 8.9. Chiede conferma che non derivino oneri connessi all'attivazione di procedure di infrazione europea per le proposte 8.10 e 8.0.1 (analogo all'8.0.2). Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni su restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel rappresentare che non sono ancora disponibili le risposte ai rilievi sollevati sugli emendamenti agli articoli da 3 a 8, mette a disposizione una nota che fornisce ulteriori chiarimenti sui profili di criticità concernenti il testo del decreto.

In particolare, offre rassicurazioni sulla neutralità finanziaria dell'articolo 2, comma 2; in merito al comma 3 del medesimo articolo, nel dare

conferma della neutralità finanziaria della disposizione, concorda con l'opportunità di inserire una clausola di invarianza.

Dopo aver chiarito che, in merito all'articolo 10, la figura del commissario per le Universiadi di Napoli non comporta oneri finanziari, si sofferma sulla portata finanziaria dell'articolo 12, sottolineando che, per il biennio 2021-2022, la norma produce effetti interamente compensati sui saldi di finanza pubblica; da ultimo, conferma che, sempre in merito all'articolo 12, l'utilizzo a copertura di quota parte del fondo speciale di conto capitale rispetta il principio che vieta la dequalificazione della spesa, dal momento che gli interventi finanziati rimangono correlati a spese di investimento.

Il presidente PESCO *(M5S)* dispone una breve sospensione della seduta, per consentire la predisposizione di una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 15.35, è ripresa alle ore 15.40.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere sul testo del seguente tenore:« La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 2, comma 3, sia inserito, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

I senatori ERRANI *(Misto-LeU)*, MISIANI *(PD)* e MARSILIO *(FdI)* annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il sottosegretario Laura CASTELLI avverte che presumibilmente le risposte del Governo sia sui rilievi sollevati sugli emendamenti già segnalati dal relatore sia, a maggior ragione, su quelli per i quali è in corso l'approfondimento da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione bilancio, non saranno disponibili prima di domani mattina.

Il PRESIDENTE prospetta quindi di aggiornare i lavori alla seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

17ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il relatore LANNUTTI *(M5S)* presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* segnala l'importanza della materia in esame ai fini della realizzazione di un effettivo quadro di democrazia economica, cui concorrono i mezzi di prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate. Dopo aver giudicato positivamente le premesse contemplate nello schema di parere favorevole esprime perplessità sull'opportunità di stabilire in via legislativa l'entità massima delle sanzioni amministrative pecuniarie, quando sarebbe preferibile una misura percentuale riferita all'entità dell'abuso. Sollecita quindi una riflessione a proposito della possi-

bilità di una migliore qualificazione dell'ambito del ricorso allo strumento penale in aggiunta alla sanzione amministrativa. Sottopone inoltre alla valutazione della Commissione e del Governo l'opportunità della realizzazione di un elenco dei soggetti già responsabili di condotte abusive.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* giudica con favore la possibilità del sostegno di forze di opposizione rispetto all'introduzione di misure sanzionatorie pecuniarie più severe.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* ribadisce di ritenere poco adeguato il criterio della quantificazione puntuale della sanzione pecuniaria, risultando più efficace il ricorso al criterio della proporzionalità. Sostiene inoltre la congruità di misure di confisca non limitate all'utilità ottenuta, ma estese agli strumenti utilizzati nella condotta abusiva.

Il senatore MARINO *(PD)* rileva la particolare pregnanza nell'ambito dello schema di parere del riferimento a una modifica complessiva dell'articolo 114 del TUF e a tale riguardo suggerisce il perseguimento di un'ampia condivisione allo scopo di rinforzare la posizione della Commissione nel confronto con il Governo.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime favorevolmente rispetto all'approvazione dello schema di parere presentato. Prosegue facendo presente l'impegno del Governo a cooperare con la Commissione qualora questa si dedicasse a un auspicabile approfondimento finalizzato alla definizione di un adeguato sistema sanzionatorio e di prevenzione degli abusi di mercato, sulla scorta delle sollecitazioni avanzate dal senatore D'Alfonso.

Il relatore LANNUTTI *(M5S)* esprime apprezzamento riguardo agli spunti di riflessione forniti, nonché all'impegno del rappresentante del Governo, stante l'effettiva necessità di approfondimenti mirati a seguire l'evoluzione dei mercati, che attualmente contempla forti sollecitazioni a investire per mezzo di piattaforme non oggetto di controllo.

Il presidente BAGNAI rammenta l'iniziativa volta all'approfondimento delle implicazioni tecnologiche nella finanza già oggetto di analisi in sede di Ufficio di Presidenza e rimarca la rilevanza dell'apporto della Commissione alla questione della repressione degli abusi di mercato. Pone quindi in votazione lo schema di parere.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSION SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato

lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;

premesso che:

il provvedimento adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi («regolamento MAR»);

in particolare, il comma 6 dell'articolo 3 contiene uno degli interventi di maggior rilievo dello schema di decreto, in materia di disciplina delle comunicazioni al pubblico di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

rilevato che:

nonostante le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni privilegiate siano ora dettati dalle norme tecniche di regolamentazione *(regulatory technical standards* – RTS) dell'ESMA del 28 settembre 2015, adottate dalla Commissione europea, all'articolo 113-*ter*, comma 3, del TUF, permane la delega alla Consob sulla determinazione delle modalità e dei termini di diffusione delle informazioni regolamentate tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali;

il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 6, lettera d), intende abrogare il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, che prevede l'obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico nei casi in cui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, e di chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlli l'emittente quotato, operino su azioni emesse dall'emittente o su altri strumenti finanziari ad esse collegati;

come riportato anche nella delibera 22 Marzo 2017 che ha modificato il Regolamento emittenti, con l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 114 gli obblighi di comunicazione non si applicherebbero più nei confronti di «chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato e alle persone strettamente legate a tali soggetti»;

valutato che:

la trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto azioni o titoli di credito emessi da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati compiute da soggetti rilevanti nell'ambito dell'*internal dealing* riveste particolare importanza;

a questo proposito, gli azionisti di rilievo detengono un indubbio vantaggio informativo sui normali investitori, poiché sono in grado di prevedere l'effetto che avranno sulla quotazione dei titoli i propri comportamenti futuri, quali soprattutto l'orientamento da imprimere alle deliberazioni assembleari, la decisione di incrementare o ridurre la partecipazione detenuta ovvero di raggiungere o rafforzare il controllo, ma anche scelte relative all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, al recesso o all'impugnativa di una deliberazione dell'assemblea;

tale disciplina appare in linea con gli obiettivi di tutela dei risparmiatori perseguiti dal regolamento MAR;

con riferimento all'assetto sanzionatorio, una sanzione amministrativa può essere messa a bilancio da parte di aziende strutturate che ne possono prevedere l'impatto come qualsiasi altra voce di costo per cui, in tali casi, sarebbe auspicabile integrare le sanzioni amministrative con sanzioni penali;

preso atto che:

l'articolo 19, comma 2, del regolamento MAR fa salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli stabiliti dal regolamento stesso per le operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione;

acquisite la documentazione depositata dalla Consob nel corso dell'audizione in Commissione Finanze alla Camera in data 17 luglio u.s. e le osservazioni delle Commissioni chiamate ad esprimersi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 114 del TUF, laddove si stabilisce che restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché l'articolo 113-*ter*, comma 3, in relazione all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, al fine di escludere le informazioni disciplinate dal Capo 3 del MAR da quelle per cui il medesimo articolo 113-*ter* dispone la pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali;

– valuti il Governo l'opportunità di non procedere all'abrogazione del comma 7 dell'articolo 114 del TUF, in quanto tale disposizione appare in linea con gli obiettivi di trasparenza informativa, prevenzione dell'*insider trading* e tutela dei risparmiatori perseguiti dal regolamento MAR, tenuto conto che l'articolo 19, comma 2, del regolamento MAR fa salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli stabiliti dal regolamento stesso;

– valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 187-*octies* del TUF prevedendo che il ricorso a revisori legali o società di revisione legale al fine di procedere a verifiche o ispezioni per conto della Consob, sia limitato ai soli casi di indagini o ispezioni fuori dal territorio di uno Stato membro, così come previsto dall'articolo 25, comma 6 del MAR;

– valuti il Governo l'opportunità di attuare strumenti più efficaci di quelli attuali per la verifica e la trasparenza dei patti parasociali occulti tra azionisti e verificare la trasparenza di quelli dichiarati;

– al fine di costituire un effettivo deterrente, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 194-*quinquies*, comma 1, in materia di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, al fine di prevedere che tale importo sia proporzionale alla sanzione medesima, e non, come previsto, pari al solo doppio del minimo edittale;

– valuti il Governo l'opportunità di trasporre l'intero contenuto del regolamento MAR all'interno del TUF, ai fini di una lettura sistematica delle norme e al fine, altresì, di adeguare la normativa alle forme di promozione degli investimenti tramite le nuove tecnologie;

– valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 187-*terdecies* del TUF prevedendo che l'autorità giudiziaria o la Consob non debbano necessariamente tener conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

– al fine di circoscrivere in maniera puntuale l'arco temporale entro il quale i soggetti interessati devono adempiere alle prescrizioni individuate nel TUF, valuti il Governo l'opportunità di precisare nel testo le locuzioni temporali;

– valuti il Governo l'opportunità di riscrivere l'intero articolo 114 del TUF prevedendo una normativa più stringente e di maggior tutela del pubblico per quanto concerne la comunicazione delle informazioni privilegiate.

Plenaria

18ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente relatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo una breve premessa sulla generale necessità di una riflessione di fondo sulla questione della valorizzazione del credito territoriale, connaturata alla fase storica in atto, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario BITONCI rammenta che il Governo è già impegnato, in virtù di specifici atti di indirizzo, a sollecitare a livello europeo il superamento dell'assimilazione agli aiuti di Stato delle agevolazioni concesse a soggetti danneggiati a causa di calamità naturali. Fornisce poi alcuni indirizzi di carattere tecnico suggeriti dagli uffici governativi.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* considera opportune le puntualizzazioni contemplate dallo schema di parere in merito alla difficoltà di fatto di documentare il nesso causale fra l'evento sismico e il danno subito, derivanti da attenzione nei confronti dei temi sollevati nel dibattito. Dopo aver espresso apprezzamento nei confronti dell'osservazione relativa alla definizione delle agevolazioni a seguito di eventi calamitosi osserva come sarebbe stato preferibile completare la proposta in esame con un riferimento alla questione degli aiuti *de minimis*. Conclude richiamando l'attenzione sulla peculiarità italiana costituita da una fragilità territoriale diffusa, a fronte della quale urge una riflessione in merito agli strumenti

più adeguati a valorizzare l'effettività dell'ordinamento in situazioni eccezionali, così da superare la tendenza ricorrente al ricorso alla figura del commissario straordinario.

Il presidente relatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* rileva l'opportunità che l'Unione europea adegui il proprio ordinamento alla richiamata fragilità del territorio italiano.

Fa presente inoltre che le indicazioni possono essere ritenute suparate dalla sua proposta.

Il senatore BUCCARELLA *(Misto)* richiama l'importanza, nell'ambito della dialettica fra Parlamento e Governo e nel rispetto delle specifiche legittime posizioni, del più ampio ambito di autonomia della Commissione in fase di approvazione dei propri pareri.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)*, menzionati i riferimenti dello schema di parere ai temi della capitalizzazione e della territorialità, preannuncia l'intenzione di voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore COMINCINI *(PD)* esprime insoddisfazione riguardo il riferimento all'articolo 11 come punto di equilibrio «al momento» tra l'esigenza di assicurare l'operatività della riforma del credito cooperativo e quella di garantire alle componenti del settore maggiori spazi di autonomia, a fronte della volontà espressa dalle banche di credito cooperativo di non rallentare l'attuazione della riforma. Prosegue facendo presente che il progetto di autoriforma non ha mai previsto la costituzione di un unico gruppo bancario cooperativo come è invece sostenuto nello schema di parere; la costituzione dei gruppi è invece avvenuta secondo un processo spontaneo, svolto con margini di riservatezza sui contenuti dei contratti di coesione, sottoposti alla valutazione dell'autorità di vigilanza, che possono in taluni casi avere suscitato timori e quindi l'aspettativa di rinvii nell'attuazione. Nella fase attuale sussiste peraltro un generale consenso a concludere il percorso intrapreso, per cui permettere la diffusione di dubbi circa la volontà politica di sostenere tale percorso, in favore di soluzioni alternative, non può che danneggiare il settore del credito cooperativo, il quale già in passato, attraverso iniziative quali la costituzione di un proprio fondo di garanzia, aveva dato prova di consapevolezza circa i vantaggi di una maggiore integrazione. In particolare, ritiene che bloccare il compimento della riforma comporterebbe rischi a carico di banche carenti sotto il profilo delle garanzie patrimoniali.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, dopo aver posto in evidenza il carattere equilibrato dello schema di parere, si sofferma sui rischi derivanti dal processo di riforma del credito cooperativo, consistenti in particolare in un approccio verticistico, chiuso a soluzioni alternative e pluraliste, quali quelle adottate in Austria e Germania. Richiama quindi l'attenzione sull'applicazione dei principi contabili internazionali nell'am-

bito del credito cooperativo e in generale sul rischio di un contrasto sostanziale al mutualismo, che dovrebbe caratterizzare il settore. Dopo aver rimarcato la necessità di un'attenzione costante al principio della libertà economica, contemplato dalla Costituzione, auspica che il Governo si impegni a un'attenta verifica degli esiti della riforma, anche ai fini di un suo miglioramento, in considerazione dell'importanza fondamentale del ruolo delle banche di credito cooperativo in molte realtà territoriali. Preannuncia quindi l'intenzione di astenersi in sede di votazione.

Il senatore DI PIAZZA *(M5S)* dichiara di condividere la proposta del relatore, specie in ragione delle considerazioni riguardanti la specificità del credito cooperativo. Auspica inoltre una generale riflessione in merito ai processi di riforma in atto, anche riguardo gli assetti delle banche popolari, nonché della questione della separazione fra banche d'affari e banche commerciali.

Interviene quindi la senatrice CONZATTI *(FI-BP)*, la quale sottolinea con preoccupazione che il parere proposto dal relatore in materia di riforma del credito cooperativo bancario apre la prospettiva ad ulteriori modifiche normative, in controtendenza con quanto argomentato nella relazione governativa introduttiva al decreto. A suo parere, infatti l'articolo 11, innestando alcune puntuali e limitate modifiche sulla riforma del 2016, costituisce un punto di equilibrio definitivo per contemperare le diverse esigenze in campo. Viceversa, il parere del relatore sembra negare tale acquisizione aprendo prospettive che, a suo parere, non sono condivisibili e forse anche non sufficientemente meditate rispetto ai rischi del non completamento della riforma.

A giudizio del senatore MARINO *(PD)* le diverse sensibilità emerse nel dibattito svolto testimoniano certamente la complessità della tematica in discussione, ben rappresentate peraltro dalla sintesi predisposta dal relatore nella proposta di parere che opportunamente valorizza la composizione delle diverse esigenze in un punto di equilibrio rappresentato dall'articolo 11. Motiva quindi tale valutazione ricordando come il decreto-legge n. 18 del 2016 abbia inteso, in un processo sostenuto dagli stessi protagonisti del mondo della cooperazione bancaria, contemperare la stabilità prospettica del comparto con elementi di competitività raffrontati agli scenari europei. Tuttavia, la considerazione che tale punto di equilibrio possa essere superato in futuro, come emerge dalla proposta di parere, sembrerebbe in contraddizione con tale consapevolezza. Inoltre ritiene che la costituzione di più gruppi bancari cooperativi rappresentasse un'ipotesi di lavoro più che una esplicita previsione del legislatore: propone al relatore di modificare tale considerazione. Inoltre, pur condividendo l'enfasi sulla non sovrapponibilità del modello bancario cooperativo con quelli invalsi in sede europea – e che hanno poi conformato le regole di vigilanza – riterrebbe più appropriato problematizzare tale osservazione. Conclude ritenendo importante raccogliere la seconda osservazione del parere, in vi-

sta di una strategia di collaborazione tra le forze politiche per rendere maggiormente incisiva la fase ascendente in un'ottica di tutela delle specificità del comparto bancario cooperativo.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* preannuncia che la propria parte politica esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere, facendo peraltro presente che l'articolo 11 del decreto-legge, nell'attribuire una competenza specifica alla Presidenza del Consiglio nella modifica di percentuale di partecipazione al capitale della capogruppo non fissa il limite minimo del 60 per cento.

Il senatore PEROSINO *(FI-BP)* svolge una serie di considerazioni critiche rispetto all'impianto della riforma recata dal decreto-legge n. 18 del 2016, sottolineando che la propria parte politica ha presentato una serie di emendamenti in Commissione di merito volti ad attenuare gli elementi di maggiore criticità di tale riforma. Avrebbe quindi preferito una proposta di parere più incisiva a tutela della specificità del credito cooperativo.

La senatrice BOTTICI *(M5S)*, nel motivare il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere, ritiene preferibile non apportare ad esso alcuna ulteriore modifica: a suo giudizio, infatti, la definizione di «autoriforma» nasconde il carattere obbligatorio del contratto di adesione, che ha invece indotto alcune componenti del settore cooperativo a chiedere le modifiche che il Governo ha adottato.

Il presidente BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*, in qualità di relatore, difende la scelta di mantenere ferma la considerazione che l'equilibrio raggiunto con l'articolo 11 possa essere in futuro oggetto di ulteriori valutazioni da parte della maggioranza, tenuto conto che rispetto al 2016 sono emerse istanze e sollecitazioni che hanno indotto il Governo a modificare, seppure in maniera limitata, l'impianto normativo qualificato come una autoriforma del sistema. Ricorda infatti che la scelta del legislatore era stata compiuta a valle di valutazioni che non possono essere date come acquisite ma che, a suo giudizio, dovranno costituire appropriatamente l'oggetto delle discussioni dei prossimi mesi. Viceversa, accoglie la proposta di modifica del senatore Marino sostituendo le parole «alla previsione iniziale di un unico gruppo bancario cooperativo» con le altre «all'ipotesi iniziale di un unico gruppo bancario cooperativo di livello nazionale». Conclude sostenendo che il richiamo alla certezza del diritto, per quanto riguarda il completamento della riforma, non appare, in linea teorica, condivisibile rispetto al carattere sostanzialmente obbligatorio dell'adesione alle forme contrattuali previste.

Il presidente avverte quindi che si passerà alla votazione della proposta di parere così come modificata.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, modificando l'orientamento espresso, preannuncia il proprio voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, la proposta di parere, nel testo modificato, pubblicato in allegato, è approvata.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BAGNAI comunica che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, giovedì 2 agosto, alle ore 8,30, è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00130 del senatore Lannutti ed altri sulla nomina di Mario Nava a presidente della Consob.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il decreto-legge in titolo,

considerato

che l'articolo 9 reca disposizioni di proroga dei termini per il recupero delle somme ritenute indebite e in violazione delle norme europee sugli aiuti di Stato;

che la determinazione del nesso causale tra i danni subiti dai contribuenti e l'erogazione delle agevolazioni appare particolarmente ardua e difficile da parte dei soggetti interessati;

che l'articolo 11 interviene su alcuni aspetti attuativi dell'articolo 37-*bis* del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di gruppo di credito cooperativo; in particolare, si introducono dei correttivi all'impianto della riforma recata dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, il cui completamento, in assenza di un intervento normativo rischiava di penalizzare le aspettative maturate nel mondo della cooperazione creditizia per una maggiore attenzione alle diverse componenti di tale settore;

che l'articolo 11 rappresenta, al momento, un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la piena operatività della riforma e quella di garantire a tutte le componenti del credito cooperativo maggiori spazi di autonomia gestionale e di autonomia finanziaria, di cui è testimonianza la costituzione di tre gruppi rispetto alla previsione iniziale di un unico gruppo bancario cooperativo;

che l'impianto complessivo della riforma, pur nel condivisibile obiettivo di garantire, in maniera prospettica, la stabilità complessiva del sistema, risponde alla logica di costituire un soggetto di dimensioni patrimoniali adeguate a principi e criteri di vigilanza che sono stati introdotti per enti creditizi operanti con logiche e strategie non sovrapponibili alla realtà composita e peculiare del credito cooperativo;

che le modifiche introdotte non incidono sul quadro complessivo delle compatibilità e dei vincoli, anche di origine europea, in materia di stabilità degli enti creditizi, conciliandole con l'esigenza di tutelare la forma cooperativa e i vantaggi propri che derivano dal mutualismo e dal radicamento territoriale, evidenziando al contempo l'opportunità di una traduzione normativa del principio di proporzionalità e adeguatezza nella definizione degli stessi vincoli europei citati;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita il Governo a intervenire, giusta la proroga del termine, in sede europea affinché la definizione di agevolazioni, anche di natura tributaria, a seguito di eventi calamitosi gravi e diffusi, sia consentita in ragione di tali caratteristiche oggettive e non subisca successivamente affievolimenti o riduzioni, in virtù dell'applicazione di norme e principi che dovrebbero disapplicarsi per il carattere degli eventi calamitosi;

in tema di banche di credito cooperativo, appare opportuno proporre all'Assemblea l'esame di uno specifico atto di indirizzo al Governo affinché nella fase di «trilogo» appena avviata in sede di Unione europea, per la definitiva approvazione delle modifiche che interessano le direttive sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi, sulla risoluzione degli stessi e sul meccanismo unico di risoluzione (cosiddetto pacchetto bancario di revisione della CRD4, CRR, BRRD, SRM), possa essere messo in campo un tempestivo e sistematico intervento per un maggiore equilibrio, anche della disciplina in commento, al fine di tener conto delle specifiche esigenze del sistema bancario nazionale, con particolare riferimento agli enti creditizi che operano con maggiore attenzione rispetto ai territori di riferimento e con una vocazione più spiccata all'attività di credito tradizionale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il decreto-legge in titolo,

considerato

che l'articolo 9 reca disposizioni di proroga dei termini per il recupero delle somme ritenute indebite e in violazione delle norme europee sugli aiuti di Stato;

che la determinazione del nesso causale tra i danni subiti dai contribuenti e l'erogazione delle agevolazioni appare particolarmente ardua e difficile da parte dei soggetti interessati;

che l'articolo 11 interviene su alcuni aspetti attuativi dell'articolo 37-*bis* del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di gruppo di credito cooperativo; in particolare, si introducono dei correttivi all'impianto della riforma recata dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, il cui completamento, in assenza di un intervento normativo rischiava di penalizzare le aspettative maturate nel mondo della cooperazione creditizia per una maggiore attenzione alle diverse componenti di tale settore;

che l'articolo 11 rappresenta, al momento, un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la piena operatività della riforma e quella di garantire a tutte le componenti del credito cooperativo maggiori spazi di autonomia gestionale e di autonomia finanziaria, di cui è testimonianza la costituzione di tre gruppi rispetto alla ipotesi iniziale di un unico gruppo bancario cooperativo di livello nazionale;

che l'impianto complessivo della riforma, pur nel condivisibile obiettivo di garantire, in maniera prospettica, la stabilità complessiva del sistema, risponde alla logica di costituire un soggetto di dimensioni patrimoniali adeguate a principi e criteri di vigilanza che sono stati introdotti per enti creditizi operanti con logiche e strategie non sovrapponibili alla realtà composita e peculiare del credito cooperativo;

che le modifiche introdotte non incidono sul quadro complessivo delle compatibilità e dei vincoli, anche di origine europea, in materia di stabilità degli enti creditizi, conciliandole con l'esigenza di tutelare la forma cooperativa e i vantaggi propri che derivano dal mutualismo e dal radicamento territoriale, evidenziando al contempo l'opportunità di una traduzione normativa del principio di proporzionalità e adeguatezza nella definizione degli stessi vincoli europei citati;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita il Governo a intervenire, giusta la proroga del termine, in sede europea affinché la definizione di agevolazioni, anche di natura tributaria, a seguito di eventi calamitosi gravi e diffusi, sia consentita in ragione di tali caratteristiche oggettive e non subisca successivamente affievolimenti o riduzioni, in virtù dell'applicazione di norme e principi che dovrebbero disapplicarsi per il carattere degli eventi calamitosi;

in tema di banche di credito cooperativo, appare opportuno proporre all'Assemblea l'esame di uno specifico atto di indirizzo al Governo affinché nella fase di «trilogo» appena avviata in sede di Unione europea, per la definitiva approvazione delle modifiche che interessano le direttive sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi, sulla risoluzione degli stessi e sul meccanismo unico di risoluzione (cosiddetto pacchetto bancario di revisione della CRD4, CRR, BRRD, SRM), possa essere messo in campo un tempestivo e sistematico intervento per un maggiore equilibrio, anche della disciplina in commento, al fine di tener conto delle specifiche esigenze del sistema bancario nazionale, con particolare riferimento agli enti creditizi che operano con maggiore attenzione rispetto ai territori di riferimento e con una vocazione più spiccata all'attività di credito tradizionale.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente PITTONI propone sospendere brevemente la seduta per consentire ai commissari di valutare la proposta del relatore.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,35.

Il senatore CANGINI *(FI-BP)* interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore, motivando tale posizione con una contrarietà di metodo: il ricorso periodico e ricorrente alla decre-

tazione d'urgenza per prorogare termini di legge finisce infatti per impedire valutazioni di merito sulle disposizioni adottate.

Anche la senatrice IORI *(PD)* interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, unendosi alle considerazioni svolte dal senatore Cangini e censurando questa tipologia di provvedimento d'urgenza per una questione di metodo, che prescinde dalla sostanza degli interventi così realizzati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse, già destinate all'edilizia scolastica, che si siano rese disponibili o che si rendano disponibili a seguito di definanziamenti, da destinare alle medesime finalità di edilizia scolastica;

l'articolo 6, comma 1, proroga al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la valutazione delle domande relative al V quadrimestre della tornata ASN 2016-2018;

l'articolo 6, comma 2, in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento sul reclutamento del personale docente dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), estende all'anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legge n. 97 del 2004, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM;

l'articolo 6, comma 3, consente, in attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto legislativo n. 64 del 2017, di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero;

l'articolo 7 dispone con norma di rango primario l'estensione anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 del cosiddetto «bonus cultura», ossia dell'assegnazione della Carta elettronica per i giovani, tenendo conto dei rilievi espressi dal Consiglio di Stato con il parere dello scorso 15 giugno;

l'articolo 10 interviene sulle norme che regolano la realizzazione dell'Universiade che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019 prorogando al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade, individuando nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli

interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto, stabilendo che per gli interventi da realizzare nel territorio del comune di Napoli, il Commissario debba procedere d'intesa con il sindaco della città e infine disponendo in ordine alla composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano;

considerato che:

l'articolo 6, comma 1, così come formulato, può ingenerare il dubbio che il termine oggetto di proroga sia non già quello di conclusione delle procedure di abilitazione ancora pendenti – e in particolare a quelle relative al V quadrimestre della tornata ASN (2016-2018), secondo l'intenzione del Governo desumibile anche dalla relazione illustrativa – quanto il termine «a regime», che l'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016 fissa in tre mesi, cui si aggiungono ulteriori trenta giorni (ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*sexies* del decreto legge n. 244 del 2016), a decorrere dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la domanda, un termine che si applica sia alle procedure pregresse, esaurite e pendenti, sia a quelle future;

l'articolo 10, nel novellare il comma 375 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, dispone che il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 sia nominato commissario straordinario «in via esclusiva» per l'attuazione del piano degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto, mentre la disposizione novellata prevedeva che il commissario straordinario dovesse operare in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano; a tale riguardo non appare chiaro, quindi, se l'esclusività debba oggi riferirsi alla nomina, come parrebbe emergere da una piana interpretazione letterale, ovvero possa riferirsi anche o eventualmente solo all'attività da lui svolta, come invece parrebbe preferibile tenuto conto del significato complessivo della disposizione, della *ratio legis* ed analogamente a quanto previsto nelle more della normativa previgente;

al medesimo articolo 10 si interviene sui commi 375, 378 e 379 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, mentre resta immutato il comma 376 che al primo periodo prevede che il commissario straordinario subentri ai soggetti istituiti, «ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU)»; tale formulazione appare poco coerente con la modifica recata al comma 375, in quanto la nomina del Direttore dell'Agenzia regionale Universiadi 2019 a commissario straordinario e il nesso organico che collega quest'ultimo all'attività svolta dall'ente potrebbero risultare ultronei o comunque poco perspicui sia il riferimento del subentro alla medesima Agenzia regionale, contenuto nel primo periodo dell'immutato comma 376, sia la successiva previsione che consente all'Agenzia stessa di svolgere, previa intesa con il commissario straordinario, attività di supporto tecnico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 6, comma 1, specificando che la proroga al 31 ottobre 2018 si applica, in via transitoria, esclusivamente alle procedure di valutazione ancora pendenti;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 10, comma 1, primo periodo, se il sintagma «*in via esclusiva*» ivi contenuto debba applicarsi alla nomina del Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) a commissario straordinario ovvero debba riferirsi – anche ovvero soltanto – all'attività da lui svolta, con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva;

c) al medesimo articolo 10, comma 1, valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di integrare le novelle all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, coordinando il primo periodo del comma 376 del citato articolo 1 con la modifica disposta dal medesimo articolo 10, al precedente comma 375.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni

Il ministro DI MAIO riferisce sulle linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico relativamente al settore delle comunicazioni.

La Commissione conviene sull'opportunità di organizzare il dibattito riservando 10 minuti ad ogni Gruppo.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori MARGIOTTA *(PD)*, D'ARIENZO *(PD)*, ASTORRE *(PD)*, GASPARRI *(FI-BP)*, NENCINI *(Misto-PSI)*, RUSPANDINI *(FdI)*, Simona PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, Gabriella DI GIROLAMO *(M5S)*, Sabrina RICCIARDI *(M5S)*, SANTILLO *(M5S)* e CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*.

Il ministro DI MAIO replica agli interventi.

Si svolge un dibattito nel quale intervengono il senatore SCHIFANI *(FI-BP)* e il MINISTRO sulle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo circa la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione del Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, svolta lunedì 30 luglio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTISTONI *(FI-BP)* stigmatizza con durezza il comportamento tenuto dal ministro Centinaio, per averlo interrotto in modo plateale durante il proprio intervento, nell'audizione svolta nella mattinata davanti alle Commissioni congiunte 9ª del Senato e XIII della Camera dei deputati.

Annuncia pertanto che componenti del Gruppo di Forza Italia non prenderanno parte ai lavori della Commissione in segno di protesta.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della posizione dei colleghi del Gruppo di Forza Italia, esprime il proprio rammarico, auspicando che tale dissidio possa essere presto ricomposto.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato la discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e cede la parola al relatore.

Il relatore MOLLAME *(M5S)* propone di rendere un parere favorevole, sottolineando che la proroga del termine per l'introduzione della ricetta elettronica per le prescrizioni veterinarie, prevista dal disegno di legge in titolo, è un atto obbligato, mancando ancora il decreto ministeriale con le istruzioni applicative.

La senatrice BITI *(PD)*, pur concordando sulla necessità della suddetta proroga, segnala che il suo Gruppo mantiene una valutazione negativa sul complesso del provvedimento in esame. Preannuncia quindi l'astensione della sua parte politica.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* preannuncia il suo voto favorevole.

La senatrice SBRANA *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

indi del Vice Presidente
RIPAMONTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANZI *(M5S)* illustra la proposta di parere favorevole pubblicata in allegato.

Pur apprezzando alcune misure del provvedimento, come quella relativa alla nautica da diporto, il senatore BIASOTTI *(FI-BP)* dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, in considerazione della scelta di procedere ancora con disposizioni di proroga dei termini.

La senatrice BELLANOVA *(PD)* dichiara il voto contrario ribadendo le motivazioni a sostegno della questione pregiudiziale già presentata in Assemblea dal gruppo del Partito democratico.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Un «New Deal» per i consumatori (n. COM(2018) 183 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (n. COM(2018) 185 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il relatore CASTALDI *(M5S)* presenta lo schema di risoluzione con osservazioni pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge n. 717, recante «Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», valutato che:

l'articolo 11 del provvedimento interviene su alcuni aspetti attuativi dell'articolo 37-*bis* del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di gruppo di credito cooperativo; in particolare, si introducono dei correttivi all'impianto della riforma recata dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, il cui completamento, in assenza di un intervento normativo rischiava di penalizzare le aspettative maturate nel mondo della cooperazione creditizia per una maggiore attenzione alle diverse componenti di tale settore;

l'articolo 11 rappresenta, in questa fase, un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la piena operatività della riforma e quella di garantire a tutte le componenti del credito cooperativo maggiori spazi di autonomia gestionale e di autonomia finanziaria;

preso atto che appare ormai necessario un tempestivo e sistematico intervento, per un maggiore equilibrio, sulla disciplina in materia di banche di credito cooperativo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze del sistema bancario nazionale, con particolare riferimento agli enti creditizi che operano con maggiore attenzione rispetto ai territori di riferimento,

ritenuto opportuno, in tema di banche di credito cooperativo, modificare l'articolo 37-*bis* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 1, comma 5, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al fine di identificare il Gruppo bancario cooperativo in base all'attività di somministrazione di indirizzi in luogo della direzione sulle società del gruppo, garantendo maggiormente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, esprime parere favorevole.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 183 DEFINITIVO E SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 185 DEFINITIVO

La 10ª Commissione permanente,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Un «New Deal» per i consumatori (n. COM(2018) 183 definitivo) e la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (n. COM(2018) 185 definitivo),

visto il parere formulato dalla Commissione giustizia;

valutati gli elementi istruttori acquisiti grazie alle audizioni svolte;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2018) 185 definitivo,

per quanto riguarda le pratiche commerciali ingannevoli, e in particolare le azioni ingannevoli, all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva, sarebbe opportuno sopprimere il termine «significativamente» riferito alla diversità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato come simile ad un altro di maggior pregio;

con riferimento alle omissioni ingannevoli, si ritiene necessario inserire, all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), il riferimento al «trattamento dei reclami», attualmente escluso dall'elenco delle informazioni ritenute rilevanti;

in merito al sistema sanzionatorio, occorre individuare e valorizzare anche sanzioni non pecuniarie, tra le quali – ad esempio – la sospensione temporanea dell'attività pubblicitaria a fronte di messaggi ingannevoli;

in tema di obblighi del professionista in caso di recesso, si rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE tutela maggiormente il consumatore rispetto alla modifica prevista dalla proposta di direttiva: sarebbe pertanto opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera *a).*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

20ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Unioncamere, il dottor Andrea Prete, vice presidente, il dottor Giuseppe Tripoli, segretario generale, la dottoressa Tiziana Pompei, vice segretario generale, e il dottor Claudio Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sul canale satellitare, sulla *web-TV* canale 4 e su *YouTube* canale 4 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: audizione di rappresentanti di Unioncamere

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, in rappresentanza di Unioncamere, il vicepresidente, dottor PRETE.

Prendono la parola per porre quesiti e formulare considerazioni il senatore PATRIARCA *(PD)*, la senatrice MATRISCIANO *(M5S)*, i senatori FLORIS *(FI-BP)* e PUGLIA *(M5S)*, la presidente CATALFO, nuovamente il senatore FLORIS *(FI-BP)* e ancora la presidente CATALFO.

A tutti replicano il vice presidente di Unioncamere dottor PRETE e il segretario generale, dottor TRIPOLI.

Dopo un ulteriore intervento del dottor PRETE, la PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara infine conclusa l'audizione. Comunica altresì che i documenti consegnati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria

21ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la dottoressa Cristina Grieco , coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca e assessore all'istruzione e formazione della regione Toscana, la dottoressa Virginia Mura, assessore al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della regione Sardegna, il dottor Claudio Di Berardino, assessore al lavoro e nuovi diritti della regione Lazio, la dottoressa Melania De Nichilo Rizzoli, assessore istruzione, formazione e lavoro della regione Lombardia, la dottoressa Maria Ippolito, assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della regione Sicilia, la dottoressa Maria Antonietta D'Urso, funzionario della regione Campania, la dottoressa Paola Cicognani, direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro della regione Emilia-Romagna, il dottor Marco Noccioli, direttore della Direzione regionale lavoro della regione Lazio, l'avvocato Maria Antonietta Carbone, regione Lazio, il dottor Fabio Liberati, direttore ge-

nerale di Alfa Liguria, il dottor Giovanni Bocchieri, direttore generale istruzione, formazione e lavoro della regione Lombardia, la Marisa Fabietti, funzionario responsabile del sistema informativo lavoro e centri impiego della regione Marche, la dottoressa Antonella Prencipe, regione Molise, la dott.ssa Federica Deyme, agenzia Piemonte Lavoro, il dottor Luca Galassi, direttore generale assessorato lavoro della regione Sardegna, il dottor Massimo Temussi, direttore generale dell'Agenzia sarda politiche attive del Lavoro, la dottoressa Francesca Garoffalo, dirigente della regione Sicilia, il dottor Roberto Fabian, direttore della UO mercato del lavoro e interventi per l'occupazione della direzione Lavoro, il dottor Antonio Sorrentino, regione Campania, il dottor Giuseppe Di Stefano, direttore Tecnostruttura delle regioni per il Fondo sociale europeo, la dottoressa Cristina Iacobelli, Tecnostruttura delle regioni per il Fondo sociale europeo, il dottor Paolo Alessandrini, responsabile Rapporti con il Parlamento e il dottor Stefano Mirabelli, capo ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sul canale satellitare, sulla *web-TV* canale 3 e su *YouTube* canale 3 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la dottoressa GRIECO, la dottoressa DE NICHILO RIZZOLI, il dottor DI BERARDINO, la dottoressa MURA, il dottor SASO, la dottoressa IPPOLITO, il dottor LIBERATI,

il dottor TEMUSSI, la dottoressa DEYME, la dottoressa D'URSO, la dottoressa PRENCIPE e la dottoressa FABIETTI.

Prendono la parola per porre quesiti e formulare considerazioni i senatori BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, ROMAGNOLI *(M5S)*, NANNICINI *(PD)*, FLORIS *(FI-BP)* e la presidente CATALFO.

A tutti replica la dottoressa GRIECO.

La PRESIDENTE dichiara infine conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 4ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che sullo schema di decreto sono previste audizioni da parte delle Commissioni di merito, sottolineando l'opportunità di acquisire ogni documentazione utile prima di procedere alla stesura di una bozza di osservazioni.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* domanda altresì di poter disporre anche della documentazione eventualmente depositata in occasione dell'esame parlamentare del decreto legislativo n. 95 del 2017.

La presidente CATALFO assicura che ogni elemento utile verrà posto a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice NOCERINO *(M5S)* osserva che la Commissione affari costituzionali, competente nel merito, svolgerà nella prossima settimana audizioni sul testo, dalle quali potranno essere acquisiti elementi utili anche per l'esame nella Commissione lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente CATALFO propone alla Commissione di richiedere l'assegnazione di un Affare in materia di utilizzo delle metodologie di *data mining* per eseguire visite mediche di controllo ai lavoratori del settore pubblico. In questo quadro, potranno essere ascoltati il presidente dell'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali.

La Commissione concorda.

La PRESIDENTE comunica pertanto che avanzerà la relativa richiesta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, la PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fugatti.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario FUGATTI risponde all'interrogazione n. 3-00059, del senatore Siclari, sul piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Tiene anzitutto a precisare che la situazione generale della sanità calabrese è alla particolare attenzione del Ministero della salute: lo testimonia quanto si è già avuto modo di riferire nel corso delle interpellanze discusse alla Camera dei deputati il 13 luglio u.s., durante le quali si è data notizia delle iniziative che, pur in questo breve lasso di tempo intercorso dall'insediamento del nuovo Governo, sono state già adottate dal Ministro

Grillo in persona per avviare un nuovo percorso dell'intera sanità calabrese.

Ritiene di dover fornire una ulteriore precisazione: la specifica attività di monitoraggio e verifica delle azioni del Commissario *ad acta* è svolta nell'ambito di una sede specifica – quella dei cc.dd. Tavoli di verifica, istituiti presso il MEF – in cui il Ministero della salute rappresenta solo una delle componenti.

Rimarca, in proposito, la decisione del ministro Grillo, preso atto dello stallo che si era determinato pur a fronte dei numerosi addebiti formulati all'attività commissariale dai predetti Tavoli, di richiedere al Commissario Scura, con una nota a sua firma del 6 luglio u.s., aggiornate notizie in merito alle iniziative che egli intenderà adottare al fine di assicurare ai cittadini calabresi un'assistenza sanitaria adeguata al soddisfacimento dei loro bisogni di salute, nonché ulteriori elementi informativi in merito ad una corretta rappresentazione contabile e gestionale del Servizio Sanitario regionale.

Passa quindi allo specifico quesito posto, iniziando con gli elementi informativi in possesso del Ministero della salute per poi proseguire con le ulteriori informazioni fornite, proprio in occasione dell'esame di questo atto ispettivo, dal Commissario Scura.

Agli uffici del Ministero risulta che il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria, ai fini della regolazione dei rapporti con gli erogatori privati per l'anno 2018, ha adottato due distinti decreti, peraltro ben noti al Senatore interrogante.

Con il decreto n. 87 viene fissato in 196,879 milioni di euro il limite massimo delle risorse assegnabili alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera, con un incremento di 2,423 milioni di euro rispetto al livello di spesa programmato con il Programma Operativo 2016-2018.

Con il decreto n. 72 viene invece fissato in 60,919 milioni di euro il limite massimo delle risorse assegnabili alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale (al netto del gettito *ticket* stimato e della quota ricetta e comprensivo delle prestazioni Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali Chirurgici-APA e Pacchetti Ambulatoriali Complessi Medici-PAC), inferiore di 2,438 milioni di euro rispetto al livello di spesa programmato con il Programma Operativo 2016-2018.

Tale ultimo decreto ha previsto, altresì, una quota pari a 3,4 milioni di euro da riconoscere per prestazioni di alta complessità, ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, prevedendo compensazioni sulla voce di spesa relativa all'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato.

Complessivamente, quindi, la spesa programmata con gli atti citati ammonta a 257,798 milioni di euro, e cioè in linea con i limiti programmati e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

Dai dati ora esposti, si rileva una sensibile riduzione, rispetto al 2016, dei limiti di spesa, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ambulatoriale da privato assegnati nell'anno 2017.

Nell'anno 2018, si è registrato un incremento del *budget* per la specialistica di circa 10 milioni di euro; lo stesso, tuttavia, potrebbe non concretizzarsi in un reale incremento delle risorse assegnate alla specialistica ambulatoriale, e quindi anche ai laboratori, atteso che il Commissario ha spostato i *budget* relativi alle prestazioni APA-PAC dal «setting» dell'ospedaliera a quello della specialistica-ambulatoriale.

In linea generale, comunque, ritiene di dover precisare che su tali aspetti il Commissario *ad acta* ha assoluta autonomia, anche in ragione delle valutazioni dallo stesso operate circa i fabbisogni della popolazione calabrese: per questi motivi non può essere operato dal livello centrale alcun intervento nel merito della sua azione, tanto più se conforme alle normative vigenti in materia.

Fa quindi presente che, in relazione al presente atto ispettivo, il Commissario ad acta ha comunque fornito i seguenti elementi che gli consentirebbero di ribadire la legittimità dei propri decreti n. 72 del 2018 e n. 87 del 2018; in via generale, peraltro, egli ha voluto precisare che non vi è stato un «taglio dei costi per servizi già erogati in regime di convenzione e di accreditamento fino al 31 dicembre 2017» come riferito nell'interrogazione in esame.

A suo dire, infatti, nel Programma Operativo 2016-2018 il valore programmatico dell'aggregato di spesa annua attesa per l'anno 2018 per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da privato accreditato e di assistenza ospedaliera da privato accreditato, è pari, complessivamente, a 257.813 milioni di euro, comprensivo di APA e PAC: esso, dunque, è rimasto inalterato rispetto al 2017.

Il Commissario ha voluto poi evidenziare che nel programmare l'acquisto di prestazioni da privato accreditato per il corrente anno, si è deciso, sulla scorta delle segnalazioni dei Tavoli tecnici interministeriali, di trasferire la quota parte delle prestazioni ambulatoriali accorpate-APA e complesse-PAC, pari ad un valore di circa 16 milioni di euro, dal tetto dell'ospedalità privata al tetto della specialistica ambulatoriale, in quanto il valore economico di APA e PAC, così come le prestazioni semplici, seguono il flusso informativo dell'assistenza specialistica ambulatoriale (sistema tessera sanitaria e file C) e non dell'assistenza ospedaliera (SDO).

Il Commissario ha precisato che, sulla base dei dati di produzione relativi agli anni 2016/2017, estratti dal Sistema Tessera Sanitaria, si è reso possibile passare a definire i limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni, sfruttando al meglio le potenzialità erogative della rete pubblica, a parità di costi rispetto agli anni precedenti.

L'aumento del volume delle prestazioni nelle specialità connotate da tempi di attesa medio/lunghi, per il cui potenziamento sono state previste numerose assunzioni a tempo indeterminato, nonché il conferimento di incarichi provvisori a specialisti ambulatoriali, è un obiettivo strategico della Regione Calabria, e come tale è stato considerato tra gli obiettivi dei Di-

rettori Generali delle Aziende regionali per il 2018, approvati dalla Regione Calabria.

Secondo il Commissario, dunque, una volta definite le tipologie di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio da acquistare dai privati, sembra ragionevole il percorso che ha condotto alla definitiva elaborazione del decreto n. 72 del 2018, i cui limiti di spesa sono vincolati da rigide esigenze di contenimento e riduzione dei costi, derivanti dalla complessa situazione finanziaria che, da tempo, ha colpito la sanità regionale.

I risparmi derivanti dalla riduzione dell'acquisto di prestazioni inappropriate avrebbero consentito di poter aumentare il livello di finanziamento dell'assistenza ospedaliera, ai fini del recupero della mobilità passiva regionale per come definito nel decreto n. 87 del 2018: prestazioni in gran parte salva vita.

In conclusione della sua articolata informativa, il Commissario ha inteso effettuare alcune sintetiche precisazioni che – tenuto conto della puntualità del quesito – il Sottosegretario ritiene di dovere riportare.

A detta del Commissario non corrisponde a verità la riduzione dei finanziamenti ai privati: sono state spostate risorse da prestazioni di base a prestazioni di maggior complessità e – soprattutto – a prestazioni salva vita, privilegiando quelle a maggior rischio di mobilità passiva.

Il TAR, poi, non ha mai sospeso l'efficacia dei decreti n. 72 del 2018 e n. 87 del 2018, né tanto meno la normativa del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede la revoca degli accreditamenti ai privati che non firmino i contratti.

Non possono essere pagate fatture senza un contratto firmato regolarmente, il quale costituisce titolo necessario a tal fine.

L'accordo intercorso con i Direttori Generali aziendali regionali è stato firmato anche dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela alla Salute: ciò dimostra la sostanziale condivisione del decreto n. 72 del 2018.

Non risponde a verità che siano state ridotte le prestazioni «pro capite».

I privati accreditati delle cliniche per acuti e post acuti i quali hanno beneficiato dello spostamento di risorse, si sono a loro volta costituiti contro i privati del settore ambulatoriale e dei laboratori.

Il settore pubblico ha risposto bene alla serrata, aumentando le proprie prestazioni per non creare disagi ai cittadini-utenti.

Da ultimo, il Commissario ha ricordato che gli stessi operatori privati dei settori «toccati» dal decreto n. 72 del 2018 «stanno andando a firmare i contratti».

Il Sottosegretario conclude rinnovando al Senatore interrogante l'impegno più generale del Governo affinché le difficoltà e le mancanze emerse nello svolgimento dell'attività commissariale siano sottoposte ad ancora maggiore vigilanza da parte del Ministero, il quale non mancherà di proporre l'adozione di ogni iniziativa consentita dalla legge per fare in modo che il Piano di rientro possa essere realizzato con maggiore perizia e sollecitudine, a beneficio finale della salute dei cittadini calabresi.

Soggiunge che la gravità della situazione che si è avuto modo di registrare in altre sedi, non potrà escludere l'esercizio di tutte le prerogative assegnate al Governo, in merito alle quali, tenuto conto della estrema complessità del quadro normativo di riferimento, che ha visto la successione di stratificazioni legislative non del tutto coerenti tra loro, è stato richiesto un approfondimento giuridico agli Uffici del Ministero, peraltro già avviato, le cui conclusioni dovranno essere necessariamente condivise da parte degli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore SICLARI *(FI-BP)* si dichiara non soddisfatto della risposta, sottolineando lo stato di acuta criticità della sanità calabrese e le relative responsabilità, a suo avviso da attribuire al Presidente della Regione Calabria e al Governo. Esprime il convincimento che l'attuale Esecutivo, al di là degli annunci, non stia attuando quanto promesso in materia di sanità, specie per ciò che attiene all'adeguamento delle risorse. Conclude evidenziando come i tagli alla sanità stiano ormai incidendo non già sugli sprechi ma sulla salute stessa dei cittadini calabresi.

Il sottosegretario FUGATTI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00037, del senatore Faraone ed altri, sul debito contratto dal sottosegretario Bartolazzi con l'ospedale «S. Andrea» di Roma per l'attività medica intramuraria.

Ricorda in via preliminare che l'attività libero-professionale intramuraria per i medici è stata introdotta nell'ordinamento allo scopo di garantire la scelta fiduciaria del medico e di favorire la crescita e la valorizzazione dei professionisti, nell'interesse ultimo dei pazienti.

Soggiunge che la regolamentazione di questa attività ha richiesto ripetuti interventi da parte del legislatore, finalizzati a rimodellare e modificare la disciplina in relazione all'esigenza primaria di assicurarne il corretto esercizio, nel rispetto dei principi di liceità e trasparenza, ed effettua quindi un riepilogo del quadro normativo.

Ciò premesso, riferisce che i fatti narrati dagli interroganti rientrano nell'ambito di una ordinaria controversia di lavoro tra la struttura sanitaria e il sanitario, peraltro per fatti avvenuti precedentemente all'assunzione dell'incarico di Sottosegretario e quindi estranei all'operato del Governo.

Fa presente che il sottosegretario Bartolazzi, interessato alla questione, ha comunicato di aver ricevuto una raccomandata dall'Ospedale, in data 25 giugno 2018, con cui l'ente, rispetto all'importo indicato dall'articolo di stampa, pari a euro 101.784, pretendeva, invece, l'inferiore importo di euro 57.000,85, esteso peraltro anche al primo semestre 2018, quale periodo di riferimento. Da parte sua, l'interessato ha comunicato di dover ancora incassare dall'Ospedale la somma pari a euro 59.654,00.

La vicenda, stando a quanto riferito dal sottosegretario Bartolazzi, conseguirebbe a difficoltà organizzative e funzionali della struttura amministrativa che cura la gestione dei rapporti della attività libero-professionale, tant'è vero che esse sono state anche oggetto di *e-mail* risalenti

nel tempo tra l'interessato e la struttura, che indicano, con ogni evidenza, la criticità funzionale in cui versa la struttura preposta alla gestione dei rapporti libero-professionali.

In conclusione, premesso che una vicenda come quella qui trattata mette in luce la possibilità di disfunzioni organizzative derivanti dall'attuale assetto normativo, riferisce che il Ministro della salute ritiene, nell'ambito di un'eventuale iniziativa normativa volta a riordinare la *governance* delle strutture sanitarie, che si possa effettuare, tra l'altro, anche una riflessione in materia d'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Il senatore FARAONE *(PD)* dichiara di non essere soddisfatto della risposta, della quale rileva il carattere elusivo e puramente burocratico. Sottolinea che tutte le questioni poste con l'atto di sindacato ispettivo e implicanti una valutazione politica sono rimaste sostanzialmente inevase. Richiama l'attenzione del Presidente sulla necessità di un maggiore rispetto, da parte del Governo, per le prerogative dei senatori. Evidenzia che, al di là degli aspetti amministrativi della vicenda, l'atteggiamento evasivo tenuto dal Ministero della salute nel caso di specie appare in contraddizione con le iniziative annunciate dal ministro Grillo in materia di liste d'attesa.

Il PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Fugatti, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri si sono svolte la relazione illustrativa e la discussione generale.

La relatrice CASTELLONE *(M5S)*, intervenendo in sede di replica, osserva che il provvedimento in esame dispone una serie di proroghe a causa dell'inerzia di chi ha avuto in passato responsabilità di governo. Soggiunge, in merito agli interventi svolti in discussione generale, che le considerazioni effettuate dagli oratori attengono più a questioni di carattere generale che non a profili specifici del testo.

Ciò posto, dà lettura di uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario FUGATTI, intervenendo a sua volta in sede di replica, fornisce le delucidazioni richieste nel corso del dibattito in merito alle proroghe concernenti la ricetta elettronica nel settore veterinario e l'ospedale di Olbia. Quanto alla prima questione, evidenzia che il differimento è dovuto a ragioni meramente tecniche, legate alla forte innovatività della normativa da attuare, e che la volontà politica dell'Esecutivo è senz'altro quella di dare piena attuazione al sistema informatizzato. In relazione all'ospedale di Olbia, fa presente che la proroga concerne misure derogatorie disposte in passato ed è volta a garantire la finalizzazione di un investimento straniero a carattere sperimentale.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)*, nell'annunciare sin da ora voto favorevole, segnala l'opportunità di ampliare la condivisibile proroga in materia di ricetta elettronica. Informa di aver presentato emendamenti in proposito presso la Commissione competente.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* rileva che, con l'accordo della relatrice, la questione sollevata dal senatore Zaffini potrebbe trovare spazio anche nell'ambito del parere, sotto forma di osservazione.

La relatrice CASTELLONE *(M5S)* integra lo schema di parere in conformità agli spunti testé emersi (nuovo testo pubblicato in allegato).

Il senatore FARAONE *(PD)* dichiara a nome del proprio Gruppo voto contrario, lamentando l'assenza di indicazioni esaurienti da parte del Governo circa il cronoprogramma sotteso alle singole misure di proroga. Ribadisce inoltre le considerazioni già svolte in sede di discussione generale in merito alla mancanza di una disposizione di proroga – che a suo avviso sarebbe stata opportuna, anche a livello simbolico – del termine per l'attuazione della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Il senatore SICLARI *(FI-BP)* dichiara che il proprio Gruppo si asterrà e rileva che il provvedimento in esame conferma che l'attuale maggioranza vuole il cambiamento solo a parole mentre dà continuità nei fatti a prassi poco commendevoli del passato. Sottolinea che le misure di proroga, come ad esempio quella relativa all'ospedale di Olbia, avrebbero bisogno di una più approfondita istruttoria.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* mantiene le perplessità già manifestate in merito alla disposizione concernente l'ospedale di Olbia, vieppiù alla luce della risposta non esauriente fornita dal Governo in sede di replica. Ritiene pertanto di dover annunciare un voto contrario, a causa degli aspetti problematici evidenziati, considerati assorbenti.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*, nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, osserva che le considerazioni problematiche

svolte da diversi oratori provengono da esponenti politici che nel corso delle passate legislature hanno spesso avallato scelte e prassi analoghe a quelle rispetto alle quali oggi si mostrano critici.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, in conformità all'orientamento sempre avuto in tema di proroghe: non di contrarietà assoluta ed aprioristica, bensì critico solo rispetto alle proroghe che non originano da effettive necessità contingenti.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* interviene per precisare di non aver personalmente condiviso neppure la scelta legislativa originaria – adottata quando non era parlamentare – di introdurre una disciplina speciale e derogatoria per l'ospedale di Olbia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il testo riformulato dello schema di parere è posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 11,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La 12ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo;

osservato che l'articolo 3 prevede la proroga, al 31 agosto 2019, del termine per la denuncia, da parte dei proprietari, del possesso di animali da compagnia a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive;

considerato che la predetta proroga di cui all'articolo 3 è necessaria: per la non diffusa conoscenza delle nuove disposizioni normative, evidenziata dal basso numero di denunce di detenzione (circa 1.000), a fronte di una stima di esemplari valutata fino a 100.000 unità; per la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi di denuncia; per la mancata realizzazione o individuazione delle strutture alle quali affidare gli esemplari che i proprietari non intendano continuare a detenere fino alla fine della rispettiva vita naturale; per l'esigenza di incentivare la detenzione consapevole degli animali da compagnia, che rappresenta una modalità efficiente di applicazione della normativa unionale e nazionale, di prevenzione di abbandoni in natura e di salvaguardia della biodiversità;

considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 prorogano dal 1º settembre 2018 al 1º dicembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in quanto ancora in corso di emanazione – a seguito di una complessa istruttoria e di un'attività di informazione e formazione dei diversi soggetti coinvolti – il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 8 interviene in materia di riparto di una quota premiale nell'àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prorogando la relativa disciplina transitoria in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime;

preso atto che il comma 4 dell'articolo 8 differisce – dal triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020 – il termine temporale di una deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria e posta con riferimento al «carattere sperimentale dell'investimento straniero» da realizzarsi per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia in considerazione della circostanza che la struttura ospedaliera in oggetto non è entrata ancora in funzione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La 12ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo;

osservato che l'articolo 3 prevede la proroga, al 31 agosto 2019, del termine per la denuncia, da parte dei proprietari, del possesso di animali da compagnia a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive;

considerato che la predetta proroga di cui all'articolo 3 è necessaria: per la non diffusa conoscenza delle nuove disposizioni normative, evidenziata dal basso numero di denunce di detenzione (circa 1.000), a fronte di una stima di esemplari valutata fino a 100.000 unità; per la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi di denuncia; per la mancata realizzazione o individuazione delle strutture alle quali affidare gli esemplari che i proprietari non intendano continuare a detenere fino alla fine della rispettiva vita naturale; per l'esigenza di incentivare la detenzione consapevole degli animali da compagnia, che rappresenta una modalità efficiente di applicazione della normativa unionale e nazionale, di prevenzione di abbandoni in natura e di salvaguardia della biodiversità;

considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 prorogano dal 1º settembre 2018 al 1º dicembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in quanto ancora in corso di emanazione – a seguito di una complessa istruttoria e di un'attività di informazione e formazione dei diversi soggetti coinvolti – il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 8 interviene in materia di riparto di una quota premiale nell'àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prorogando la relativa disciplina transitoria in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime;

preso atto che il comma 4 dell'articolo 8 differisce – dal triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020 – il termine temporale di una deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria e posta con riferimento al «carattere sperimentale dell'investimento straniero» da realizzarsi per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia in considerazione della circostanza che la struttura ospedaliera in oggetto non è entrata ancora in funzione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di ampliare la proroga – disposta dall'articolo 8, commi 1 e 2 – relativa alla decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

14ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Candiani.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2018) 212 definitivo)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, presenta un nuovo schema di parere, con la trasformazione in condizione dell'osservazione relativa alla necessità di prevedere che la carta d'identità elettronica europea venga prodotta esclusivamente dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, e con la previsione della possibilità per i Comuni di farsi carico, parzialmente o totalmente, degli oneri connessi con l'emissione della nuova carta d'identità elettronica europea, in favore delle persone con un reddito inferiore a una determinata soglia.

Il sottosegretario CANDIANI ritiene pienamente condivisibili le integrazioni formulate dal relatore.

Il senatore PITTELLA *(PD)* preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, anche in considerazione dell'accoglimento, nel nuovo schema di parere, dei suggerimenti formulati dalla senatrice Ginetti.

La senatrice TESTOR *(FI-BP)*, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, si sofferma sulle maggiori garanzie di sicurezza offerte dai controlli più stringenti sulle carte di identità.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni e una condizione, come riformulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, illustra il provvedimento in titolo che prevede proroghe di termini in materia di enti territoriali (articolo 1), giustizia (articolo 2), ambiente (articolo 3), infrastrutture (articolo 4), politiche sociali (articolo 5), istruzione e università (articolo 6), cultura (articolo 7), salute (articolo 8), eventi sismici (articolo 9), sport (articolo 10), banche popolari e banche cooperative (articolo 11), sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (articolo 12), fondo per gli investimenti infrastrutturali (articolo 13).

Per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 3, comma 1, proroga di un anno il termine, previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive. La proroga del termine risulta compatibile con il regolamento (UE) 1143/2014. L'articolo 4, comma 3, proroga fino al 1º gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di patente nautica per la conduzione di motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Tale proroga è compatibile con con la direttiva 2013/53/UE. L'articolo 8 prevede ai commi 1 e 2 una proroga del termine di decorrenza dell'obbligatorietà della ricetta elettronica per i medicinali veterinari e i mangimi medicati, dal 1º settembre 2018, al 1º dicembre 2018. La proroga non presenta profili di contrasto con la direttiva 2004/28/CE.

L'articolo 9, comma 1, proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. La restituzione di quanto erogato in violazione delle norme europee soggiace ad un termine di prescrizione decennale, che è correlato, secondo l'articolo 51 della legge n. 234 del 2012, al termine di prescrizione decennale previsto per l'obbligo di recupero ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589. Su tali termini, la

modifica apportata dal provvedimento in titolo non determina effetti preclusivi.

L'articolo 11 modifica alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo. Al riguardo, sulla proroga di termini in materia di banche popolari, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2018, ha escluso la violazione della normativa europea nel caso di limitazioni al rimborso anticipato delle azioni per recesso esercitato dal socio a seguito della trasformazione delle banche popolari sopra soglia, non sussistendo una ingerenza sproporzionata e intollerabile nel diritto di proprietà riconosciuto dall'articolo 17 della Carta dei diritti.

Valutando quindi che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra un conferente schema di parere non ostativo.

Il senatore PITTELLA *(PD)* illustra uno schema di parere alternativo e contrario, in cui si evidenziano anzitutto le rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame poiché le misure previste, tra loro estremamente eterogenee, dimostrano l'evidente mancanza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza del provvedere. Passa poi ad elencare i singoli punti di criticità del testo. La proroga del termine previsto dall'articolo 3 configura una sospensione dell'efficacia del regolamento (UE) n. 1143/2014. La proroga dell'articolo 4, comma 3, non appare giustificata da reali motivazioni, né risponde al dettato della direttiva 2013/53/UE. La proroga dell'articolo 8 non risulta giustificata a fronte della possibilità del Ministro della salute di provvedere nei termini all'emanazione del decreto ivi previsto. In riferimento all'articolo 9 evidenzia come, in sede di discussione del decreto-legge sugli eventi sismici del 2016, era stato depositato sia dal gruppo del Partito Democratico che da altri gruppi un emendamento che riduceva l'impatto della norma di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, che non è stato approvato, ma che risulta necessario anche a chiarire la portata della decisione sulle imprese abruzzesi; con l'attuale norma si affronta il tema della posticipazione del termine della domanda contenente i dati relativi all'ammontare dei danni subiti, ma nulla si prevede su quanto deve essere restituito.

La senatrice GIAMMANCO *(FI-BP)* osserva preliminarmente come i contenuti del provvedimento in esame ben avrebbero potuto essere trattati con altro strumento normativo, posto che non sussiste alcun presupposto di necessità e di urgenza tale da legittimare l'adozione di un decreto-legge. Nel merito, rivendica al Governo Berlusconi la scelta politica di aver garantito, nel 2009, agevolazioni fiscali alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo e rimarca criticamente l'atteggiamento tenuto dall'attuale maggioranza che, nel corso dell'esame parlamentare del recente decreto-legge sugli eventi sismici del 2016, non ha tenuto conto delle istanze provenienti dal territorio. Evidenzia da ultimo l'atteggiamento con-

traddittorio del Movimento 5 Stelle che, nella scorsa legislatura, aveva censurato continuamente l'abuso dei decreti cosiddetti milleproroghe, mentre attualmente ha modificato la sua posizione. Preannuncia il voto di astensione del gruppo di Forza Italia.

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* rileva come le misure previste dal decreto-legge rispondano a logiche contingenti, non preventivabili ex ante e talvolta legate alla stessa dinamica dei lavori parlamentari. In riferimento all'articolo 11, evidenzia come il settore delle banche popolari e del credito cooperativo richieda un'attenzione particolare ed in tal senso auspica possa essere esaminata al più presto la proposta normativa europea sui crediti deteriorati delle banche. Ritiene inoltre che i brevi termini di proroga previsti dall'articolo 11 siano funzionali anche allo scioglimento di alcuni nodi giuridici rimessi alla cognizione degli organi della giurisdizione. Osserva infine come la soglia dimensionale di 8 miliardi di euro, prevista per le banche popolari, non trovi riscontro nella normativa europea, ove si prevede una soglia dimensionale per le banche, all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, fissata a 30 miliardi di euro, oltre la quale le stesse sono considerate di dimensioni significative e sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea. Chiede, su tale ultimo punto, di integrare lo schema di parere.

Interviene nuovamente il senatore PITTELLA *(PD)* per rimarcare come, sulla questione delle banche, sia necessario un esame approfondito e complessivo, a partire dalla necessità di completare l'Unione bancaria con l'approvazione della proposta sulla garanzia comune sui depositi.

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, in accoglimento del suggerimento della senatrice Bonfrisco, riformula lo schema di parere nella parte delle premesse.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere non ostativo come riformulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Conseguentemente, non è posto in votazione lo schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto, illustrato dal senatore Pittella.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi],

il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018) 179 definitivo)

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GIANNUZZI *(M5S)*, relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che concerne tutta una serie di atti europei relativi alla filiera alimentare. Le modifiche principali riguardano l'aggiornamento del regolamento (CE) n. 178/2002, sulla legislazione alimentare generale, adottato a seguito di una serie di crisi in campo alimentare che si sono sviluppate tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. L'intervento normativo del 2002 ha comportato, tra l'altro, la separazione della gestione del rischio dalla sua valutazione. Quest'ultima è stata affidata alla nascente Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

In materia, segnala un'iniziativa dei cittadini intitolata «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici», cui è seguita la risposta della Commissione europea che si era impegnata a presentare una proposta per il miglioramento della trasparenza delle valutazioni scientifiche e la qualità e l'indipendenza degli studi scientifici che costituiscono la base delle valutazioni effettuate dall'EFSA. La proposta avrebbe riguardato anche altri aspetti, come la *governance* dell'EFSA. Da quest'ultima previsione si è sviluppata la proposta di regolamento in esame, che riguarda la trasparenza e l'efficacia della valutazione e della comunicazione del rischio nell'ambito della legislazione alimentare, in particolare in relazione alle attività svolte dall'EFSA.

In concomitanza con le modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002, l'intervento proposto dalla Commissione europea comporta la modifica parziale, volta all'adeguamento alla versione novellata del regolamento (CE) n. 178/2002, di altri otto atti, una direttiva e sette regolamenti: direttiva 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; regolamento (CE) n. 1829/2003, sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati; regolamento (CE) n. 1831/2003, sugli additivi per mangimi; regolamento (CE) n. 2065/2003, sugli aromatizzanti di affumicatura; regolamento (CE) n. 1935/2004, sui materiali a contatto con gli alimenti; regolamento (CE) n. 1331/2008, sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari; regolamento (CE) n. 1107/2009, sui prodotti fitosanitari; regolamento (UE) 2015/2283, sui nuovi alimenti.

Gli strumenti adottati per il raggiungimento degli scopi individuati dalla Commissione europea sono: un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare adottato dalla Commissione europea, in collaborazione con l'EFSA e gli Stati membri, attraverso atti delegati; una modifica della struttura di *governance* e nei gruppi di esperti dell'EFSA con un maggiore coinvolgimento degli Stati membri; la possibilità per i soggetti potenzialmente richiedenti un'autoriz-

zazione a norma della legislazione alimentare di chiedere all'EFSA di fornire loro orientamenti sulle disposizioni pertinenti e sul contenuto prescritto dalla domanda di autorizzazione; un registro pubblico gestito dall'EFSA degli studi commissionati dagli operatori economici per ottenere un'autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione.

Illustra quindi brevemente le modifiche apportate dalla proposta, rinviando per un esame dettagliato alla nota in distribuzione.

Dà altresì conto della posizione espressa dal *Bundesrat* tedesco e dalle *Cortes Generales* spagnole. Nel parere tedesco, tra l'altro, si esprimono riserve sull'adozione del piano di comunicazione generale attraverso atti delegati, rilevandone l'importanza proprio ai fini della sicurezza alimentare e se ne chiede l'adozione attraverso procedure ordinarie.

Segnala anche la posizione espressa dal Governo, nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi della legge n. 234 del 2012, in merito agli articoli 32-*bis* e seguenti della proposta, all'articolo 57-*bis*, al regolamento CE n. 1107/2009 (fitosanitari), agli Operatori del Settore Alimentare. Su tali aspetti auspica un ulteriore approfondimento.

Si sofferma infine sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà poiché gli obiettivi dell'azione contemplata, se coordinata a livello comunitario, appaiono raggiungibili in maniera più efficace garantendo quell'elevato livello di tutela della sanità pubblica e degli interessi dei consumatori nel settore dell'alimentazione. Anche il principio di proporzionalità è rispettato perché il contenuto e la forma del provvedimento in esame sono proporzionati rispetto agli obblighi imposti e non risultano eccessivi rispetto al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* ritiene auspicabile un approfondimento sulla proposta in esame.

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* si sofferma sulla *governance* dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, chiedendo delucidazioni sul ruolo degli Stati al suo interno, sullo *status* giuridico ed economico dei suoi componenti, nonché sulle procedure amministrative che ad essa fanno capo. Sui temi dei controlli e della sicurezza ritiene opportuno il coinvolgimento anche di altri organismi, tra i quali l'Organismo europeo per la lotta alle frodi (OLAF).

La senatrice GIANNUZZI *(M5S)*, nel ritenere necessario un supplemento di riflessione sulla proposta, anticipa che le procedure amministrative previste avranno anche un riferimento alle competenze di organi nazionali, mentre sullo *status* dei componenti dell'Autorità ci dovrà essere una piena armonizzazione con quello delle altre autorità europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il Presidente LICHERI avverte che la Commissione si riunirà oggi, alle ore 16,30 per l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti relativi all'atto Senato n. 717.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 212 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento ha per oggetto il rafforzamento degli elementi di sicurezza delle carte d'identità nazionali e dei titoli di soggiorno, al fine di assicurare l'esercizio del diritto di libera circolazione in un contesto di sicurezza e di contrastare i fenomeni di criminalità connessi con la falsificazione e la frode documentale;

considerato, inoltre, che la proposta di regolamento si inserisce nel quadro del Piano d'azione del dicembre 2016, finalizzato a rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio, in seguito ai ripetuti attentati terroristici in Europa, prevedendo l'inserimento obbligatorio di identificatori biometrici in modo omogeneo in tutti gli Stati membri, al fine di rendere i documenti più affidabili e sicuri, e contrastare i fenomeni di falsificazione;

rilevato che la falsificazione di documenti o la falsa descrizione di fatti sostanziali attinenti alle condizioni per la concessione del diritto di soggiorno sono stati individuati come i principali casi di frode nel contesto della direttiva, e che le carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, usate insieme a un passaporto, conferiscono al titolare il diritto di entrare nell'UE senza visto quando accompagna o raggiunge un cittadino dell'UE;

valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, poiché la minaccia terroristica che incombe sull'Unione europea è, per sua natura, transnazionale e uno dei principali aspetti di criticità riguarda proprio la diversità nei livelli nazionali di sicurezza; tali aspetti non possono essere affrontati in modo efficace dagli Stati membri singolarmente. Il valore aggiunto dell'azione a livello di Unione, inoltre, non riguarda solo l'obiettivo della sicurezza, ma anche quello di facilitare la libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, creando un approccio comune per migliorare gli elementi di sicurezza dei documenti e stabilire quali dati minimi questi debbano contenere;

considerato il parere espresso dal *Bundesrat* tedesco nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee, in cui si ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà ma non al criterio di proporzionalità, non reputandosi necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della proposta, prevedere una decadenza dei documenti che sia antecedente a quella naturale (articolo 5 della proposta), in tal modo vio-

lando, senza sufficiente giustificazione, il principio di non retroattività della normativa nazionale che regola la validità delle carte d'identità. Il *Bundesrat* riterrebbe a tal fine sufficiente prevedere la possibilità di ottenere su richiesta l'emissione del documento conforme ai nuovi standard di sicurezza, mantenendo la scadenza naturale dei documenti per chi non ne facesse richiesta;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) la proposta prevede all'articolo 5 che le carte d'identità a lettura ottica non conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 (tra cui anche la memorizzazione dei dati biometrici del volto e delle impronte digitali) debbano cessare la loro validità entro cinque anni dalla data di applicazione del regolamento e che le carte d'identità non conformi all'articolo 3 e neanche fornite di lettura ottica (ovvero quelle cartacee) debbano cessare di essere valide entro due anni dalla predetta data.

Analoghi termini e condizioni sono previsti dall'articolo 8 per i permessi di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza europea, nel senso che quelli a lettura ottica (prevista dal regolamento (CE) n. 380/2008) privi dei dati biometrici (previsti dal regolamento (UE) 2017/1954) devono cessare di essere validi entro cinque anni, mentre quelli privi anche della lettura ottica, entro due anni.

Al riguardo si rileva anzitutto un errore materiale all'articolo 8, paragrafo 1, della proposta, ove si legge «due anni» anziché «cinque anni», come invece correttamente riportato nella relazione introduttiva e al considerando n. 17 della stessa proposta di regolamento.

In merito ai predetti termini, previsti per le sostituzioni dei documenti, occorre rilevare che i due anni indicati per i documenti cartacei appaiono – anche secondo quanto riferito dal Governo nella citata relazione – eccessivamente stringenti e onerosi. In particolare, per la situazione italiana significherebbe provvedere alla sostituzione di circa 39.500.000 documenti cartacei nei due anni previsti, che corrispondono al doppio rispetto ai 10.000.000 annui considerati come quantità sostenibile nell'ambito del programma di emissione della carta d'identità elettronica previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2015 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2015 sulle modalità tecniche di emissione.

La mancata proporzionalità della tempistica prevista dalla direttiva è, peraltro, ulteriormente sostenuta dall'incongruenza dei dati sull'Italia riportati dalla Commissione europea nell'analisi di impatto (SWD(2018) 110, Annex 4): mentre le carte d'identità cartacee in circolazione in Italia, secondo i dati forniti dal Governo, ammontano a circa 39.500.000, la Commissione europea le stima, invece, solo a circa 13.000.000.

Analoga considerazione vale per il connesso onere finanziario, relativo al costo unitario per documento elettronico, che secondo il Governo

è pari a 22,21 euro, mentre la Commissione europea ne riporta una stima di 12 euro ciascuno.

Pertanto, con riguardo alla tempistica di eliminazione delle carte d'identità e permessi di soggiorno non conformi, si ritiene che la proposta di regolamento non rispetti il principio di proporzionalità stabilito all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e si suggerisce di estendere a otto anni il termine dei cinque anni previsto al paragrafo 1 degli articoli 5 e 8 della proposta e di estendere a cinque anni quello di due anni previsto al paragrafo 2 degli stessi articoli;

2) si suggerisce, inoltre, di inserire l'obbligo per gli Stati membri di assicurare, sin dalla data di applicazione del regolamento (ovvero 12 mesi dalla sua entrata in vigore), la possibilità per l'emissione delle nuove carte elettroniche per coloro che facessero richiesta di sostituzione e di predisporre le adeguate modalità informative ai cittadini a tale riguardo;

3) con riguardo all'obbligo previsto all'articolo 9 della proposta, di individuare un'autorità quale punto di contatto per l'attuazione del regolamento, sarebbe opportuno che il regolamento stabilisse anche i compiti insiti in tale ruolo. L'assenza di tali indicazioni nella proposta, infatti, conferisce incertezza anche ai fini della scelta dell'autorità, soprattutto per quegli Stati membri come l'Italia che hanno più di una istituzione responsabile nel processo di emissione dei documenti d'identità (Ministero dell'interno, Comuni, Consolati e l'IPZS);

4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere che una parte dell'onere finanziario, connesso con le operazioni di emissione delle carte di identità e di soggiorno europee previste dalla proposta di regolamento, sia posta a carico del bilancio dell'Unione;

5) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità che sia prevista la possibilità per i Comuni di farsi carico, parzialmente o totalmente, degli oneri connessi con l'emissione della nuova carta d'identità elettronica europea, in favore delle persone con un reddito inferiore a una determinata soglia;

6) si ritiene, infine, che nell'ambito dello svolgimento delle procedure di richiesta e rilascio dei documenti d'identità, sia garantita la massima attenzione ai risvolti connessi con la tutela dei dati personali, soprattutto in relazione alle modalità per la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi, su cui sarebbe opportuno anche prevedere iniziative di informazione al pubblico,

e con la seguente condizione:

1) per quanto riguarda le modalità operative relative all'emissione dei nuovi documenti d'identità, a maggior garanzia di chiarezza e di integrità, si ritiene necessario prevedere che la carta d'identità elettronica europea venga prodotta esclusivamente dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, confermando il requisito di carta valori, come il passaporto, in ossequio all'articolo 289, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS (regio decreto n. 635 del 1940).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso prevede proroghe di termini in materia di enti territoriali (articolo 1), giustizia (articolo 2), ambiente (articolo 3), infrastrutture (articolo 4), politiche sociali (articolo 5), istruzione e università (articolo 6), cultura (articolo 7), salute (articolo 8), eventi sismici (articolo 9), sport (articolo 10), banche popolari e banche cooperative (articolo 11), sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (articolo 12), fondo per gli investimenti infrastrutturali (articolo 13);

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 3, comma 1, proroga di un anno il termine, previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive, iscritte nell'elenco dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2016/1141, al fine di applicare al meglio e con efficacia il regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, con l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità delle specie vegetali ed animali già presenti. La norma risulta necessaria in quanto il numero di denunce circa il possesso di esemplari di specie esotiche invasive fino ad oggi pervenute ammonta a circa 1.000 a fronte di una stima di esemplari valutata fino a 100.000 unità. Inoltre, la conoscenza delle nuove disposizioni normative non sembra ancora ben diffusa tra i proprietari degli animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione e, peraltro, non sono ancora state realizzate o individuate le strutture (pubbliche o private) alle quali gli esemplari possono essere consegnati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230 del 2017. La proroga del termine risulta compatibile con il citato regolamento (UE) 1143/2014;

– l'articolo 4, comma 3, proroga fino al 1º gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di patente nautica per la conduzione di motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Tale proroga è compatibile con la normativa europea e in particolare con la direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

– l'articolo 8 prevede ai commi 1 e 2 una proroga del termine di decorrenza dell'obbligatorietà della ricetta elettronica per i medicinali veterinari e i mangimi medicati, dal 1º settembre 2018, al 1º dicembre 2018. Tale obbligatorietà è stata introdotta con la legge europea 2017 (legge

n. 167 del 2017), che all'articolo 3 ha previsto la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, attraverso la registrazione in banca dati delle ricette elettroniche a partire dal 1º settembre 2018, secondo modalità da definire con decreto del Ministro della salute. La predisposizione del suddetto decreto ha richiesto un'istruttoria lunga e complessa, tanto da rendere necessaria la predetta proroga di tre mesi. La proroga non presenta profili di contrasto con la normativa europea e in particolare con la direttiva 2004/28/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e con la direttiva 90/167/CEE, in materia di mangimi medicati;

– l'articolo 9, comma 1, proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018. Tale periodo era già stato ampliato da 30 a 120 giorni con il DPCM del 12 aprile 2018 e poi a 180 giorni con il citato decreto-legge n. 55 del 2018. Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario. Gli aiuti concessi alle imprese ubicate nelle aree colpite dal sisma sono stati dichiarati illegittimi dalla Commissione europea con la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015;

– l'articolo 11 modifica alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (BCC) avviati, rispettivamente con il decreto-legge n. 3 del 2015 e con il decreto-legge n. 18 del 2016. In primo luogo è stabilito il termine del 31 dicembre 2018 entro il quale dover adeguare l'attivo delle banche popolari alla soglia di 8 miliardi di euro o, altrimenti, deliberare la trasformazione in società per azioni. Con riguardo alle BCC sono invece aumentati da 90 a 180 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo. Si ricorda, al riguardo che la predetta soglia dimensionale di 8 miliardi di euro, prevista per le banche popolari, non trova riscontro nella normativa europea, ove si prevede una soglia dimensionale per le banche, all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, fissata a 30 miliardi di euro, oltre la quale le stesse sono considerate di dimensioni significative e sottoposte alla vigilanza della BCE;

ricordato che:

– in riferimento all'articolo 9 del decreto-legge, la procedura di recupero di aiuti di Stato incompatibili è disciplinata dall'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), applicabile alle decisioni di recupero

notificate a decorrere dal 1º gennaio 2016 (articolo 35, comma 4). In base a tale norma, al fine di dare esecuzione alle decisioni di recupero adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 sul recupero degli aiuti, è previsto uno speciale procedimento che, nel caso di più amministrazioni competenti per il recupero, attribuisce ad un Commissario straordinario (nominato con DPCM) il potere di individuare i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accertare gli importi dovuti e determinare le modalità e i termini del pagamento.

La restituzione di quanto erogato in violazione delle norme europee soggiace ad un termine di prescrizione decennale, che è correlato, secondo l'articolo 51 della legge n. 234 del 2012, al termine di prescrizione decennale previsto per l'obbligo di recupero ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589. Su tali termini, la modifica apportata dal provvedimento in titolo non determina effetti preclusivi;

– in riferimento all'articolo 11, sulla proroga di termini in materia di banche popolari, la Corte costituzionale, la sentenza n. 99 del 2018 ha escluso la violazione della normativa europea nel caso di limitazioni al rimborso anticipato delle azioni per recesso esercitato dal socio a seguito della trasformazione delle banche popolari sopra soglia, come previsto dal decreto-legge n. 3 del 2015. Non sussiste, infatti, una ingerenza sproporzionata e intollerabile nel diritto di proprietà riconosciuto dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in questi casi, poiché il sacrificio è imposto allo scopo di consentire il rispetto dei requisiti patrimoniali della vigilanza europea cui è sotteso l'interesse pubblico alla stabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso, e anche allo scopo di evitare, a tutela di investitori e depositanti, che la banca possa cadere in una procedura di risoluzione;

valutato quindi che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI SENATORI PITTELLA, FEDELI E GINETTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione,

esaminato l'atto Senato n. 717, recante conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

considerato che:

esso prevede proroghe di termini in materia di enti territoriali (articolo 1), giustizia (articolo 2), ambiente (articolo 3), infrastrutture (articolo 4), politiche sociali (articolo 5), istruzione e università (articolo 6), cultura (articolo 7), salute (articolo 8), eventi sismici (articolo 9), sport (articolo 10), banche popolari e banche cooperative (articolo 11), sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (articolo 12), fondo per gli investimenti infrastrutturali (articolo 13);

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto legge;

le misure tra loro estremamente eterogenee previste nel decreto costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di provvedere;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 3, comma 1, proroga di un anno il termine, previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive, iscritte nell'elenco dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2016/1141, al fine di applicare al meglio e con efficacia il regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, con l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità delle specie vegetali ed animali già presenti. La norma risulta non necessaria in quanto le denunce circa il possesso di esemplari di specie esotiche invasive sono già in corso e la conoscenza delle nuove disposizioni normative è già diffusa tra i proprietari degli animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco La proroga del termine configura, pertanto, una sospensione dell'efficacia del citato regolamento (UE) 1143/2014;

– l'articolo 4, comma 3, proroga fino al 1º gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di patente nautica per la conduzione di motori di cilin-

drata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Tale proroga non appare giustificata da reali motivazioni, né risponde al dettato della direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

– l'articolo 8 prevede ai commi 1 e 2 una proroga del termine di decorrenza dell'obbligatorietà della ricetta elettronica per i medicinali veterinari e i mangimi medicati, dal 1º settembre 2018, al 1º dicembre 2018. Tale obbligatorietà è stata introdotta con la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), che all'articolo 3 ha previsto la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, attraverso la registrazione in banca dati delle ricette elettroniche a partire dal 1º settembre 2018, secondo modalità da definire con decreto del Ministro della salute. La proroga non risulta giustificata a fronte della possibilità del Ministro della salute di provvedere nei termini all'emanazione del decreto;

– l'articolo 9, comma 1, proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti relativi agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo dichiarati illegittimi dall'Unione europea con la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018. Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario. In sede di discussione del Dl Terremoto era stato depositato sia dal PD che da parte di altri gruppi un emendamento che riduceva l'impatto della norma di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, che non è stato approvato ma che risulta necessario anche a chiarire la portata della decisione sulle imprese abruzzesi. Con la norma si affronta il tema della posticipazione del termine della domanda contenente i dati relativi all'ammontare dei danni subiti ma nulla si prevede su quanto deve essere restituito;

– l'articolo 11 modifica alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (BCC) avviati, rispettivamente con il decreto-legge n. 3 del 2015 e con il decreto-legge n. 18 del 2016. In primo luogo è stabilito il termine del 31 dicembre 2018 entro il quale dover adeguare l'attivo delle banche popolari alla soglia di 8 miliardi di euro o, altrimenti, deliberare la trasformazione in società per azioni. Con riguardo alle BCC sono invece aumentati da 90 a 180 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Plenaria

15ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (COM(2018) 213 definitivo)
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI *(PD)*, relatrice, riepiloga brevemente i contenuti essenziali dell'atto in titolo, già enucleati nella seduta dell'11 luglio 2018, in sede di esame sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, in cui evidenzia alcuni aspetti problematici. In riferimento all'articolo 7 della proposta, che concerne le richieste di informazioni presentate all'Unità di informazione finanziaria (FIU) da parte delle autorità competenti dello stesso Stato membro, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare le eccezioni previste dall'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849 e di inserire un termine entro cui l'Unità è tenuta a rispondere. In riferimento all'articolo 8, andrebbe inserito un termine entro cui l'autorità competente è tenuta a rispondere. In riferimento all'articolo 15, andrebbe eliminata la lettera *a),* in quanto assorbita dalla successiva lettera *b),* finalizzata a non compromettere le indagini. In riferimento all'articolo 19, andrebbe anticipato il termine di recepimento della direttiva.

Su richiesta del PRESIDENTE, la relatrice GINETTI *(PD)* specifica il tenore delle osservazioni relative all'articolo 15 della proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, illustra uno schema di parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 717.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione lo schema di parere non ostativo su emendamenti presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 2 agosto alle ore 13, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 17,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDEMANENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

considerato, in particolare, per quanto di competenza, gli emendamenti:

– 1.1 e 3.0.1 e 11.0.2, che prorogano di sei mesi le concessioni di commercio su aree pubbliche;

– 1.54, 1.55, che prevedono la disapplicazione delle sanzioni (che impongono anche divieti di spesa) per gli enti locali con saldo di bilancio negativo, accertato dalla Corte dei Conti per l'anno 2016;

– 1.78, 1.79 e 1.80, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, che prorogano anche per il 2019 i contratti a tempo determinato del personale tecnico amministrativo e contabile dei comuni interessati dal sisma del Centro Italia;

– 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89 e 1.90, che prevedono la disapplicazione delle sanzioni (che impongono anche divieti di spesa) per le province e città metropolitane con saldo di bilancio negativo anche per il 2017;

– 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 11.0.5 che prevedono una proroga pluridecennale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, in scadenza entro il 31 dicembre 2015, già prorogate fino al 31 dicembre 2020;

– 9.1, che proroga ulteriormente i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi;

– 9.67, 9.68, 9.69 e 9.70, che prorogano di un anno il credito d'imposta per le imprese dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, in linea con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 del 23 settembre 2016 (comma 98 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016);

– 9.76, 9.77 e 9.78, che prorogano di un anno le esenzioni fiscali per le imprese che avviano la propria attività nella zona franca urbana delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016,

esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 213 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di direttiva è in linea con l'impianto normativo della «quarta direttiva antiriciclaggio» (direttiva (UE) 2015/849), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, prevedendo disposizioni volte ad agevolare l'accesso e l'uso delle informazioni finanziarie e bancarie, da parte delle autorità competenti, non solo ai fini di contrasto al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ma al fine di prevenire e combattere efficacemente tutte le forme di criminalità elencate nel regolamento (UE) 2016/794 istitutivo di Europol;

considerato, in particolare, che:

– la proposta stabilisce che tutti gli Stati membri – entro il 9 marzo 2021 – designino le autorità competenti che possono avere accesso diretto ai registri o sistemi centralizzati, previsti dalla recente direttiva (UE) 2018/843 (cosiddetta «quinta direttiva antiricilaggio»), contenenti le informazioni sull'identità delle persone fisiche o giuridiche titolari dei conti bancari o cassette di sicurezza;

– secondo la relazione che accompagna la proposta, i predetti registri e sistemi sono operativi in 15 Stati membri, mentre solo in 6 Stati membri le autorità competenti vi possono accedere direttamente. Di norma le autorità competenti chiedono pertanto le informazioni mediante richieste generalizzate inviate a tutti gli istituti finanziari nel loro Stato membro o, se è stato concesso loro l'accesso indiretto, attraverso una richiesta presentata a un intermediario. Nel caso di richieste generalizzate, l'autorità competente deve attendere la risposta di ciascun istituto finanziario. Ciò comporta il rischio tangibile di notevoli ritardi che possono pregiudicare le indagini penali, con conseguenze anche per la cooperazione transfrontaliera. Il tempo necessario per ottenere le informazioni finanziarie dalle banche in Stati membri diversi è spesso variabile, il che può ritardare ulteriormente la cooperazione;

– la proposta assicura comunque il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, a norma della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679, e comporta una riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di richiesta generalizzata, a beneficio sia delle autorità competenti sia del settore bancario;

– la proposta, inoltre, assicura la cooperazione tra le autorità competenti, l'Unità di informazione finanziaria *(Financial Intelligence Unit* – FIU) e l'Unità nazionale Europol, sia a livello nazionale, sia tra i diversi Stati membri, per lo scambio di informazioni finanziarie e analisi finanziarie, al fine di facilitare le indagini penali, le confische e contribuire al contrasto delle attività criminali;

valutato che:

– la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE che conferisce all'Unione europea le competenze per stabilire misure in materia di cooperazione di polizia che associno tutte le autorità competenti degli Stati membri;

– la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, poiché i gruppi della criminalità organizzata sono spesso costituiti a livello internazionale e svolgono attività finanziarie su scala transfrontaliera, richiedendo pertanto una risposta di livello europeo che consenta un utilizzo più efficiente delle informazioni da parte delle autorità competenti. Il valore aggiunto dell'azione a livello di Unione, inoltre, è dato anche dall'approccio armonizzato volto a rafforzare la cooperazione nelle indagini su reati gravi e reati di terrorismo a livello sia nazionale che transfrontaliero;

– la proposta appare conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto l'accesso ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari, sarà concesso solo per una serie limitata di informazioni, strettamente necessaria per individuare le banche in cui le persone indagate detengono conti bancari, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Le autorità potranno quindi conoscere l'identità del titolare e i numeri identificativi del conto o cassetta di sicurezza, con le date di apertura e chiusura, ma non saranno in grado di accedere al contenuto dei conti bancari, né al saldo dei conti o ai dettagli delle operazioni,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento all'articolo 7 della proposta, che concerne le richieste di informazioni presentate all'Unità di informazione finanziaria (FIU), da parte delle autorità competenti dello stesso Stato membro individuate in base all'articolo 3, paragrafo 2, della proposta, si valuti l'opportunità di richiamare, accanto alle garanzie procedurali nazionali nel rispetto delle quali le Unità di informazione finanziaria sono tenute a rispondere, anche le eccezioni previste dall'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849, secondo cui «*Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni*»;

2) sempre in riferimento all'articolo 7 della proposta, si valuti, inoltre, l'opportunità di inserire un termine temporale entro cui l'Unità è tenuta a rispondere, o almeno l'indicazione che la risposta avvenga «in maniera tempestiva», anche in considerazione di quanto previsto al successivo articolo 9, paragrafo 2;

3) analogamente, in riferimento all'articolo 8 della proposta, che stabilisce l'obbligo per le autorità competenti di rispondere alle richieste di informazione presentate dall'Unità di informazione finanziaria, si valuti l'opportunità di inserire un termine temporale entro cui l'autorità competente è tenuta a rispondere, o almeno l'indicazione che ciò avvenga «in maniera tempestiva», anche in considerazione di quanto previsto al successivo articolo 9, paragrafo 2;

4) in riferimento all'articolo 15, che obbliga gli Stati membri ad adottare misure limitative del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali trattati nell'ambito della direttiva, si valuti l'opportunità di eliminare la lettera *a),* in quanto assorbita dalla successiva lettera *b),* finalizzata a non compromettere le indagini;

5) in riferimento all'articolo 19 della proposta, che stabilisce il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri a 26 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/843, ovvero entro la data del 9 settembre 2020, si consideri l'opportunità di anticipare tale termine, considerato che molti Stati membri hanno già istituito e assicurato operatività ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari, previsti da tale direttiva.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 1º agosto 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi il 25 luglio scorso, si è convenuto in tema di programmazione dei lavori di svolgere nel più breve tempo possibile le audizioni dei Ministri dell'economia e dello sviluppo economico i cui uffici sono stati prontamente contattati per verificarne la disponibilità.

Non appena diverrà operativa la nuova *governance* della Rai, sarà programmato quanto prima un ciclo di audizioni, a partire da quella congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI, da svolgersi in una o più sedute. Successivamente la Commissione sentirà anche gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e i Direttori di rete

e di testata. Vista la tempistica del rinnovo del CdA, le audizioni potrebbero essere programmate per il mese di settembre.

Potrà anche essere programmata una serie di sopralluoghi presso le sedi RAI da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

In merito alle segnalazioni ed ai quesiti presentati dai componenti della Commissione e rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si rende necessaria l'adozione di un'apposita risoluzione, aggiornata alla luce delle modifiche normative intervenute in materia negli ultimi anni. Nelle more della deliberazione di tale atto, continuerà ad applicarsi la risoluzione adottata nella scorsa legislatura in modo che le segnalazioni ed i quesiti pervenuti siano trasmessi alla Rai per le relative risposte. È a disposizione dei commissari un elenco sintetico delle segnalazioni e dei quesiti.

Ricorda che è necessario, per la trasmissione all'Azienda, che la segnalazione o il quesito siano firmati in originale dal proponente.

Ricorda infine che l'articolo 6 della legge n. 103 del 1975 prevede che un'apposita Sottocommissione permanente per l'accesso esamini le richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo da parte di associazioni, enti o istituti portatori di interessi socialmente o politicamente rilevanti.

La Sottocommissione è formata da sedici membri nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei gruppi presenti in Commissione; nella sua composizione si deve tenere conto della consistenza numerica dei Gruppi, che vi devono avere almeno un rappresentante. La Sottocommissione, che nella prima seduta elegge il proprio presidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi: in attesa della sua costituzione, sarà disponibile un elenco delle domande di volta in volta pervenute.

Comunica che la Commissione, presumibilmente nel mese di settembre, sarà chiamata ad adottare una delibera recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Basilicata».

Preannuncia che si renderà opportuno anche un aggiornamento del regolamento interno della Commissione, tenuto conto del mutato assetto normativo del settore che fa riferimento, tra l'altro, al «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» e dell'esigenza di un più incisivo potere di direttiva e di vigilanza da parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai (votazione ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

(Parere contrario)

Il PRESIDENTE dà notizia di una lettera a lui inviata dal dottor Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, con la quale si comunica l'elezione, in data 31 luglio 2018, del dottor Marcello Foa a presidente del Consiglio di amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad esprimere il suo parere, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, che costituisce condizione di efficacia per la nomina a presidente della Rai del consigliere eletto.

La deliberazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, ha luogo a scrutinio segreto.

Avverte che, sulla base di quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi il 25 luglio scorso, la votazione avrà luogo per schede.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto.

(Seguono la votazione e lo scrutinio).

Il PRESIDENTE dà atto che hanno votato 23 Commissari su 40 e che risultano 22 voti favorevoli e una scheda bianca.

Comunica che il parere sulla nomina del dottor Marcello Foa è contrario, poiché non è stata raggiunta la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

Informa quindi che, sulla base dell'articolo 12 *bis*, comma 3, del Regolamento della Commissione, ne darà immediatamente notizia al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Consiglio di Amministrazione della Rai.

La seduta termina alle ore 9.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23

€ 16,60